

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	13
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	15
GIUSTIZIA (II)	»	18
DIFESA (IV)	»	25
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	29
FINANZE (VI)	»	38
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	40
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	47
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	51
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	61
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	84
AFFARI SOCIALI (XII)	»	93

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Scelta Civica verso Cittadini per l'Italia-MAIE: (SCCI-MAIE); Civici e Innovatori (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	101
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	108
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	116
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	117

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

S O M M A R I O

Seguito della discussione di una questione riguardante l'esame in Assemblea di progetti di legge iscritti in calendario su richiesta di un gruppo di opposizione	3
--	---

Mercoledì 2 novembre 2016. — Presidenza della Presidente Laura BOLDRINI.

La seduta comincia alle 14.35.

Seguito della discussione di una questione riguardante l'esame in Assemblea di progetti di legge iscritti in calendario su richiesta di un gruppo di opposizione.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, ricorda che nella seduta del 3 agosto scorso era stato introdotto il tema dell'ammissibilità delle richieste di rinvio in Commissione di progetti di legge inseriti in calendario nella quota per le opposizioni prevista dal Regolamento, tema emerso a seguito di quanto lamentato dai deputati del Gruppo MoVimento 5 Stelle, e cioè che il ricorso a questo strumento svuoterebbe di fatto la garanzia della discussione di tali argomenti. Fa presente quindi che in quella seduta – nella quale aveva ricordato che la questione era stata affrontata nello schema di riforma regolamentare assunto come testo base dalla Giunta all'inizio della legislatura – aveva rimesso al collega Pisicchio il compito di approfondire il tema e di verificare se la Giunta possa individuare, a diritto vigente (a prescindere cioè dal terreno delle riforme regolamentari), moduli procedurali idonei a conseguire l'obiettivo richiesto, di raffor-

zamento cioè delle garanzie delle opposizioni.

Invita dunque il Presidente Pisicchio ad esporre i risultati dell'approfondimento condotto.

Pino PISICCHIO, *relatore*, riferisce dunque sulla questione oggetto delle comunicazioni della Presidente nella riunione della Giunta dello scorso 3 agosto, ossia sull'ammissibilità di richieste di rinvio in Commissione di proposte di legge iscritte in calendario nell'ambito delle quote destinate ai Gruppi di opposizione.

Ricorda che la questione era stata sollevata con riferimento ad una proposta di legge in materia di contributi universitari, in quota al Gruppo MoVimento 5 Stelle, sulla quale era stata avanzata una richiesta di rinvio in Commissione approvata dall'Assemblea nella seduta del 19 luglio scorso.

La questione muove dalla considerazione che un ricorso sistematico allo strumento del rinvio in Commissione potrebbe comportare uno svuotamento, di fatto, della garanzia della discussione in Assemblea degli argomenti inseriti in calendario nella quota per le opposizioni prevista dal Regolamento. Ciò in particolare qualora non sia previsto un termine per la ripresa della discussione del provvedimento in Assemblea e in assenza di un limite all'esercizio di questa facoltà procedurale.

Si tratta di un tema certamente complesso, che vede in campo due esigenze,

entrambe rilevanti: da un lato, salvaguardare il principio in base al quale ai progetti di legge in quota opposizione si applica, in assenza di una disposizione che espressamente la escluda, la disciplina complessiva prevista per l'esame dei progetti di legge in Assemblea, compreso l'istituto procedurale qui coinvolto; dall'altro l'esigenza di una tutela sostanziale delle prerogative delle minoranze e, in particolare, del loro diritto, nell'ambito delle quote stabilite dal Regolamento, di far discutere e deliberare la Camera su determinati argomenti.

E che si tratti di un tema di particolare importanza, lo si desume sia dal fatto che esso ha costituito oggetto di esame in sede di riforma regolamentare, sia considerando che, in sede di riforma costituzionale (sottoposta al prossimo referendum), è stato inserito, all'articolo 64, nuovo secondo comma, il principio per cui «Il Regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni».

Il Regolamento vigente – sul punto – non contiene indicazioni specifiche che possano supportare *rebus sic stantibus* la richiesta avanzata dal Gruppo Movimento 5 Stelle.

Le norme di riferimento sono le seguenti:

l'articolo 24, comma 3, che stabilisce che – in caso di mancato raggiungimento della maggioranza dei tre quarti in Conferenza dei Capigruppo – «Il Presidente inserisce nel calendario le proposte dei Gruppi di opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti da trattare ovvero del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea nel periodo considerato». A tale previsione, che garantisce l'inserimento nel calendario e nel programma di una certa quota di argomenti indicati dalle opposizioni, non consegue la definizione di un regime procedurale specifico per l'esame di tali provvedimenti;

l'articolo 41, comma 1, che prevede, in linea generale, che «I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della

questione o per la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla discussione principale. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro e uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno. Se l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano».

La questione dell'ammissibilità delle proposte di rinvio in Commissione di proposte di legge inserite nel calendario su richiesta di Gruppi d'opposizione non è nuova, essendo stata posta fin dalle prime applicazioni della nuova disciplina regolamentare, introdotta nel 1997.

In particolare essa è stata affrontata anche dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 24 settembre 1998, come ricordato dalla Presidente nella scorsa riunione. In quella Giunta è stato chiarito espressamente che le richieste di rinvio in Commissione si configurano come «richiami sull'ordine dei lavori» trattandosi «di strumenti che non incidono sul provvedimento in discussione, ma solo sulla procedura per il suo esame». È stato quindi rilevato che «la proponibilità e l'ammissibilità delle richieste di rinvio in Commissione – e, più in generale, dei richiami sull'ordine dei lavori – non possono (...) essere contestate, neppure nei riguardi dei provvedimenti inseriti in calendario su richiesta dei Gruppi d'opposizione». Come ha specificato il Presidente della Camera nella successiva seduta dell'Assemblea del 29 settembre 1998 e, successivamente, nella riunione della Giunta del 9 febbraio 2000, non è possibile «desumere in via interpretativa la statuizione di un regime speciale per l'esame dei progetti di legge iscritti nel calendario dei lavori nell'ambito della quota di tempi e argomenti riservata alle opposizioni». Si tratta di criteri interpretativi recentemente ribaditi dalla Presidente della Camera, in un carteggio con il Presidente del Gruppo FdI-AN Rampelli, con riferimento alla questione delle modalità di iscrizione nei

calendari successivi dei progetti di legge in quota opposizione non conclusi dall'Assemblea.

Alla luce del dettato regolamentare e in presenza di una chiara e univoca interpretazione della Giunta, l'ammissibilità di proposte di rinvio in Commissione o sull'ordine dei lavori riferite agli argomenti in quota opposizione non può dunque essere contestata. Si tratta del resto, come chiarito dalla Presidente, di strumenti procedurali (rinvio, rinvio in Commissione, ecc.) funzionali a mantenere quel necessario, ineliminabile elemento di flessibilità (Presidente della Camera 29 settembre 1998) che in talune circostanze consente di pervenire a soluzioni anche condivise. Una diversa previsione non potrebbe quindi in alcun modo essere operata in via interpretativa, ma richiederebbe una espressa modifica regolamentare.

La Presidente ha ricordato, a questo proposito, che – coerentemente con le conclusioni sopra menzionate – nell'ambito dei lavori sulla riforma del Regolamento, nel quadro del rafforzamento dello statuto dell'opposizione volto a bilanciare una complessiva accelerazione del processo legislativo, era stato ipotizzato, all'articolo 41, di prevedere espressamente per gli argomenti iscritti in quota opposizione la non ammissibilità in Assemblea di richieste di inversione dell'ordine del giorno, di rinvio in Commissione o di rinvio dell'esame, salvo il consenso dei Gruppi interessati. Si era ipotizzato inoltre di prevedere che, nel caso di mancata conclusione dell'esame di un argomento inserito nel calendario su richiesta di un Gruppo di opposizione e in presenza di una richiesta da parte del medesimo Gruppo di trattarlo nell'ambito di un calendario successivo, il Presidente ne possa disporre l'iscrizione al di fuori dei criteri ordinari previsti dal Regolamento (in sostanza, fuori quota) (articolo 24, comma 3).

Ciò posto sul quadro regolamentare vigente e sui suoi limiti invalicabili, in particolare quanto all'ammissibilità delle richieste procedurali *ex* articolo 41 (che non possiamo dunque mettere in discus-

sione), rimette quindi alla Giunta la valutazione se vi sia la possibilità di praticare la via interpretativa per rafforzare le garanzie delle opposizioni, basandosi sulla *ratio* dell'istituto delle quote di opposizione e fornendo una lettura delle norme coerente con la loro finalità, cercando di bilanciare i diversi valori coinvolti.

Ricorda a questo proposito che la via interpretativa è stata già praticata in passato, individuando una soluzione di bilanciamento, con riferimento ad un'analogha questione, insorta fin dai primi anni di applicazione della nuova norma regolamentare, in relazione all'esigenza di tutelare l'interesse dei Gruppi di opposizione ad ottenere che l'Assemblea discuta su un contenuto determinato e corrispondente al progetto di legge inserito in calendario nell'ambito delle quote loro spettanti. Il Presidente della Camera Violante infatti ha investito della questione la Giunta per il Regolamento (sedute del 27 gennaio e 9 febbraio 2000). In tale occasione, al fine di bilanciare i diversi principi coinvolti, il Presidente, con lettera ai Presidenti di Commissione del 10 febbraio 2000, ha specificato che, qualora con i progetti di legge iscritti in calendario in quota opposizioni concorrano progetti identici o su materia identica, le presidenze di Commissione restano tenute all'abbinamento d'ufficio. In tal caso, deve essere loro cura promuovere l'adozione del progetto di legge su cui verte la richiesta dei Gruppi di opposizione quale testo base, salvo che la Commissione, con l'assenso dei rappresentanti dei suddetti Gruppi, non decida la redazione di un testo unificato. Ove non si realizzino condizioni politiche tali da consentire di procedere in tal senso, la presidenza, « quando ne sia fatta espressa richiesta », deve revocare l'abbinamento in modo da consentire alla Commissione di procedere nell'esame in sede referente sul progetto indicato dalle opposizioni. Non resta ovviamente da ciò in alcun modo pregiudicato il potere, spettante alla Commissione, di emendare il progetto di legge secondo le ordinarie forme del procedimento in sede referente.

In tale occasione dunque, in via interpretativa, si è individuato un correttivo che – fermo restando il potere dell'organo interessato (in quel caso la Commissione) di assumere a maggioranza tutte le deliberazioni sul testo – consente di individuare il tema in discussione in Commissione in modo coerente con le richieste dell'opposizione.

Oggi, nel caso sottoposto all'esame della Giunta, si tratta di valutare se, in via interpretativa, come nel caso appena citato, si possa fare un passo ulteriore nella direzione delle garanzie delle opposizioni.

Per agevolare questa riflessione della Giunta sulla questione e tenendo conto degli elementi illustrati, sottopone alla discussione due possibili ipotesi interpretative, riservandomi di formulare poi una proposta più concreta alla luce del dibattito che si svilupperà.

Una prima ipotesi potrebbe essere quella di prevedere che – nel caso in cui il gruppo di opposizione richiedente non sia d'accordo sulla proposta di rinvio in Commissione – possa essere fissato un termine di durata della nuova fase referente (fermo restando ovviamente che le concrete decisioni in ordine al reinserimento nella programmazione dell'Assemblea spetterebbero sempre alla Conferenza dei capigruppo). Tale termine potrebbe essere individuato dalla stessa Commissione, tramite il relatore, al momento in cui venga avanzata la proposta di rinvio e comunque non essere superiore a due mesi. Questa ipotesi – alla quale, insieme ad altre, si è fatto anche riferimento nel dibattito in Aula lo scorso 19 luglio (on. Crippa) – appare in linea con i caratteri che ha assunto il rinvio in Commissione nella prassi, che vede talvolta una delimitazione temporale della durata della nuova fase referente: essa potrebbe dare maggiore certezza in ordine al prosieguo dell'esame del provvedimento.

Un'altra ipotesi potrebbe essere quella di anticipare in via sperimentale la soluzione dell'iscrizione « fuori quota » degli argomenti dell'opposizione rinviati in Commissione, già prevista in sede di riforma del Regolamento.

Se la Giunta si orientasse in questo senso, si tratterebbe di adottare un parere interpretativo sperimentale che consentirebbe di testare la presenza di eventuali aspetti di rigidità nella nuova disciplina che potrebbero avere un effetto controproducente e che potrebbero essere corretti.

In pratica si tratterebbe di prevedere che, in sede di formazione del calendario successivo, ove l'esame di un progetto di legge inserito nel precedente su richiesta dei Gruppi di opposizione non si sia concluso a causa della approvazione, da parte dell'Assemblea (con l'espresso dissenso dei Gruppi di opposizione richiedenti la calendarizzazione), di una proposta di rinvio in Commissione, ed i Gruppi stessi ne richiedano la trattazione nell'ambito di un calendario successivo, il Presidente ne disponga l'iscrizione al di fuori dei criteri ordinari previsti dal Regolamento (in sostanza, fuori quota) (anche a questa ipotesi si è fatto riferimento nella seduta del 19 luglio).

Al fine di evitare una sostanziale alterazione del rapporto maggioranza-opposizioni nella programmazione dei lavori, si potrebbe eventualmente stabilire anche un limite massimo di provvedimenti iscrivibili fuori quota in ogni calendario (ad esempio un provvedimento per calendario, ovvero una quota del tempo complessivamente disponibile).

A margine, ma per completezza e chiarezza, rende un'ultima precisazione relativamente agli effetti del rinvio in Commissione della proposta di legge iscritta nel calendario dei lavori dell'Assemblea nell'ambito della quota riservata ai Gruppi di opposizione. A seguito del rinvio in Commissione, si riapre la sede referente e dunque la Commissione può abbinare tutte le proposte pendenti che vertano sull'identica materia ed eventualmente scegliere un nuovo testo base.

Va però in proposito, per chiarezza, specificato – in tema di provvedimenti in « quota opposizione » – che, ove si tratti di proposta sulla quale il gruppo di opposizione richiedente abbia già precedentemente esercitato la facoltà di ottenerne il

disabbinamento (sulla base della richiamata pronuncia del Presidente Violante), esso possa preliminarmente confermare tale decisione anche dopo il rinvio in Commissione: in tal caso l'esame dovrebbe proseguire sulla sola proposta già disabbinata, senza procedere all'abbinamento di ulteriori (vecchie o nuove) proposte; se invece il gruppo di opposizione espressamente rinunci al disabbinamento, dopo che l'Aula abbia rinviato in Commissione il provvedimento, non sarebbe ammissibile – nel successivo corso dell'iter in Commissione – una richiesta di nuovo disabbinamento della proposta di legge originariamente disabbinata. Non può neppure consentirsi al gruppo che abbia precedentemente esercitato la facoltà di disabbinamento un ulteriore esercizio di tale facoltà nell'ambito dello stesso procedimento ma con riguardo ad una diversa proposta di legge vertente sulla stessa materia. Ciò infatti determinerebbe un modo irrazionale, incoerente e disordinato di svolgimento del procedimento legislativo, che darebbe origine a plurimi (e potenzialmente infiniti) procedimenti, aventi tutti lo stesso oggetto.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, ringrazia sentitamente il presidente Pisicchio per l'istruttoria svolta, che consente di individuare due possibili soluzioni all'esigenza emersa praticando lo strumento dell'interpretazione evolutiva delle norme e non quella delle novelle regolamentari, che allo stato attuale non sembra possibile attivare.

Elio VITO, dopo aver rivolto un vivo ringraziamento al collega Pisicchio, avvia il suo intervento evidenziando preliminarmente come il tema in discussione abbia costituito fin dall'immediata entrata in vigore delle riforme regolamentari degli anni '90 un punto notoriamente controverso e discusso, nell'ambito del quale individuare una soluzione equilibrata è impresa comunque ardua: si tratta infatti di coniugare due valori per certi aspetti inconciliabili e cioè, da un lato, il diritto delle opposizioni a vedere discussi i propri argomenti e, dall'altro, il diritto della mag-

gioranza a deliberare, valore che è un diretto corollario del principio democratico che governa le società.

Nella concreta esperienza di applicazione delle citate norme regolamentari non è possibile non osservare il ripetersi di calendari dei lavori dell'Assemblea nei quali rimane sovente disattesa la compiuta attuazione delle previsioni poste a garanzia delle opposizioni, nei quali cioè gli argomenti da queste indicati vengono rinviati, con ciò effettivamente compromettendo le suddette garanzie: e ciò avviene senza che ne consegua alcuna forma di sanzione.

Si assiste anche al paradosso di dover approvare – ovviamente con il concorso della maggioranza parlamentare – un'inversione dell'ordine del giorno per dare seguito a quella previsione del Regolamento che stabilisce che gli argomenti iscritti in quota opposizione siano collocati, di norma, al primo punto dell'ordine del giorno, norma nei fatti disapplicata.

I concreti accadimenti sopra richiamati testimoniano di un'innegabile difficoltà, come sopra detto, ad individuare un punto di sintesi e di equilibrio complessivamente soddisfacente.

Tutto ciò considerato, non può tuttavia esimersi dal ritenere che la questione in esame non può essere affrontata in modo svincolato da una complessiva considerazione di carattere generale del tema delle garanzie delle opposizioni, che coinvolge anche l'applicazione di altri istituti: questo a sua volta deve essere collocato all'interno di una complessiva riforma regolamentare, della quale da tempo denuncia la necessità. Sul tema della riforma regolamentare ha dovuto registrare la diversa opzione scelta dalla maggioranza che, invece di impegnarsi sul piano regolamentare, ha ritenuto di dover perseguire piuttosto la via della riforma costituzionale per modificare il procedimento legislativo, scelta che, a suo giudizio, evidentemente ha costretto a dover attendere la conclusione di tale *iter* per poter mettere mano alle conseguenti modifiche regolamentari.

In conclusione, ritiene che il tema oggi in discussione andrà considerato solo dopo

lo svolgimento del *referendum* che decreterà la definitiva sorte della riforma costituzionale, procedendo nella fase finale della legislatura – tempistica a suo avviso preferibile rispetto allo stadio iniziale – all’auspicata riforma organica del Regolamento da mandare in vigore nella prossima. Nello scusarsi per non poter essere presente alla prosecuzione del dibattito, consegna alla Giunta queste sue riflessioni.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, prende atto delle considerazioni svolte dal collega Vito con riferimento in particolare alla tempistica delle auspiccate riforme regolamentari; mantiene fermo tuttavia il suo personale convincimento che esse avrebbero dovuto essere concluse nella fase d’avvio della legislatura, fase nella quale esse erano state messe concretamente in cantiere dalla Giunta, e ciò avrebbe evitato plurimi inconvenienti che, invece, nel corso della legislatura si sono verificati.

Per quanto riguarda il tema oggi in esame ribadisce che la discussione trae origine da una precisa richiesta del Gruppo MoVimento 5 Stelle, alla quale ha ritenuto doveroso dare seguito procedendo alla convocazione della Giunta.

Danilo TONINELLI non dubita in alcun modo dell’assoluta rilevanza del tema generale che fa da sfondo alla concreta questione in discussione e, che, a suo avviso, non si declina soltanto in termini di tutela delle opposizioni, ma di valorizzazione del ruolo del Parlamento nel suo complesso e della connessa di esigenza di preservarne le funzioni essenziali.

Allo stesso tempo non può non osservare come la recente riforma costituzionale rischi, invece, di confinare ad un ambito assai circoscritto la specifica questione, per effetto delle previsioni che tale riforma reca con particolare riferimento ai previsti poteri del Governo di determinare le sorti dei procedimenti legislativi e che rafforzano sempre più il monopolio dell’Esecutivo nell’iniziativa e nel governo stesso del procedimento legislativo.

Fatte, dunque, queste considerazioni, pronunciandosi in ordine alle proposte

formulate dal relatore Pisicchio, non può che esprimere il proprio favore per la seconda, ritenendo che fra le due sia quella in grado di conferire una qualche forma di effettività all’esigenza emersa, perlomeno in termini di possibilità di sviluppare un dibattito pubblico su un argomento sollevato dalle opposizioni: in ogni caso si tratterebbe, a suo avviso, di un minimo rimedio ad un tema assai più complesso.

Elio VITO, parlando per una precisazione, tiene a ribadire che, a suo avviso, entrambe le ipotesi formulate dal relatore Pisicchio richiedono il procedimento di modifica del Regolamento. Pur consapevole che in passato si sono affermate interpretazioni delle disposizioni regolamentari piuttosto ardite, non ritiene tuttavia che quelle testé prospettate possano essere consentite dal tenore delle norme attualmente vigenti.

Gianni MELILLA ravvisa nell’argomento in discussione un punto di assoluta vitalità per il Parlamento, la cui forza, a suo avviso, risiede anche nella possibilità di creare un equilibrio sovrano tra due istanze apparentemente inconciliabili, e cioè, da un lato, quella della maggioranza di non soffrire poteri di veto da parte delle minoranze, che compromettano la capacità di decisione, e dall’altra il diritto della opposizione a non subire quella che comunemente viene denominata come « dittatura della maggioranza ». Unica possibilità di creare questo equilibrio è che entrambe le parti posseggano quella che personalmente chiama « cultura istituzionale » e che solo in una forma dispregiativa può essere etichettata come « consociativismo »: ritiene personalmente che in questa legislatura sia mancata in entrambi gli attori dello scenario parlamentare proprio questo tipo di cultura e che maggioranza ed opposizione si siano impegnate invece in posizioni di contrapposizione conflittuale e improduttiva che hanno solo nuociuto al prestigio e alla dignità dell’istituzione parlamentare, alterandone l’armonico funzionamento. Né, in assenza di

questo clima, per risolvere questioni di funzionamento del sistema, varrebbe affidarsi al formale procedimento di modifica regolamentare, che evidentemente – per essere fruttuoso e produttivo – deve reggersi su un comune sentire delle forze politiche.

A questo riguardo il comportamento della maggioranza non ha certamente aiutato il dispiegarsi di uno spirito collaborativo quando ha inteso trasferire al piano costituzionale la previsione di specifiche modifiche del procedimento legislativo che avrebbero potuto invece realizzarsi se solo tutti gli attori della riforma regolamentare ipotizzata all'inizio della legislatura avessero spinto con determinazione in questo senso (e si dispiace che, mentre svolge queste considerazioni, il collega Vito abbia dovuto lasciare i lavori della Giunta). Con l'eventuale entrata in vigore della riforma costituzionale, la Camera avrà la possibilità di riaffermare il proprio autonomo dominio nella disciplina delle funzioni parlamentari, progettando un intervento di riforma organica del Regolamento che possa sanare quelle incongruenze e quelle incoerenze che inevitabilmente si produrrebbero per effetto di una modifica solo parziale delle norme sul funzionamento del Parlamento, modifica recata dalla riforma costituzionale licenziata dal Parlamento ed ora in attesa del passaggio referendario.

Passando, dunque, alle proposte concretamente formulate, dichiara di preferire la prima in quanto ritiene che lo *spatium deliberandi* ivi previsto, e cioè il termine massimo di due mesi di durata della nuova fase referente, costituisca uno spazio temporale congruo per far maturare una definitiva determinazione sul progetto di legge indicato dall'opposizione, previa la nuova istruttoria in Commissione; ravvisa invece nella seconda ipotesi un pericolo di compressione del fondamentale e a suo avviso irrinunciabile ruolo referente della Commissione, che sarebbe, a suo avviso, un modo ulteriore per svilire la funzione parlamentare e lasciare spazio solo ad istanze di mera propaganda.

Giancarlo GIORGETTI ritiene assolutamente doveroso garantire alle opposizioni che sugli argomenti iscritti in calendario nell'ambito delle loro quote l'Assemblea deliberi: quanto si sta cercando oggi di prevedere giunge anzi con un grave ritardo, di molte legislature.

Quanto alle ipotesi avanzate dal relatore Pisicchio, osserva che la prima, benchè più affascinante, risulta insoddisfacente perché rimette comunque alla Conferenza dei capigruppo – e quindi, alla fine, alla maggioranza – la decisione sulla ricalendarizzazione di un provvedimento in quota opposizione, rinviato in Commissione, anche quando sia scaduto il nuovo termine imposto alla nuova sede referente. La seconda soluzione ha invece il pregio di prevedere quasi una sorta di automatismo nell'iscrizione in calendario, ma non garantisce che l'esame in sede referente sia effettivamente compiuto.

In questo quadro, prospetta l'ipotesi di integrare la prima ipotesi con la previsione dell'inserimento in calendario della proposta rinviata in Commissione allo scadere del termine stabilito per la nuova fase referente, senza alcuna discrezionalità da parte della Conferenza dei Capigruppo.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, osserva come, in realtà, la relazione del collega Pisicchio non escluda, a suo avviso, anche una ulteriore ipotesi, quella che risulta cioè dalla combinazione delle due soluzioni specificamente illustrate, ossia la previsione di un termine per la nuova fase referente a seguito del rinvio in Commissione e, poi, la possibilità dell'iscrizione in calendario « fuori quota », su richiesta del gruppo interessato, in limiti che garantiscano comunque un corretto rapporto fra maggioranza e opposizione negli strumenti della programmazione dei lavori.

Andrea GIORGIS sottolinea la necessità di una disciplina regolamentare equilibrata, che garantisca cioè, al contempo, sia il diritto delle opposizioni di vedere portata al voto dell'Aula una propria proposta, sia quello della maggioranza a guidare i lavori in Assemblea e in sede di deter-

minazione degli strumenti della programmazione. Il punto di equilibrio non è facile: ricorda che nella proposta di riforma regolamentare adottata come testo base in Giunta all'inizio della legislatura – purtroppo non approdata ad un risultato utile – tale punto di equilibrio fu individuato, da una parte, nella garanzia della certezza, per una certa quota di progetti di legge delle opposizioni, di giungere alla deliberazione dell'Assemblea – principio che ritiene assolutamente condivisibile – e, dall'altra, da una riscrittura complessiva e organica di molte norme, che comprendeva anche una serie di garanzie dei tempi di conclusione dell'esame di progetti di legge della maggioranza.

Ora, se è senz'altro giusto muoversi sul piano interpretativo, ove ciò sia possibile, per cercare di anticipare alcune soluzioni, occorre farlo con equilibrio, cioè senza decontestualizzare le singole misure a favore delle opposizioni ipotizzate in sede di riforma del Regolamento dal complesso di quella riforma, evitando eccessi nell'interpretazione evolutiva e creatrice. In proposito, ha la sensazione che la seconda ipotesi formulata dal relatore si spinga oltre i limiti dell'attività interpretativa – che pur sempre presuppone una norma regolamentare dalla cui formulazione deve essere possibile ricavare la soluzione prefigurata in via ermeneutica – e finisca per essere invece una vera e propria innovazione. Di questo, del resto, sembra consapevole lo stesso relatore, che l'ha presentata come un'ipotesi sperimentale, sottoposta ad un'intesa politica: a questo proposito, sottolinea peraltro di essere rimasto colpito dalla posizione contraria prima espressa dal collega Vito, pur appartenente all'opposizione.

Ritiene meritevole di un approfondimento, che si riserva di compiere, la prima ipotesi, anzitutto per verificarne la natura effettivamente interpretativa: ciò anche nell'ottica di venire incontro a una domanda delle minoranze che ritiene ragionevole e meritevole di risposta e di contribuire a creare così quel clima di mag-

giore concordia sulle regole fra maggioranza e opposizioni auspicato prima dal collega Melilla.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, ritiene che la via interpretativa sia percorribile in questa circostanza, come lo è stata nel 2000, quando fu individuata la soluzione del disabbinamento, pur'essa non direttamente prevista nel Regolamento.

Richiama la rilevanza della questione oggi all'esame della Giunta, su cui peraltro tutti i gruppi concordano e alla luce della quale auspica che la Giunta medesima voglia esplorare fino in fondo la praticabilità della via interpretativa, su cui pure qualcuno, nella discussione odierna, ha anzitempo posto un veto: si tratta del resto, allo stato, dell'unica strada praticabile, posto che quella della riforma regolamentare, ipotizzata all'inizio della legislatura, è risultata poi, come è noto, impercorribile.

Raffaello VIGNALI concorda sulla necessità di inquadrare il tema oggetto di approfondimento in un contesto più complessivo di riforma, di cui il Regolamento ha, a suo avviso, bisogno, anche a prescindere dall'esito del prossimo *referendum* costituzionale, come del resto dimostrato dall'ampio testo elaborato in Giunta per il Regolamento all'inizio della legislatura, del quale bisognerebbe riprendere l'esame.

Prima di esprimersi sulle due soluzioni proposte dal relatore, ritiene sia necessario disporre del tempo per studiarle, aggiornando la discussione, anche a breve. Fin d'ora, però, gli sembra che la seconda ipotesi non possa agevolmente considerarsi un'interpretazione delle norme vigenti, a differenza di quanto poteva dirsi della soluzione del disabbinamento, adottata nella XIII legislatura, a suo avviso più coerente con la disciplina regolamentare delle quote di opposizione. Il carattere sperimentale di questa disciplina, richiamato dal relatore, ne conferma del resto la natura innovativa, così come è stato per le altre discipline sperimentali approvate in questa legislatura (richiama in proposito il codice di condotta dei deputati).

A prescindere da ciò, ritiene comunque che la seconda soluzione ipotizzata dal relatore determini una considerevole alterazione sostanziale delle quote garantite all'opposizione, che lieviterebbero significativamente, ben al di là dei limiti regolamentari. In questo senso, sembrerebbe preferibile la prima soluzione.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, dopo aver precisato che nella relazione del collega Pisicchio si prevede un limite massimo ai provvedimenti iscrivibili fuori quota, proprio per non alterare quell'equilibrio fra maggioranza ed opposizione cui il collega Vignali ha fatto riferimento e che va preservato, chiede al relatore se intenda fornire ulteriori elementi di valutazione alla luce degli interventi svolti.

Pino PISICCHIO, *relatore*, prende atto degli elementi emersi nel corso del dibattito che lo inducono a proseguire un lavoro istruttorio che possa dare soluzione al problema esposto, che evidentemente attiene ad un punto nodale della vita parlamentare e cioè a quello della definizione dello statuto delle opposizioni.

Quanto alle osservazioni formulate con particolare riferimento alla seconda delle proposte interpretative da lui avanzate, si rende conto che si tratta, nella sua integrità, di una prospettiva dinamicamente evolutiva delle norme e del sistema regolamentare in tema di diritti delle opposizioni, e che può strutturarsi solo ove essa sia sostenuta da una convenzione pattizia tra tutte le forze politiche, che sia capace di guardare alla dimensione generale del problema, affrancandosi dalle contingenti circostanze politiche. In assenza di questa dimensione pattizia, la soluzione manifesta evidentemente la sua difficile praticabilità.

Proseguirà dunque il suo lavoro istruttorio per consegnare ad una successiva riunione una proposta che, partendo da quelle che ha già elaborato ed in particolare dalla prima, si muova nei confini più certi del dettato regolamentare e delle prassi già sperimentate: d'altronde si tratta di dare una soluzione ad un problema

insorto qui ed ora e, per quanto sarebbe stato auspicabile ed assai opportuno operare a quadro costituzionale certo e consolidato, non si può sfuggire alla necessità di dare risposta ad esigenze concrete che chiamano in ogni caso in gioco il corretto funzionamento della democrazia parlamentare.

Andrea GIORGIS desidera precisare che con il suo precedente intervento non ha inteso in alcun modo istituire un collegamento tra il tema della tutela delle opposizioni e la riforma costituzionale in attesa di approvazione per via referendaria; il tema dello statuto delle opposizioni è infatti un tema che presenta una sua consistenza e sostanza autonoma, cruciale per un buon funzionamento di una democrazia parlamentare: si tratterà di valutare quali siano gli strumenti e le fonti più idonei a rendere ancora più concreta questa tutela, che, ribadisce, prescinde dal contenuto specifico delle disposizioni costituzionali oggetto della consultazione referendaria indetta ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione e dall'esito di questa.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, prende atto della precisazione resa dal collega Giorgis, non ritenendo, peraltro, che sia stato il suo intervento ad ingenerare quel tipo di dubbio che ha inteso comunque chiarire. In vista della rielaborazione della proposta preannunciata dal relatore Pisicchio alla luce degli elementi emersi nel dibattito odierno, rinvia dunque il seguito della discussione ad una prossima seduta.

Desidera ora informare la Giunta di una questione che le è stata sottoposta con una lettera inviata il 20 ottobre scorso dai Presidenti delle Commissioni Ambiente e Attività produttive.

I Presidenti delle due Commissioni hanno chiesto di valutare la possibilità di un'interpretazione adeguatrice dell'articolo 49, comma 3, del Regolamento, nella parte in cui prevede – quale modalità di svolgimento dello scrutinio segreto in Commissione (nel voto sulle proposte di nomina) in mancanza del sistema elettronico – il sistema delle urne e delle palline.

Fa presente che con questo sistema sono predisposte, per ogni votazione, due urne e sono consegnate ad ogni deputato, chiamato con l'appello nominale, due palline, una bianca e una nera, da deporre separatamente nelle urne (a seconda che la pallina venga immessa nell'urna dello stesso colore o nell'altra, si dà per espresso voto favorevole o contrario).

La richiesta dei Presidenti si fonda sulla complessità e lunghezza di tale procedura di voto, specie quando sono effettuate contestualmente più votazioni (in caso di 4 votazioni, come quello più recente ricordato dai Presidenti, 8 urne e 8 palline); sulla difficoltà di garantire l'effettiva e piena segretezza del voto; sulla facilità con la quale il votante può commettere errori nel deporre le palline, determinando conseguenti difficoltà nello scrutinio.

I Presidenti Realacci ed Epifani propongono di adottare, in alternativa alle urne e palline – e come da decenni accade al Senato (in presenza di un apparato normativo del tutto analogo a quello della Camera) – la distribuzione a ciascun deputato di una scheda recante le possibili opzioni di voto (favorevole o contrario alla proposta in votazione), ossia il sistema prefigurato dalla Giunta per il Regolamento nello schema di riforma. Ciò mediante un'interpretazione della norma coerente con la sua ratio che è quella di garantire la segretezza del voto.

Ritiene che la questione sia meritevole di un approfondimento, che affida al collega Giorgis perché riferisca nella prossima riunione.

La seduta termina alle 15.45.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4110, di conversione in legge del decreto-legge n. 193 del 2016, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.	
Audizione di rappresentanze sindacali del gruppo Equitalia	13
Audizione dell'Amministratore delegato di Equitalia SpA, Ernesto Maria Ruffini	13
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Dottor Francesco Greco	13
Audizione dei rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti	13
Audizione del Professor Stefano Loconte	14
Audizione dei rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili	14
Audizione dei rappresentanti del Corpo della Guardia di finanza	14
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 2 novembre 2016.

Audizioni informali nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4110, di conversione in legge del decreto-legge n. 193 del 2016, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.

Audizione di rappresentanze sindacali del gruppo Equitalia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 11.10.

Audizione dell'Amministratore delegato di Equitalia SpA, Ernesto Maria Ruffini.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.15 alle 12.15.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Dottor Francesco Greco.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.15 alle 13.10.

Audizione dei rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.25.

Audizione del Professor Stefano Loconte.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.25 alle 14.

Audizione dei rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.35.

Audizione dei rappresentanti del Corpo della Guardia di finanza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	15
Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica. Atto n. 328 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	15
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari. Atto n. 338 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	16
ALLEGATO (Proposta di parere del relatore)	17
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. Emendamenti C. 4080 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere)	16

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 novembre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica.

Atto n. 328.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 ottobre 2016.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, anche tenuto conto dell'esigenza di attendere l'espressione del parere della Conferenza unificata, che risulta ormai imminente, si riserva di elaborare nei prossimi giorni una proposta di parere, che si impegna a trasmettere in via informale a tutti i gruppi, in vista della discussione che avrà luogo nella prossima seduta.

Federica DIENI (M5S), manifestando la contrarietà del suo gruppo al provvedi-

mento in esame, preannuncia la presentazione di una proposta alternativa di parere, con la quale fa presente che saranno messi in rilievo i numerosi profili di criticità del testo. Rileva, infatti, che il provvedimento rischia di « affossare » la pubblica amministrazione, accentrando i poteri di scelta dei dirigenti nella mani di una commissione di emanazione governativa.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, rilevato che la deliberazione di competenza della Commissione avrà luogo nella prossima settimana, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari.

Atto n. 338.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 ottobre 2016.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato*), su cui auspica si registri il consenso dei gruppi.

Federica DIENI (M5S) auspica che sia data la possibilità ai gruppi di approfondire i contenuti della proposta di parere del relatore.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente che, non essendovi obiezioni, la deliberazione di competenza della Commissione avrà luogo nella giornata di domani. Nessun altro chiedendo di inter-

venire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 2 novembre 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 2 novembre 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 15.45.

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo.

Emendamenti C. 4080 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari. (Atto n. 338).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari. (Atto n. 338);

ricordato che il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 ed in particolare del relativo Allegato B, punto 41, che ha delegato il Governo a recepire la direttiva 2014/66/UE;

preso atto che la XIV Commissione ha espresso in data 19 ottobre 2016 parere

favorevole con osservazioni e che la V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) in data 26 ottobre 2016 ha valutato favorevolmente lo schema in esame;

rilevato che la direttiva 2014/66/UE, che il provvedimento in esame intende attuare, ha l'obiettivo di agevolare i trasferimenti intra-societari per i lavoratori non comunitari di società transnazionali con sedi al di fuori dell'Unione europea;

rilevato, infine, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che lo schema di decreto in esame incide sulla materia «immigrazione» che rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *b*),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti. Atto n. 344 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	18
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso. Atto n. 345 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	19
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di coordinamento in materia penale. Atto n. 346 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>) .	19

SEDE CONSULTIVA:

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	19
---	----

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. C. 3671-bis Governo, C. 3609 Fabbri e C. 3884 Fanucci (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione come testo base del disegno di legge C. 3671-bis</i>)	22
--	----

RISOLUZIONI:

7-01123 Berretta: Sulla stipulazione di accordi di collaborazione tra i tribunali e la commissione nazionale per il diritto di asilo e le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (<i>Discussione e rinvio</i>)	22
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24
---	----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 novembre 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello

stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti. Atto n. 344.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 27 ottobre scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Atto n. 345.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 27 ottobre scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di coordinamento in materia penale.

Atto n. 346.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 27 ottobre scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 novembre 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il Sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.

C. 4110 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, fa presente che il provvedimento in esame, collegato alla manovra di finanza pubblica, è diretto a convertire in legge il decreto – legge n. 193 del 2016, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.

Rammenta che l'esame della Commissione Giustizia è limitato alle parti di propria competenza che sono da individuare negli articoli 4, comma 3, 7 e 9.

In particolare, segnala che l'articolo 4 stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA l'abrogazione della comunicazione dell'elenco clienti e fornitori (spesometro) e l'introduzione di due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi: la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute; la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. È modificato l'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010, prevedendo che i soggetti passivi IVA trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, ogni tre mesi (scadenze: 31 maggio, 31 agosto, 30 novembre e 28 febbraio), i dati di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento, incluse le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. Viene quindi introdotto nel richiamato decreto-legge l'articolo 21-*bis* che stabilisce che, con gli stessi termini e le stesse modalità previste dall'articolo 21, devono essere comunicati i dati delle liquidazioni periodiche IVA. Sono inoltre richiamate le norme che disciplinano le modalità per il calcolo e il versamento dell'imposta. Il comma 3 dell'articolo 4 contiene la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione di quanto stabilito negli articoli

21 e 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010. Per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, prevista dall'articolo 21, si applica la sanzione di 25 euro, con un massimo di euro 25.000. Non si applica la disciplina prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997, n. 472, in caso di concorso e continuazione della violazione di norme tributarie: pertanto le sanzioni per le singole fatture omesse o errate si devono sommare singolarmente. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione prevista dall'articolo 21-bis, si applica una sanzione da 5.000 a 50.000 euro. Tali sanzioni sono previste con l'aggiunta di due commi all'articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997, il quale contiene la disciplina delle sanzioni tributarie non penali. L'articolo 7, mediante l'introduzione dell'articolo 5-octies al decreto-legge n. 167 del 1990 – riapre i termini per esperire la procedura di *voluntary disclosure* in una finestra temporale che va dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto – legge) al 31 luglio 2017. Essa trova applicazione, sia per l'emersione di attività estere, sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali. Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016 (comma 1, lettera a), del nuovo articolo 5-octies del decreto-legge n. 167 del 1990). Analogamente alle norme varate nel 2014, le disposizioni prevedono lo slittamento dei termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, nonché di contestazione delle sanzioni (comma 1, lettera b), del nuovo articolo 5-octies).

Fa presente che, per le attività e gli investimenti esteri oggetto della nuova procedura, è possibile usufruire di un esonero dagli obblighi dichiarativi, limitatamente al 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria, purché tali informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento all'istanza di *voluntary disclosure* e purché si versi in unica soluzione (entro il 30 settembre 2017) quanto dovuto a titolo di imposte,

interessi e sanzioni (comma 1, lettera c), del nuovo articolo 5-octies). La norma chiarisce inoltre la non punibilità delle condotte di autoriciclaggio se commesse in relazione a specifici delitti tributari fino al versamento delle somme dovute per accedere alla procedura (comma 1, lettera d), del nuovo articolo 5-octies).

Rispetto alla *voluntary disclosure* disciplinata nel 2014, sottolinea che è prevista una diversa procedura: il contribuente provvede spontaneamente a versare in unica soluzione (entro il 30 settembre 2017) o in un massimo di tre rate (di cui la prima entro il 30 settembre 2017), il quantum dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni. La procedura antecedente contemplava, invece, la presentazione di una apposita richiesta all'Amministrazione finanziaria e la fornitura della relativa documentazione; l'Agenzia delle entrate avrebbe poi provveduto ad emettere avviso di accertamento, ovvero ad invitare il contribuente all'adesione spontanea. Il versamento delle somme dovute comporta i medesimi effetti previsti dalla precedente *voluntary disclosure*, sia sotto il profilo penale, sia con riferimento al versante sanzionatorio amministrativo (non punibilità per alcuni reati e riduzione delle sanzioni). Gli effetti favorevoli penali e sanzionatori decorrono dal versamento in unica soluzione o della terza rata. L'Agenzia delle entrate comunica l'avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria (comma 1, lettera e), del nuovo articolo 5-octies).

Rammenta che le norme disciplinano, poi, le conseguenze per il mancato o insufficiente versamento delle somme dovute entro i termini di legge: in tal caso, l'Agenzia può esperire le procedure dell'adesione all'invito a comparire, secondo le norme vigenti prima del 31 dicembre 2015, già abrogate dalla legge di stabilità 2015 nell'alveo della complessiva riforma del ravvedimento operoso (comma 1, lettera f), del nuovo articolo 5-octies).

Con riferimento alle conseguenze sanzionatorie del mancato o insufficiente versamento spontaneo, evidenzia che le

norme differenziano il trattamento riservato al mancato versamento da quello previsto per il versamento insufficiente; inoltre, per il caso di insufficiente versamento, sono previste conseguenze diverse secondo lo scostamento dal quantum dovuto (comma 1, lettera *g*), del nuovo articolo 5-*octies*). Sono poi previste agevolazioni sanzionatorie e procedurali (eliminazione del raddoppio dei termini di accertamento) in specifiche ipotesi di stipula o di entrata in vigore di trattati internazionali volti all'effettivo scambio di informazioni fiscali (comma 1, lettera *h*) e comma 2, del nuovo articolo 5-*octies*).

Evidenzia altresì che viene disciplinata, quindi, una nuova ipotesi di reato, attribuendo rilevanza penale alle condotte di chiunque, fraudolentemente, si avvalga della procedura di collaborazione volontaria per far emergere attività finanziarie e patrimoniali o contanti provenienti da reati diversi da quelli per cui la *voluntary* preclude la punibilità (comma 1, lettera *i*), del nuovo articolo 5-*octies*). Analogamente a quanto disposto dalla legge n. 186 del 2014, la procedura si estende ai soggetti non destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale autori di violazioni dichiarative per attività detenute in Italia, ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'IRAP e dell'IVA, nonché alle violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Fa presente che disposizioni specifiche sono previste nel caso in cui la collaborazione volontaria sia esperita con riferimento a contanti o valori al portatore (comma 3 del nuovo articolo 5-*octies*). A tale ultimo riguardo è previsto che in tal caso i contribuenti rilasciano, unitamente alla presentazione dell'istanza, una dichiarazione in cui attestano che l'origine di tali valori non deriva da reati diversi da quelli previsti dall'articolo 5-*quinquies*, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge n. 167 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione, di omesso versamento di ritenute certificate e

di omesso versamento IVA; riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ove commesse in relazione alle citate fattispecie delittuose tributarie); provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, all'apertura e all'inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all'interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi; provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati al versamento dei contanti e al deposito valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura.

Per i professionisti e intermediari che assistono i contribuenti nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, rammenta che restano fermi gli obblighi antiriciclaggio. A tal fine, in occasione degli adempimenti previsti per l'adeguata verifica della clientela, i contribuenti dichiarano modalità e circostanze di acquisizione dei contanti e valori al portatore oggetto della procedura. Il comma 2 dell'articolo 7 dispone che le norme attuative delle nuove disposizioni introdotte nel decreto-legge n. 167 del 1990 siano adottate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. In tale contesto il comma 3 introduce disposizioni in tema di potenziamento dell'attività di accertamento fiscale da parte degli enti locali: in particolare si pongono a carico dei comuni specifici obblighi informativi nei confronti dell'Agenzia delle entrate, con riferimento alle richieste di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati.

Segnala che l'articolo 9 autorizza fino al 31 dicembre 2016 la somma di euro 17.388.00 per la partecipazione di personale militare all'operazione di supporto sanitario in Libia – operazione «Ippocrate» ed all'operazione delle Nazioni Unite *United Nations Support mission in*

Lybia (UNSMIL), nel disciplinare i profili normativi connessi alle missioni e prevede per specifici aspetti – quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale – una normativa strumentale al loro svolgimento, individuata essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente. Si tratta quindi di applicare una serie di disposizioni già previste per altre missioni simili.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 novembre 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.20.

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.

C. 3671-bis Governo, C. 3609 Fabbri e C. 3884 Fanucci.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione come testo base del disegno di legge C. 3671-bis).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 ottobre scorso.

David ERMINI (PD), relatore, chiede che venga adottato come testo base il disegno di legge di iniziativa governativa C. 3671-bis.

La Commissione approva la richiesta del relatore.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in titolo per le ore 15 di lunedì 21 novembre prossimo. Nessun altro chiedendo di in-

tervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

RISOLUZIONI

Mercoledì 2 novembre 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

7-01123 Berretta: Sulla stipulazione di accordi di collaborazione tra i tribunali e la commissione nazionale per il diritto di asilo e le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

(Discussione e rinvio).

La seduta comincia alle 14.25.

Giuseppe BERRETTA (PD) fa presente che la portata dei flussi migratori costituisce un dato epocale, destinato a trasformarsi da emergenza in dato sempre più strutturale e l'impatto di questi sul nostro sistema richiede la massima trasparenza delle procedure amministrative e giudiziarie; tutto ciò all'interno di un contesto di massima efficienza del sistema di scambi informativi tra le istituzioni a vario titolo coinvolte. Per quanto riguarda il riconoscimento del diritto di asilo, costituzionalmente protetto, e il tema della protezione internazionale, osserva che il legislatore ha previsto un sistema « bifasico » (una prima fase, amministrativa, di fronte alla commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, una eventuale seconda fase di opposizione giurisdizionale – impugnazione al diniego, di fronte all'autorità giudiziaria), che consente al richiedente protezione internazionale di adire il giudice solo proponendo ricorso contro il diniego totale o parziale della sua domanda. Sottolinea che nella fase amministrativa con la commissione territoriale, lo

straniero ha la facoltà di farsi assistere a proprie spese da un avvocato, mentre nella successiva (ed eventuale) fase giurisdizionale deve essere assistito da un difensore e può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato se ricorrono le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (articolo 16). Rammenta che, ultimata la fase amministrativa, qualora la commissione territoriale non abbia accolto la domanda di protezione internazionale, ovvero quando la Commissione nazionale per il diritto di asilo abbia (a norma degli articoli 9, 13, 15 e 18 del decreto legislativo n. 251 del 2007) revocato o dichiarato la cessazione dello status di protezione internazionale in precedenza riconosciuto dalla Commissione territoriale, è consentito al richiedente di adire il giudice ordinario. Segnala che il decreto legislativo n. 150 del 2011 ha modificato i commi 1 e 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo del 2008, ed abrogato i commi da 3 a 14 dell'articolo 35, optando per il giudizio sommario di cognizione, prevedendo, all'articolo 19, comma 1, che le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 siano regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal medesimo articolo. Fa presente che il nuovo articolo 35 del decreto legislativo n. 25 del 2008, comma 1, prevede dunque che, avverso le decisioni della Commissione territoriale e della Commissione nazionale, è ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria e che il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e gli sia stata riconosciuta esclusivamente la protezione sussidiaria (comma 1), mentre il comma 2 rinvia all'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2011 per la disciplina di tali controversie. Sottolinea come l'articolo 19, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2011 attribuisca al giudice naturale la pienezza dei poteri istruttori necessari per la definizione della controversia, anche per quanto riguarda la ricerca delle notizie utili alla definizione della situazione so-

ciale del Paese di provenienza dello straniero. Evidenzia che il numero dei procedimenti *ex* articolo 35 del decreto legislativo n. 25 del 2008 e articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2011 vanno, dunque, aumentando esponenzialmente. Fa presente che presso il tribunale di Catania, dove la pressione è stata fortissima, (solo alla data del 29 settembre 2015, erano pendenti complessivamente circa 3.029 procedimenti di questa natura) in considerazione della mole di procedimenti pendenti, della carenza di organico, che non consentiva all'ufficio giudiziario di ottemperare in tempi brevi alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di rito nei confronti della competente commissione, dello stato di attuazione del processo civile telematico dei miglioramenti in termini di certezza delle tempistiche di notificazione e deposito conseguiti in questi anni grazie alla sua applicazione e dello stato di informatizzazione delle commissioni che redigevano e sottoscrivevano già allora i verbali delle audizioni con modalità telematiche, è stato sottoscritto, con il benestare del Ministero della giustizia, un « Accordo di Collaborazione per il miglioramento dell'efficienza del processo e per l'innovazione nella gestione degli scambi informativi-documentali nelle controversie *ex* articolo 35 decreto legislativo n. 25 del 2008 e articolo 19 decreto-legge n. 150 del 2011 », tra il tribunale di Catania e la Commissione nazionale per il diritto di asilo e le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Sottolinea come l'accordo in questione aveva ad oggetto il miglioramento delle procedure relative al diritto di asilo nei rapporti tra le istituzioni coinvolte, nonché l'efficienza del processo e l'innovazione nella gestione degli scambi informativi-documentali nelle controversie *ex* articolo 35 del decreto legislativo n. 25 del 2008 e articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2011, e la piena condivisione dei dati informativi nella disponibilità delle parti, anche per mezzo della regolazione della comunicazione di atti processuali e dello scambio informativo e

documentale tra le parti, nella direzione della massima efficienza e rapidità nelle trasmissioni, così da consentire la riduzione dei tempi di definizione della posizione dello straniero, per mezzo di una comunanza di modalità nell'utilizzo delle strumentazioni tecnologiche a loro disposizione nel rispetto dei principi del codice dell'amministrazione digitale e delle soluzioni PCT quando tecnicamente adottabili. Rammenta che la Commissione nazionale, ad esempio, nell'accordo, si impegnava ad attivare, in via sperimentale, la condivisione delle informazioni sui Paesi d'origine (C.O.I.) dei richiedenti protezione internazionale, nelle proprie disponibilità, con il tribunale interessato, mentre il tribunale di Catania a condividere le ordinanze conclusive dei procedimenti, al fine di rendere nota la giurisprudenza di sezione in materia; inoltre si prevedevano appositi periodi formativi destinati ai soggetti coinvolti. Osserva, inoltre, che si è trattato di un esperimento che, a risorse invariate, ha rappresentato un modello di organizzazione e velocizzazione della giurisdizione.

Ciò premesso, nel sottolineare la necessità che sulla questione oggetto del suo atto di indirizzo sia avviato dalla Commissione un ciclo di audizioni, in particolare, con il coinvolgimento del presidente del tribunale di Catania e di esponenti della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, ritiene che il Governo debba assumere iniziative per promuovere ed

implementare presso i tribunali forme di sperimentazione simili a quella descritta in premessa, le quali, a fronte del crescente contenzioso giudiziario che si registra in materia di protezione internazionale e alle conseguenti difficoltà che ne derivano per gli uffici giudiziari, possono rappresentare una buona prassi funzionale e organizzativa al fine di gestire l'emergenza nonché i procedimenti in corso in modo efficiente, veloce ed efficace.

Donatella FERRANTI, *presidente*, concorda con il collega Berretta, circa la necessità che la Commissione proceda allo svolgimento di un ciclo di audizioni sulla materia oggetto della risoluzione Berretta 7-01123.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE, si riserva di intervenire all'esito dell'attività conoscitiva che sarà espletata dalla Commissione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	25
DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	25
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	28
ERRATA CORRIGE	28

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 novembre 2016. — Presidenza del presidente, Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giocchino Alfano.

La seduta comincia alle 15.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.

C. 4110 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che, su richiesta del Governo, il provvedimento è da considerarsi collegato alla manovra di finanza pubblica.

Andrea CAUSIN (AP), *relatore*, introduce l'esame del provvedimento evidenziando, preliminarmente, che il decreto-legge è composto da 15 articoli, raggruppati in tre capi, cui si aggiunge la disposizione sull'entrata in vigore. In dettaglio, il Capo I (articoli 1-3) reca misure urgenti in materia di riscossione delle entrate tributarie; il Capo II (articoli 4-7) detta disposizioni per il recupero dell'evasione fiscale, nonché altre misure urgenti in materia fiscale; il Capo III (articoli 8-15) dispone il finanziamento di alcuni interventi dovuti ad esigenze indifferibili.

Rileva che riguarda le materie di competenza della Commissione difesa l'articolo 9, compreso tra le disposizioni del Capo III. In particolare, il comma 1 autorizza fino al 31 dicembre 2016 la spesa di 17.388.000 euro per la partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia denominata « Operazione Ippocrate » e alla missione delle

Nazioni Unite denominata « *United Nation Support Mission in Lybia (UNSMIL)* ».

Ricorda, quindi, che il Parlamento è stato informato della missione « Ippocrate » dai Ministri della difesa e degli affari esteri in occasione delle comunicazioni del Governo rese alle Commissioni congiunte Affari esteri e Difesa della Camera e del Senato lo scorso 13 settembre 2016. Successivamente, nella medesima giornata, le Commissioni III e IV della Camera hanno approvato la risoluzione Quartapelle e Moscatt n. 8-00200, impegnando il Governo a dare piena attuazione agli indirizzi oggetto delle comunicazioni rese alle Commissioni in relazione alla Libia; a provvedere, in particolare, alla costruzione di strutture ospedaliere campali militari, prevedendo anche l'impiego di militari in grado di garantire la sicurezza del personale sanitario operante; e a tenere costantemente informato il Parlamento sugli sviluppi della situazione. Analoga risoluzione è stata approvata anche dalle Commissioni riunite 3^a e 4^a del Senato.

Evidenzia che la missione « Ippocrate » consiste nello schieramento, presso l'aeroporto di Misurata, di una struttura ospedaliera da campo completa di personale medico e infermieristico, comprensiva della necessaria protezione e del supporto logistico, per un totale di circa trecento unità. Al riguardo, ricorda che in occasione delle comunicazioni del 13 settembre la ministra Pinotti ha precisato che la quota di personale per la funzione sanitaria vera e propria sarà composta da sessantacinque medici e infermieri; che una seconda quota sarà composta da centotrentacinque unità per la funzione di supporto logistico generale; e che una terza ed ultima quota, composta da cento unità, fungerà da forza di protezione (*force protection*). Nel caso, poi, si dovesse verificare l'esigenza di un'evacuazione strategica, è stato previsto un dispositivo di sicurezza costituito dallo schieramento, nello stesso aeroporto di Misurata, di un velivolo C-27J e dallo stazionamento di

una nave della missione Mare sicuro al largo delle coste libiche, con compiti di supporto e di protezione aggiuntiva.

Quanto alla missione UNSMIL, ricorda che la missione – che prevede l'impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia allo scopo di assistere e sostenere gli sforzi nazionali libici nella fase successiva al conflitto, e cooperare per il ripristino della sicurezza e l'ordine pubblico attraverso l'affermazione dello stato di diritto, il dialogo politico e la riconciliazione nazionale – è stata decisa dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite con la risoluzione 2009 del 2011, su richiesta delle autorità libiche del tempo, che, dopo sei mesi di conflitto armato, avevano chiesto il sostegno della comunità internazionale nella fase di transizione successiva alla guerra civile. Il mandato della missione – che ha in sostanza lo scopo di aiutare la Libia nella transizione verso un ordinamento democratico – è stato successivamente modificato ed esteso. Come noto la missione è guidata da un rappresentante speciale del Segretario generale dell'ONU, prima Bernardino Leon e oggi Martin Kobler, il quale è assistito dal generale italiano Paolo Serra in veste di consigliere per gli aspetti militari e di sicurezza. Il mandato di Kobler e di UNSMIL è stato da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2016 con la risoluzione n. 2291 del 2016. Segnala che l'Italia ha partecipato alla missione con l'invio di proprio personale, anche civile, fino al 30 settembre 2015.

Infine, il comma 2 dell'articolo 9, al fine di individuare la normativa applicabile al personale impiegato nelle missioni stesse, opera, secondo un procedimento oramai consueto nei decreti-legge recanti la proroga delle missioni internazionali, un rinvio alle disposizioni già previste dall'ordinamento vigente in materia di personale, in materia penale, nonché a quelle in materia contabile. Osserva, tuttavia, che si tratta dell'ultimo rinvio di questo genere poiché il 31 dicembre prossimo entrerà in vigore la cosiddetta legge quadro sulle missioni internazionali (legge

n. 145 del 2016) che reca una disciplina organica riguardante le missioni internazionali, con particolare riferimento ai profili concernenti il trattamento economico e normativo del personale impegnato in tali missioni e ai molteplici e peculiari profili amministrativi che caratterizzano le missioni stesse.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO, ad integrazione di quanto già riferito dal relatore in merito alla missione delle Nazioni Unite denominata UNSMIL, precisa che l'Italia vi partecipa con due militari al seguito del generale Serra, consigliere per gli aspetti militari e di sicurezza del rappresentante speciale del Segretario generale dell'ONU. Aggiunge che in questo modo si è inteso tra l'altro dare seguito a un'indicazione venuta dalla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato, che il 17 giugno 2015 ha approvato una risoluzione sull'affare assegnato n. 557 (doc. XXIV, n. 50) con la quale invitava il Governo, tra l'altro, a continuare ad assicurare il pieno appoggio dell'Italia agli sforzi di mediazione dell'ONU, offrendo alla squadra dell'UNSMIL diretta dal Rappresentante speciale, Bernardino León, il massimo supporto possibile.

Donatella DURANTI (SI-SEL), dopo aver rammentato che il gruppo di SI-SEL votò contro la risoluzione Quartapelle e Moscatt n. 8-00200, che autorizzava la missione Ippocrate, sottolinea che, ad ogni modo, l'atto di indirizzo impegnava il Governo a tenere costantemente informato il Parlamento sugli sviluppi della missione stessa. Esprime, dunque, disappunto per il fatto che, a distanza di quasi due mesi, il Parlamento si trova nella condizione di dover autorizzare la spesa per la nuova missione senza che il Governo abbia mai fornito alcun aggiornamento sull'operazione né fornito ulteriori informazioni rispetto a quelle poche che sono state date in occasione delle comunicazioni del 13 settembre.

Osserva a questo riguardo che – mentre la ministra Pinotti aveva parlato di una

missione che operava con un solo velivolo e una sola nave, e precisamente con un velivolo C-27J e con una nave del dispositivo dell'operazione « Mare sicuro » – la relazione governativa che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame riporta che saranno impiegati in teatro due aeromobili, un mezzo navale e ben 209 mezzi terrestri: mezzi dei quali non sono chiariti la natura e la funzione nel teatro della missione. Chiede pertanto al rappresentante del Governo di fornire chiarimenti più dettagliati in ordine alle modalità di svolgimento della missione e all'impiego di tutti i mezzi anzidetti.

Conclude criticando la scelta del Governo di inserire la norma per il finanziamento della missione Ippocrate all'interno di un provvedimento a contenuto eterogeneo: per effetto di tale scelta, infatti, le Commissioni competenti, cioè Affari esteri e Difesa, sono private della possibilità di esaminare il provvedimento in sede referente, e devono limitarsi ad esprimere il proprio parere alle Commissioni Bilancio e Finanze.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P), nell'unirsi alle richieste di chiarimento della deputata Duranti, chiede, a sua volta, precisazioni in merito alle modalità di finanziamento delle due missioni e in particolare alle risorse che il Governo intende utilizzare per la copertura degli oneri delle stesse.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dopo aver chiarito che la Commissione proseguirà l'esame del provvedimento domani e lo concluderà martedì 8 novembre, osserva che il Governo potrà fornire i chiarimenti richiesti in altra seduta. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 2 novembre 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.45 alle 15.55.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 714 del 26 ottobre 2016, a pagina 83, prima colonna, tredicesima riga, sostituire il numero: « C. 3974 » con il seguente: « C. 3947 ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 120, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO:

Sui lavori della Commissione	29
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127 Governo (<i>Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione</i>)	29

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080 Governo, approvato dal Senato, ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	36
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	37

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 120, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 2 novembre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Intervengono il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 15.35.

Sui lavori della Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, come da prassi consolidata, con la presentazione del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, si intendono revocati tutti i pareri resi dalla Commissione bilancio in data anteriore al 29 ottobre 2016 relativamente a progetti di legge che comportino nuove o maggiori

spese o diminuzioni di entrate in anni successivi all'esercizio in corso, il cui *iter* nelle Commissioni di merito non sia ancora concluso.

Rammenta che la revoca discende dall'esigenza di valutare i provvedimenti alla luce delle previsioni contenute nei nuovi documenti di bilancio, al fine di verificarne la compatibilità con questi ultimi.

Restano, invece, fermi i pareri resi relativamente a progetti di legge privi di effetti finanziari e, in particolare, a quelli corredati dalla cosiddetta clausola di neutralità finanziaria.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

C. 4127 Governo.

(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata, ai sensi

dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, per l'espressione del parere alla Presidente della Camera in ordine alla verifica del contenuto proprio del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

Prima di iniziare la verifica del contenuto proprio del disegno di legge di bilancio, ritiene utile ricordare che la recente riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla disciplina contabile, che troveranno per la prima volta attuazione nel corso della presente sessione di bilancio.

Rammenta che, in tale quadro, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione bilancio ha adottato all'unanimità un documento contenente alcune linee guida di carattere procedurale che, come risulta dalla lettera trasmessa in data 28 ottobre 2016 dalla Presidente della Camera ai presidenti delle Commissioni permanenti, potranno senz'altro costituire un valido ausilio nell'applicazione delle disposizioni del Regolamento della Camera, come interpretate dalla Giunta per il Regolamento con il parere del 14 luglio 2010, soprattutto per quanto riguarda le modalità di esame del disegno di legge di bilancio nelle Commissioni permanenti nonché i criteri sulla emendabilità dello stesso alla luce della nuova disciplina contabile.

Come evidenziato nel citato documento, segnala che le più significative innovazioni introdotte alla disciplina contabile dalla legge n. 163 del 2016 riguardano sia l'articolazione che i contenuti della manovra di finanza pubblica. Per quanto riguarda l'articolazione della manovra, la novità più rilevante consiste nel fatto che sono stati accolti in un unico provvedimento (il disegno di legge di bilancio), composto da due sezioni, i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio) che, ai sensi della legislazione previgente, dovevano essere presentati alle Camere.

Per il nuovo disegno di legge di bilancio, per altro, a differenza di quanto avveniva per la legge di stabilità, non si prevede alcun vincolo di copertura finanziaria, posto che il bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 243 del 2012, soggiace ad una regola di equilibrio per effetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare deve risultare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Di tale coerenza si deve dare conto sia nella relazione tecnica che nella nota tecnico-illustrativa, allegate al disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, commi 12-*bis*, lettera c), e 12-*quater*, lettera a), della legge n. 196 del 2009.

Per quanto riguarda i contenuti della manovra, ricorda che l'articolo 21, comma 1-*quinquies*, della legge n. 196 del 2009, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio, stabilendo che essa, in ogni caso, non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del predetto disegno di legge. Si tratta di disposizioni che sostanzialmente riproducono i medesimi limiti di contenuto previsti dalla legislazione previgente per il disegno di legge di stabilità e che appaiono coerenti con la finalità assegnata alla prima sezione dall'articolo 21, comma 1-*bis*, della legge n. 196 del 2009, che è quella di disporre annualmente il quadro di riferimento finanziario per il nuovo triennio, sia attraverso la regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente, sia mediante le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

Per altro, segnala che un sostanziale ampliamento dei contenuti della manovra rispetto alla legge di stabilità deriva dal fatto che l'articolo 21, comma 1-*ter*, della legge n. 196 del 2009, nel definire i contenuti esclusivi della prima sezione, da un

lato ha previsto la possibilità di introdurre norme di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari con decorrenza nel triennio di riferimento (lettera *b*)), dall'altro non ha riprodotto i contenuti della disposizione di cui all'abrogato articolo 11 della legge n. 196 del 2009, ai sensi della quale la legge di stabilità doveva indicare le sole norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa.

Venendo ora alla verifica del contenuto proprio del disegno di legge di bilancio, ricorda che nell'ordinamento parlamentare il predetto contenuto proprio rileva sia ai fini dello stralcio delle disposizioni estranee, rimesso al Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, sia quale criterio da impiegare per la valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative nel corso dell'esame parlamentare. Le proposte emendative inammissibili, infatti, sono quelle che hanno ad oggetto materia estranea al contenuto proprio del disegno di legge di bilancio o che presentano una copertura finanziaria non conforme alla vigente disciplina contabile. Sono, ovviamente, sempre ammissibili per materia le proposte emendative volte a modificare disposizioni già presenti nel disegno di legge di bilancio.

In questa sede, rileva che si effettuerà inoltre una prima valutazione anche in merito alla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici, sulla base degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica, conformemente alla nuova disciplina contabile.

Alla luce di tali criteri, fa presente innanzitutto che il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, trasmesso dal Governo alla Camera, si compone di 105 articoli.

Per quanto concerne i profili finanziari, la relazione tecnica reca elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici. In particolare, la relazione tecnica

espone una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto della pubblica amministrazione programmatico, che rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. Si tratta in sostanza, come risulta dalla medesima relazione tecnica, del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal quadro generale riassuntivo del disegno di legge di bilancio, e l'indebitamento netto programmatico dello Stato, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto dello Stato, e del raccordo tra il predetto indebitamento netto e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso. La relazione tecnica, in particolare, illustra i passaggi successivi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato, permettono di definire gli obiettivi programmatici in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo. In definitiva, dalla tavola di raccordo emerge che, in corrispondenza di un saldo netto da finanziare risultante dal disegno di legge di bilancio pari a circa 39 miliardi nel 2017, 27 miliardi nel 2018 e 9 miliardi nel 2019, l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni si attesta a circa 40 miliardi nel 2017, 20 miliardi nel 2018 e 3 miliardi nel 2019. Tali valori del saldo netto appaiono coerenti sia con il livello massimo del saldo netto da finanziare fissato dall'articolo 1 del disegno di legge di bilancio, sia con l'indebitamento netto programmatico, come risultante dai valori tendenziali riportati nella Nota di aggiornamento del DEF 2016, modificati alla luce degli effetti complessivi della manovra, come rappresentati dal prospetto riepilogativo allegato al disegno di legge di bilancio 2017.

Per quanto riguarda le disposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio, segnala quanto segue:

L'articolo 20, che prevede che, al fine di migliorare la capacità di progettazione e realizzazione degli investimenti, non si applichino ad ANAS, per il triennio 2017-

2019, nei limiti delle disponibilità di bilancio della medesima società, le norme di contenimento della spesa per incarichi professionali strettamente riferiti alle attività tecniche di progettazione, monitoraggio e controlli tecnico-economici sugli interventi stradali, appare di carattere prevalentemente organizzatorio ed è privo di effetti finanziari quantificati;

l'articolo 62, che reca disposizioni in materia di esecuzione forzata in caso di contenzioso seriale e in materia di videoconferenza, appare di carattere ordinamentale ed è privo di effetti finanziari quantificati;

l'articolo 64, comma 2, che riconosce al comune di Lecce la somma di 8,52 milioni di euro nell'anno 2017, in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1291 del 12 marzo 2015, e la somma di 2,8 milioni di euro nell'anno 2018, appare di carattere localistico;

l'articolo 74, comma 6, che reca disposizioni relative al programma della procedura di amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA, integrando il contenuto del programma medesimo e modificando il termine per il rimborso del finanziamento statale di 300 milioni di euro previsto dal decreto-legge n. 191 del 2015, appare di carattere prevalentemente ordinamentale e non determina effetti per il bilancio dello Stato, come risulta dalla relazione tecnica;

l'articolo 74, commi 11 e 12, che concede la garanzia dello Stato, per un ammontare massimo di 97 milioni di euro, a favore di *Ryder Cup Europe LLP* per l'adempimento degli impegni assunti dalla Federazione Italiana Golf (FIG) in relazione al progetto *Ryder Cup 2022*, appare di carattere prevalentemente ordinamentale e risulta privo di effetti finanziari quantificati;

l'articolo 74, comma 13, che interviene sulle garanzie che può rilasciare il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezza-

tura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, appare di carattere prevalentemente ordinamentale;

l'articolo 74, comma 14, che autorizza una spesa di 15 milioni di euro per il 2017, 20 milioni di euro per l'anno 2018, 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, al fine di sostenere il progetto di localizzazione di apposito Centro dati nell'area della Manifattura Tabacchi di Bologna, appare di carattere localistico;

l'articolo 74, comma 15, che, al fine di consentire la riorganizzazione delle Soprintendenze speciali di Roma e Pompei, proroga il termine per la riorganizzazione, anche mediante soppressione, fusione o accorpamento, degli uffici dirigenziali, anche di livello generale, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, appare di carattere organizzatorio;

l'articolo 74, commi da 16 a 35, che reca disposizioni organizzatorie volte a consentire la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo di sci a marzo 2020 e i campionati mondiali di sci alpino «Cortina 2021», con particolare riferimento all'adeguamento della rete viaria e della rete ferroviaria nonché all'infrastrutturazione nella provincia di Belluno, autorizzando altresì la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021 per l'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno e la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 per la realizzazione di impianti a fune e nuove piste di discesa e la creazione di infrastrutture e servizi per lo sport, appare di carattere prevalentemente organizzatorio;

l'articolo 76, che reca disposizioni di interpretazione autentica relative all'articolo 1, comma 848, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), in materia di contribuzioni aggiuntive dovute dal sistema bancario al Fondo di risoluzione nazionale nella misura determinata dalla Banca d'Italia, appare di carattere ordinamentale.

Propone pertanto alla Commissione di sottoporre all'attenzione della Presidente della Camera, al fine delle decisioni da assumere ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, le predette disposizioni.

Rocco PALESE (Misto-CR), pur non contestando in linea di principio il carattere localistico della disposizione di cui all'articolo 64, comma 2, che riconosce al comune di Lecce la somma di 8,52 milioni di euro nell'anno 2017, in attuazione di una specifica sentenza del Consiglio di Stato, e la somma di 2,8 milioni di euro nell'anno 2018, osserva tuttavia come le argomentazioni poste a sostegno della proposta di stralcio della disposizione medesima non risultano pienamente esaustive e convincenti, giacché a suo avviso occorrerebbe responsabilmente evidenziare come dalla mancata applicazione della disposizione in commento potrebbero derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel sottolineare il carattere a suo avviso chiaramente localistico della specifica disposizione citata dal deputato Palese, precisa che la Commissione bilancio non è chiamata in questa sede a pronunciarsi sul merito delle singole norme bensì a valutare la compatibilità rispetto ai tassativi limiti di contenuto del disegno di legge di bilancio imposti dalla vigente disciplina contabile. A suo giudizio, le finalità perseguite dal citato articolo 64, comma 2, potranno peraltro essere ugualmente conseguite attraverso specifici interventi da adottare tramite i pertinenti strumenti normativi.

Il Viceministro Enrico MORANDO condivide la proposta di stralcio formulata dal presidente Boccia. Per quanto concerne, in particolare, la questione sollevata dal deputato Palese, ritiene che, qualora la predetta proposta di stralcio dovesse essere accolta dalla Presidenza della Camera nei termini illustrati nella presente sede, le risorse finanziarie recate dalle disposizioni

oggetto di stralcio potrebbero comunque rimanere iscritte nel bilancio dello Stato per il perseguimento delle finalità recate dalle stesse norme stralciate, prevedendo, ad esempio, l'istituzione di un apposito Fondo cui attingere per il soddisfacimento delle predette finalità. Concorda, inoltre, circa il fatto che l'esigenza manifestata dal deputato Palese, per quanto rilevante, debba tuttavia trovare risoluzione attraverso strumenti normativi idonei, che non possono certamente essere rappresentati dal disegno di legge di bilancio che, ai sensi della vigente disciplina contabile, soggiace a rigorosi limiti di contenuto.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA (PD), in relazione alle considerazioni svolte dal Viceministro Morando, ricorda che a tal proposito esistono specifici precedenti, in quanto nel corso dell'esame parlamentare degli ultimi due disegni di legge di stabilità è stata prevista la costituzione di appositi fondi per andare incontro alle esigenze di talune categorie di enti locali in esecuzione di sentenze.

Bruno TABACCI (DeS-CD) sottolinea come la proposta del Viceministro vada incontro alle esigenze sostenute dall'onorevole Palese.

Guido GUIDESI (LNA) condivide sostanzialmente l'elencazione effettuata dal presidente Boccia delle disposizioni non coerenti rispetto al contenuto proprio del disegno di legge di bilancio. Con riferimento invece a quanto rilevato dal collega Palese, invita a considerare che tra le medesime disposizioni individuate dal presidente Boccia sono presenti alcuni interventi che nel merito non sono di minore rilevanza rispetto a quella indicata dallo stesso collega. Si riferisce in particolare all'articolo 74, comma 14, che autorizza una determinata spesa al fine di sostenere il progetto di localizzazione di apposito Centro dati nell'area della Manifattura Tabacchi di Bologna, nonché all'articolo 74, commi da 16 a 35, che reca disposizioni volte a consentire la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa

del mondo di sci a marzo 2020 e i campionati mondiali di sci alpino «Cortina 2021», con particolare riferimento all'adeguamento della rete viaria e della rete ferroviaria nonché all'infrastrutturazione nella provincia di Belluno, autorizzando altresì una determinata spesa per le predette finalità.

Inoltre fa presente che la proposta del Viceministro Morando, pur cercando di trovare una soluzione per rendere comunque operativi alcuni interventi normativi a seguito del loro eventuale stralcio dal disegno di legge di bilancio, potrebbe apparire come un tentativo di aggiramento della disciplina della legge di contabilità relativa al contenuto proprio della legge di bilancio. Al riguardo sottolinea come alcune delle misure indicate dal presidente Boccia come estranee al predetto contenuto proprio non solo risultino di carattere ordinamentale, organizzatorio, localistico o microsettoriale, ma sembrerebbero anche prevedere favoritismi nei confronti di taluni specifici soggetti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019,

premesso che:

la recente riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla disciplina contabile, che riguardano sia l'articolazione che i contenuti della manovra di finanza pubblica;

per quanto riguarda l'articolazione della manovra, la novità più rilevante consiste nel fatto che sono stati accolti in

un unico provvedimento (il disegno di legge di bilancio), composto da due sezioni, i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio) che, ai sensi della legislazione previgente, dovevano essere presentati alle Camere;

in questo quadro, il disegno di legge di bilancio, sulla base di quanto previsto dall'articolo 14 della legge n. 243 del 2012, non soggiace ad una regola di copertura ma ad una regola di equilibrio, per effetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare da esso risultante deve essere coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica;

per quanto riguarda i contenuti della manovra, l'articolo 21, comma 1-*quinquies*, della legge n. 196 del 2009, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio, stabilendo che essa, in ogni caso, non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del predetto disegno di legge;

un sostanziale ampliamento dei contenuti della manovra rispetto alla legge di stabilità deriva dal fatto che l'articolo 21, comma 1-*ter*, della legge n. 196 del 2009, nel definire i contenuti esclusivi della prima sezione, da un lato ha previsto la possibilità di introdurre norme di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari con decorrenza nel triennio di riferimento, dall'altro non ha riprodotto i contenuti della disposizione di cui all'abrogato articolo 11 della legge n. 196 del 2009, ai sensi della quale la legge di stabilità doveva indicare le sole norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa;

considerato che le limitazioni di contenuto del disegno di legge di bilancio rilevano anche con riferimento alle even-

tuali modifiche che potranno essere apportate al medesimo nel corso dell'esame parlamentare, per cui dovranno considerarsi inammissibili per estraneità di materia le proposte emendative che non rispondano alle previsioni dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009;

rilevato che, per quanto concerne i profili finanziari:

la relazione tecnica reca elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare risultante dal disegno di legge di bilancio con gli obiettivi programmatici attraverso una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto della pubblica amministrazione programmatico;

dalla tavola di raccordo emerge che, in corrispondenza di un saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, pari a circa 39 miliardi nel 2017, 27 miliardi nel 2018 e 9 miliardi nel 2019, l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni si attesta a circa 40 miliardi nel 2017, 20 miliardi nel 2018 e 3 miliardi nel 2019;

tali valori del saldo netto appaiono coerenti sia con il livello massimo del saldo netto da finanziare fissato dall'articolo 1 del disegno di legge di bilancio, sia con l'indebitamento netto programmatico risultante dai valori tendenziali riportati nella Nota di aggiornamento del DEF 2016, come modificati alla luce degli effetti complessivi della manovra;

RITIENE

che i valori del saldo netto da finanziare risultanti dal disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 appaiono coerenti con l'indebitamento netto programmatico risultante dai valori tendenziali riportati nella Nota di aggiornamento del DEF 2016, come modificati alla luce degli effetti complessivi della manovra;

RITIENE

di sottoporre all'attenzione della Presidente della Camera, al fine delle decisioni da assumere ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, le seguenti disposizioni, suscettibili di essere valutate estranee al contenuto proprio della legge di bilancio, come determinato dalla legislazione vigente:

A) Disposizioni di carattere ordinamentale e organizzatorio che, anche alla luce delle indicazioni contenute nella relazione tecnica, non comportano apprezzabili effetti finanziari e non concorrono alla definizione della manovra di bilancio:

L'articolo 20, che prevede che, al fine di migliorare la capacità di progettazione e realizzazione degli investimenti, non si applichino ad ANAS, per il triennio 2017-2019, nei limiti delle disponibilità di bilancio della medesima società, le norme di contenimento della spesa per incarichi professionali strettamente riferiti alle attività tecniche di progettazione, monitoraggio e controlli tecnico-economici sugli interventi stradali;

L'articolo 62, che reca disposizioni in materia di esecuzione forzata in caso di contenzioso seriale e in materia di videoconferenza;

L'articolo 74, comma 6, che reca disposizioni relative al programma della procedura di amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA, integrando il contenuto del programma medesimo e modificando il termine per il rimborso del finanziamento statale di 300 milioni di euro previsto dal decreto-legge n. 191 del 2015;

L'articolo 74, commi 11 e 12, che concede la garanzia dello Stato, per un ammontare massimo di 97 milioni di euro, a favore di *Ryder Cup Europe LLP* per l'adempimento degli impegni assunti dalla Federazione Italiana Golf (FIG) in relazione al progetto *Ryder Cup 2022*;

L'articolo 74, comma 13, che interviene sulle garanzie che può rilasciare il

Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi;

l'articolo 74, comma 15, che, al fine di consentire la riorganizzazione delle Soprintendenze speciali di Roma e Pompei, proroga il termine per la riorganizzazione, anche mediante soppressione, fusione o accorpamento, degli uffici dirigenziali, anche di livello generale, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

l'articolo 74, commi da 16 a 35, che reca disposizioni organizzative volte a consentire la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo di sci a marzo 2020 e i campionati mondiali di sci alpino "Cortina 2021", con particolare riferimento all'adeguamento della rete viaria e della rete ferroviaria nonché all'infrastrutturazione nella provincia di Belluno, autorizzando altresì la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021 per l'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno e la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 per la realizzazione di impianti a fune e nuove piste di discesa e la creazione di infrastrutture e servizi per lo sport;

l'articolo 76, che reca disposizioni di interpretazione autentica relative all'articolo 1, comma 848, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), in materia di contribuzioni aggiuntive dovute dal sistema bancario al Fondo di risoluzione nazionale nella misura determinata dalla Banca d'Italia;

B) Disposizioni che prevedono interventi di carattere localistico o microsettoriale:

l'articolo 64, comma 2, che riconosce al comune di Lecce la somma di 8,52 milioni di euro nell'anno 2017, in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1291 del 12 marzo 2015, e la somma di 2,8 milioni di euro nell'anno 2018;

l'articolo 74, comma 14, che autorizza una spesa di 15 milioni di euro per

il 2017, 20 milioni di euro per l'anno 2018, 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, al fine di sostenere il progetto di localizzazione di apposito Centro dati nell'area della Manifattura Tabacchi di Bologna ».

Rocco PALESE (Misto-CR) preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere del presidente.

La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 16.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 novembre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 16.05.

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo.

C. 4080 Governo, approvato dal Senato, ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame, in materia di disciplina del cinema e dell'audiovisivo, è stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 26 ottobre 2016. In tale occasione la Commissione bilancio ha espresso sullo stesso parere favorevole. Ricorda altresì che in pari data la Commissione di merito ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento senza apportare ad esso alcuna modificazione. Considerato che le coperture finanziarie a decorrere dall'anno

2017 previste dal disegno di legge in esame appaiono compatibili con il nuovo quadro di finanza pubblica recato dal disegno di legge del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2017 e per il triennio 2017-2019, propone di esprimere parere favorevole sul testo all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, comunica che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala l'emendamento Pannarale 13.1, che prevede che il Fondo per il cinema e l'audiovisivo sia incrementato di 200 milioni di euro annui a valere sulle risorse derivanti dall'introduzione di un prelievo a carico di editori e distributori di servizi televisivi con sede in Italia. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria proposta.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Enrico MORANDO, premettendo che in realtà vi sono numerose altre proposte emendative, oltre a quella indicata dal relatore, recanti un impatto finanziario significativo, per la cui dettagliata quantificazione sarebbe necessaria apposita relazione tecnica, tuttavia rileva che tali proposte emendative presentano delle coperture finanziarie che – a prescindere da un giudizio di merito da un punto di vista di politica fiscale – appaiono ampiamente sufficienti sul piano tecnico-contabile rispetto ai corrispondenti oneri finanziari. Pertanto esprime nulla osta su tutte le proposte emendative trasmesse.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere nulla osta su tutte le proposte emendative trasmesse.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.15.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

- 7-01114 Paglia: Estensione del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione ai soggetti che abbiano ceduto o suddiviso a titolo non oneroso la proprietà dei titoli con parenti.
- 7-01130 Villarosa: Estensione del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione ai soggetti che non abbiano acquistato direttamente tali titoli dalle predette banche (*Seguito della discussione congiunta – Approvazione della risoluzione n. 7-01114 – Rinvio del seguito della discussione della risoluzione n. 7-01130*) 38

RISOLUZIONI

Mercoledì 2 novembre 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.35.

7-01114 Paglia: Estensione del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione ai soggetti che abbiano ceduto o suddiviso a titolo non oneroso la proprietà dei titoli con parenti.

7-01130 Villarosa: Estensione del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione ai soggetti che non abbiano acquistato direttamente tali titoli dalle predette banche.

(Seguito della discussione congiunta – Approvazione della risoluzione n. 7-01114 – Rinvio del seguito della discussione della risoluzione n. 7-01130).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 26 ottobre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che le risoluzioni sono state illustrate nel corso delle precedenti sedute di discussione e che il rappresentante del Governo ha già espresso una valutazione positiva sulla risoluzione Paglia 7-01114.

Michele PELILLO (PD) dichiara che i componenti della Commissione appartenenti al gruppo del Partito democratico sottoscrivono la risoluzione Paglia 7-01114.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), rimanendo in attesa di conoscere le valutazioni del Governo sulla sua risoluzione, annuncia che anche i componenti della Commissione appartenenti al gruppo del Movimento 5 Stelle, nonché il deputato Ferraresi, appartenente al medesimo gruppo, sottoscrivono la risoluzione Paglia 7-01114.

Il Viceministro Luigi CASERO ribadisce il giudizio favorevole del Governo sull'atto di indirizzo Paglia 7-01114, già espresso nella seduta del 19 ottobre scorso.

La Commissione approva la risoluzione Paglia 7-01114.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), ribadisce la *ratio* della sua risoluzione, la quale affronta la questione dell'estensione del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione ampliando ulteriormente, rispetto a quanto richiesto dalla risoluzione Paglia 7-01114, il novero dei soggetti titolari del diritto al rimborso.

Evidenzia infatti come il Governo abbia riconosciuto il diritto dei risparmiatori al rimborso sul presupposto che essi sono stati indotti all'acquisto dei titoli con metodi fraudolenti: da ciò necessariamente consegue che il diritto al rimborso auto-

matico deve essere esteso a tutti coloro che hanno acquistato le obbligazioni subordinate entro il 22 novembre 2015, data in cui è stata deliberata la procedura di risoluzione delle quattro banche, anche nel caso in cui il titolo non sia stato acquistato direttamente dalle banche emittenti e l'acquisto sia stato effettuato da parte di soggetti diversi dai parenti entro il secondo grado.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione della risoluzione Villarosa 7-01130.

La seduta termina alle 15.45.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080-3181-A, approvato dal Senato 40

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110
 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Esame e rinvio*) 40

SEDE REFERENTE:

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. C. 1533-B
 Mariani, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal
 Senato (*Esame e rinvio*) 41

Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti. C. 3844, approvato dalla 7ª
 Commissione permanente del Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 44

Sull'ordine dei lavori 45

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di
 ricerca. Atto n. 329 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento,
 e rinvio*) 45

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 2 novembre 2016.

**Disciplina del cinema e dell'audiovisivo.
 C. 4080-3181-A, approvato dal Senato.**

Il Comitato si è riunito dalle 12 alle
 12.15.

SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 2 novembre 2016. — Presi-
 denza della presidente Flavia PICCOLI
 NARDELLI.*

La seduta comincia alle 12.15.

**Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il
 finanziamento di esigenze indifferibili.**

C. 4110 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del
 provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*,
 poiché non vi sono obiezioni, accoglie la
 richiesta di attivazione dell'impianto au-
 diovisivo a circuito chiuso.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, osserva
 che il disegno di legge, composto di 16
 articoli, assegnato in sede referente alle
 Commissioni riunite V (Bilancio) e VI

(Finanze), è da considerarsi allegato alla manovra di finanza pubblica. Offerte ulteriori sintetiche indicazioni sulla struttura del provvedimento, per quel che concerne gli ambiti di competenza della VII Commissione, segnala che le parti di interesse sono individuabili nell'articolo 14, che detta disposizioni in materia di potenziamento del credito d'imposta per il cinema e l'audiovisivo. In particolare, viene incrementato di 30 milioni, per l'anno 2016, l'importo stabilito come limite massimo di spesa per il credito di imposta a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico previsto dalla legge finanziaria per il 2008. Tale limite ammontava, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, a 140 milioni di euro. Ricorda che il disegno di legge C. 4080, presentato dal Governo e collegato alla manovra di bilancio 2015-2017, già esaminato dal Senato e licenziato dalla nostra Commissione il 27 ottobre scorso, reca anch'esso disposizioni in materia di *tax credit*. In particolare, gli articoli da 13 a 19 ne ridisegnano la disciplina prevedendo che possano beneficiarne le imprese di produzione, distribuzione, post-produzione, esercizio cinematografico, le industrie tecniche, le imprese italiane che lavorano per produzioni straniere, le imprese esterne al settore che investono nel cinema italiano. Fa presente, infine, che i meccanismi di incentivazione fiscale a favore degli investimenti nel settore cinematografico sono stati introdotti inizialmente dalla legge finanziaria 2008 per tre anni. Tali agevolazioni sono state successivamente prorogate e rese permanenti ad opera dell'articolo 8 del decreto-legge n. 91 del 2013, che le ha anche estese ai produttori indipendenti di opere audiovisive. La legge di stabilità 2016 ha successivamente apportato numerose modifiche alla disciplina di tali crediti d'imposta, con particolare riferimento alla modulabilità delle relative aliquote.

Ritiene che la disposizione si inserisca pienamente nell'ambito delle linee di intervento in favore del settore cinematografico, già discusse e approvate da questa Commissione nel corso dell'esame del di-

segno di legge C. 4080. Sottolinea che questa norma non può che contribuire al potenziamento di un settore strategico per l'economia e la creatività del nostro Paese. Alla luce di queste considerazioni preannuncia in conclusione che formulerà un parere favorevole.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 novembre 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Antimo Cesaro.

La seduta comincia alle 12.30.

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche.

C. 1533-B Mariani, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che è stata oggi assegnata in sede referente la proposta di legge C. 1533-B, approvata in sede legislativa dalla Commissione cultura della Camera il 22 aprile 2015 e modificata dal Senato, con deliberazione unanime dell'Assemblea del 26 ottobre 2016. Come convenuto in ufficio di presidenza, la collega Ghizzoni esporrà la relazione cui seguirà l'eventuale intervento del Governo.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatrice*, rileva che, nella seduta del 26 ottobre 2016, il Senato ha licenziato, apportandovi alcune modifiche, il progetto di legge che

alla Camera era stato approvato in sede legislativa il 22 aprile 2015 per sostenere gli studi delle Scienze geologiche e la ricerca nel medesimo ambito, anche attraverso la possibilità di istituire nuovi e specifici dipartimenti universitari.

La necessità di tale intervento derivava – e oggi si conferma – dalla considerazione che l'Italia è il Paese con il più alto rischio idrogeologico e sismico d'Europa e con le più diffuse condizioni di dissesto del territorio. Eppure, sia la norma contenuta nella legge n. 240 del 2010 relativa all'istituzione di dipartimenti, sia il mancato investimento nella diffusione e nell'affermazione di una cultura della tutela ambientale e del territorio stanno mettendo a repentaglio le competenze e le professionalità qualificate in ambito geologico. Il contrasto al dissesto idrogeologico e il contenimento degli effetti disastrosi dei terremoti passa anche attraverso la difesa del patrimonio di conoscenza e dell'identità di una disciplina che oggi si trova in grande difficoltà nelle università italiane.

Come già affermato nel corso dell'illustrazione del progetto di legge presso la VII Commissione, l'8 ottobre 2014, l'Italia rischia di cancellare il lavoro di Ardito Desio, che impiegò la sua vita di scienziato per affrancare la geologia dal generico ambito delle Scienze naturali, mettendo l'Italia al passo con i paesi sviluppati. Nel frattempo, sono accaduti fatti che non possono che consolidare la convinzione sull'utilità di questo provvedimento e che suscitano anche qualche rammarico per non essere arrivati prima a introdurre queste disposizioni. Sottolinea di riferirsi, evidentemente, ai tre terremoti del 24 agosto, del 26 ottobre e del 30 ottobre 2016 che hanno colpito il Centro Italia. Afferma che le conoscenze geologiche, sismologiche e di morfologia idro-geologica nel Paese sono di fondamentale importanza e necessitano, pertanto, di avere un sostegno convinto perché si trasformino in cultura diffusa. Le specializzazioni in quelle materie, inoltre, devono essere messe nella condizione di fare sistema e di poter formare solide scuole scientifiche, affinché il nostro Paese faccia davvero i

conti con la sua natura di territorio esposto a fenomeni sismici e di dissesto idrogeologico.

In riferimento alle calamità naturali che hanno colpito il Paese nell'ultimo secolo, gli effetti disastrosi provocati da terremoti di elevata energia si sono verificati in aree sismogenetiche attive, concentrate prevalentemente lungo la dorsale appenninica, ma con riflessi notevoli anche su grandi aree urbane. Molto più diffusi, anche in alcune aree metropolitane, sono gli effetti provocati da esondazioni e fenomeni di mancata regimazione idraulica ed idrogeologica. Ciononostante, la necessità di sostenere prioritariamente gli studi geologici (e con essi le competenze di prevenzione di dissesto ambientale e di ricostruzione antisismica) per la sicurezza e lo sviluppo delle comunità italiane, non è diventata una politica pubblica strategica, sebbene, in Italia, si siano accumulate conoscenze approfondite e avanzate sui terremoti e sull'assetto idrogeologico, grazie proprio agli sviluppi e alle ricerche della Scienze della Terra. Eppure, la pianificazione in un territorio fragile ed a rischio, come quello italiano, richiede conoscenze, competenze ed un lavoro integrato in grado di mettere ordine e governare le istanze tra diverse discipline scientifiche, gli ordini professionali, la burocrazia e le istanze territoriali e civiche. Si sente quindi la necessità di politiche pubbliche integrate, che «aggrediscano» i temi della prevenzione (ambiti sui quali molto resta da fare), affrontino la gestione dell'emergenza, inclusiva dell'assistenza sociale in campo formativo e psicologico (nella quale abbiamo già raggiunto livelli di eccellenza) e sostengano la pianificazione urbana e territoriale e l'architettura innovativa in grado di garantire totale sicurezza. In questo senso, il Programma del Governo denominato «Casa Italia», coordinato dal professore Azzone e che coinvolge anche il senatore a vita e architetto Renzo Piano, costituisce il primo esempio di intervento sistemico e di durata «generazionale».

In occasione di ogni evento sismico, infatti, gli sforzi si concentrano sulla ri-

costruzione. È normale e giusto, perché restituire un tetto a chi lo ha perso è un imperativo per le politiche pubbliche. Ma, durante la fase emergenziali, le popolazioni devono essere assistite da molti punti di vista, non solo logistici. Moltissimi hanno perso la casa ma anche il lavoro, la scuola dei figli e gli altri capisaldi della vita sociale. Occorrono quindi interventi di tutela sociale a largo spettro, inclusi quelli psicologici. Occorre valorizzare gli studi – di cui esistono centri di eccellenza in Italia – per la realizzazione di infrastrutture e di edilizia pubblica e privata che garantiscano sicurezza. È necessario studiare il più approfonditamente possibile quanto vi è e cosa accade sotto i nostri piedi: la conoscenza geologica, e segnatamente del comportamento delle faglie, è fondamentale, poiché gli effetti di un sisma dipendono dalle caratteristiche del sottosuolo, a cui devono corrispondere specifiche tecniche edilizie. Si tratta di una conoscenza da cui discende la nostra sicurezza e quella dei nostri luoghi di vita.

Circa i contenuti della legge, rimanda alla discussione svolta un anno e mezzo fa e su cui i gruppi erano e – si augura – siano tuttora d'accordo, ma intende richiamarli, in sintesi, stanti le modifiche introdotte dal Senato.

L'articolo 1, come modificato dal Senato, dispone che una quota non inferiore a euro 150.000 annui del Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti (articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2003), confluito dal 2014 nel Fondo per il Finanziamento Ordinario delle università (articolo 60, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013), è destinata, a decorrere dal 2017, a incentivare l'iscrizione di studenti capaci e meritevoli ai corsi di laurea della classe L-34 (scienze geologiche) e ai corsi di laurea magistrale delle classi LM-74 (scienze e tecnologie geologiche) e LM-79 (scienze geofisiche). Gli incentivi sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012.

Ricorda che il decreto ministeriale n. 552 del 2016 sui criteri di ripartizione

del FFO per il 2016, destina al citato Fondo per il sostegno dei giovani euro 59.200.000; tali risorse saranno da ripartire secondo i criteri definiti con il decreto ministeriale n. 976 del 2014 che, in base all'articolo 3, finalizza il 10 per cento delle risorse del Fondo stesso all'obiettivo di incentivare le iscrizioni a corsi di studio, vale a dire, per il 2016, a euro 5.920.000. In particolare, la metà delle risorse (euro 2.960.000 per il 2016) è attribuita in proporzione alla media tra il numero degli studenti iscritti al secondo anno che hanno acquisito almeno 30 crediti formativi universitari e il numero di laureati entro il primo anno oltre la durata normale del corso di specifici corsi di laurea afferenti, tra le altre classi, anche a L-34 (Scienze Geologiche). Per l'assegnazione del contributo, ogni ateneo determina i criteri e le modalità di supporto ed incentivazione rivolte agli studenti. L'altra metà delle risorse è destinata al sostegno del Piano nazionale lauree scientifiche 2014-2016, che ricomprende anche i corsi di laurea afferenti alle classi L-34 (Scienze Geologiche). In conseguenza delle novità derivanti dall'articolo 1, occorrerà dunque aggiornare il contenuto del decreto ministeriale n. 976 del 2014.

L'articolo 2, comma 1, come modificato dal Senato, dispone che, per il 2016, l'1 per cento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico (destinato, tra l'altro, a studi di microzonazione sismica e a interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico) è riservato al finanziamento dell'acquisto, da parte delle università e degli enti pubblici di ricerca, della strumentazione tecnica necessaria per attività di ricerca finalizzate alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici. Le risorse sono assegnate a seguito di « appositi bandi pubblici emanati, con cadenza annuale » (da emanare entro il primo trimestre 2017) dal Dipartimento della protezione civile. Segnala che, a fronte di un finanziamento che riguarda solo il 2016, si fa riferimento a bandi da emanare « con cadenza annuale »: si tratta

di un « residuo » del testo approvato alla Camera che prevedeva il finanziamento a « regime », a far data dal 2015.

A questo proposito, segnala che l'articolo 21 del disegno di legge di bilancio 2017 prevede l'istituzione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale, destinato, fra l'altro, a specifiche misure nel settore della prevenzione del rischio sismico; ipotizza che – in sede di esame della legge di bilancio – si potrebbe includere in tali misure di prevenzione il finanziamento a regime della previsione disposta dal comma 1.

Il comma 2 del medesimo articolo non è stato sostanzialmente modificato dal Senato, se non per aggiornare il periodo di validità della previsione e per includere gli enti pubblici di ricerca tra i beneficiari, al pari della disposizione del comma precedente. Ricorda che viene autorizzata una spesa di 1 milione di euro per il 2016 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, da destinare al finanziamento di progetti di ricerca presentati dalle università e dagli enti pubblici di ricerca, finalizzati alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici. Il finanziamento è attribuito a seguito di appositi bandi pubblici emanati, con cadenza annuale, per ciascuno degli anni del triennio, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'articolo 3 non è stato modificato dal Senato. Ricorda, quindi, che esso novella l'articolo 2, comma 2, lettera *b*), della legge n. 240 del 2010 al fine di consentire la costituzione dei dipartimenti con un numero minimo di 20 unità tra professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato, purché gli stessi costituiscano almeno l'80 per cento di tutti i professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato dell'università, appartenenti ad una stessa area disciplinare. La disposizione consentirà pertanto la costituzione dei dipartimenti di Scienze della terra che, dall'approvazione della legge n. 240, hanno subito una notevolissima riduzione e l'accorpamento

con altre discipline non appartenenti alla medesima area disciplinare, come, ad esempio, Fisica (afferente all'Area 02 – Scienze fisiche), Botanica (afferente all'Area 05 – Scienze biologiche) o Chimica (Area 03 – Scienze chimiche).

Antonio PALMIERI (FI-PdL) si dichiara disponibile a fare in modo che il procedimento si concluda nel minor tempo possibile.

Il sottosegretario Antimo CESARO si associa.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, considera terminato l'esame preliminare. Inteso senz'altro adottato come testo base quello approvato dal Senato, fissa il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per le ore 18 di oggi. Avverte che solleciterà quanto prima i presidenti delle Commissioni consultive affinché siano resi i prescritti pareri sul testo pervenuto dal Senato. Augurandosi che i gruppi prestino tempestivamente il proprio consenso al trasferimento in sede legislativa, rinvia il seguito dell'esame al momento in cui i pareri delle Commissioni consultive saranno acquisiti.

Iniziativa per preservare la memoria di Giacomo Matteotti.

C. 3844, approvato dalla 7ª Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2016.

Simone VALENTE (M5S) dichiara la contrarietà del suo Gruppo, già espressa nel corso dell'esame di altri provvedimenti, a modalità di finanziamento per singole cause che prevedano elargizioni *una tantum* che dovrebbero invece seguire criteri di pianificazione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, offre sintetici ragguagli sulla procedura inerente al disegno di legge di bilancio (C. 4127), che verosimilmente sarà oggi assegnata alla Commissione in sede consultiva. La legge n. 163 del 2016 ha apportato significative modificazioni alla legge di contabilità nazionale (la n. 196 del 2009): ne illustra brevemente i tratti principali, ipotizzando che la Commissione possa decidere sin d'ora, in via di massima, sulla tempistica dell'esame del disegno di legge di bilancio per la parte di competenza. Le determinazioni definitive sull'argomento potranno essere assunte dall'ufficio di presidenza già convocato per domani.

Manuela GHIZZONI (PD) avanza quesiti sui cambiamenti di regime procedurale conseguenti alla modifica legislativa.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) si associa e concorda con la Presidente che sia opportuno deliberare un calendario definitivo dei lavori della Commissione per la prossima settimana in ufficio di presidenza.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, si riserva di rispondere ai quesiti dei colleghi nella seduta di domani.

La seduta termina alle 13.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 novembre 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Antimo Cesaro.

La seduta comincia alle 13.

Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca.

Atto n. 329.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 ottobre 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che il Governo ha acconsentito al differimento al 9 novembre del termine entro cui il parere della Commissione cultura deve essere espresso. Comunica altresì che, con lettera del 28 ottobre 2016, la Presidente della Camera ha sciolto la riserva sull'assegnazione contenuta nella lettera del 9 settembre scorso e ha trasmesso il parere del Consiglio di Stato, che è in distribuzione. Chiede quindi se vi siano interventi, altrimenti domanda al relatore, onorevole Dallai, se abbia predisposto una bozza di parere.

Milena SANTERINI (DeS-CD) crede molto incisive le modifiche che il provvedimento apporta all'ordinamento vigente. Gli enti di ricerca, tuttavia, sono molto diversi tra loro per esigenze e per attività. Concorda pienamente con alcune misure, quali quelle relative a missioni, congedi e permessi, che tendono alla semplificazione delle attività; mentre, rispetto ad altre, trova che il provvedimento comporti troppe rigidità. Si riferisce, in particolare, alle disposizioni che si risolvono in limitazioni al reclutamento e che non tengono conto delle forme di finanziamento, ulteriori rispetto al FOE, di cui beneficiano alcuni enti di ricerca. Ritiene, infine, che debba essere reintrodotta l'obbligo del parere parlamentare sullo schema di decreto di riparto delle risorse del FOE.

Francesco D'UVA (M5S) si domanda in quale considerazione debbano essere

tenute le osservazioni e le condizioni contenute nel parere del Consiglio di Stato.

Luigi DALLAI (PD), *relatore*, terrà certamente conto del parere del Consiglio di Stato nella stesura della sua proposta. Lo

guideranno nella redazione anche i contenuti emersi dal dibattito.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 13.10.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	47
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	50
ERRATA CORRIGE	50

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 novembre 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.30.

Decreto-legge 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.

C. 4110 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Enrico BORGHI (PD), *relatore*, ricorda ai colleghi che la Commissione è convocata per l'espressione del prescritto parere sul decreto-legge n. 193 del 2016 che reca disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. Il provvedimento è composto da 15

articoli, organizzati in 3 Capi. L'articolo 1 dispone la soppressione, a far data dal 1° luglio 2017, del Gruppo Equitalia e la riattribuzione delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate, che le svolge mediante un ente pubblico economico, strumentale della stessa Agenzia, denominato Agenzia delle entrate-Riscossione. Il personale è trasferito al nuovo ente – previo superamento di una procedura di selezione – senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica. L'ente – sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze – ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, è presieduto dal direttore dell'agenzia delle entrate e i suoi organi sono il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Entro il 30 aprile 2017, l'amministratore delegato di Equitalia è nominato commissario straordinario per l'adozione dello statuto e la gestione della fase transitoria. L'articolo 2 reca disposizioni in materia di riscossione locale. In particolare il comma 1 è volto a consentire al soggetto preposto alla riscossione nazionale di continuare a svolgere, fino al 31

maggio 2017, le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate, allo stato previste fino al 31 dicembre 2016. I commi 2 e 3 stabiliscono le modalità con cui gli enti possono avvalersi, successivamente al termine del 31 maggio 2017, per l'esercizio dell'attività di riscossione del soggetto preposto alla riscossione nazionale. L'articolo 3 consente all'Agenzia delle entrate di utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale. Si consente inoltre all'Agenzia di acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego presenti nelle banche dati dell'Inps, per l'attivazione mirata delle norme relative al pignoramento di stipendi, salari o altre indennità. Si consente al nuovo ente Agenzia delle entrate – Riscossione di accedere alle medesime informazioni per le attività di riscossione. Al fine di razionalizzare i controlli in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e di favorire una maggiore collaborazione con i contribuenti-cittadini, l'articolo 4 introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2017, una comunicazione telematica dei dati trimestrali delle fatture emesse e ricevute, nonché una comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, abrogando nel contempo una serie di obblighi di comunicazione prima posti a carico dei contribuenti soggetti all'IVA. Come riportato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, tale previsione tiene conto delle valutazioni espresse dal Fondo monetario internazionale e dall'OCSE in merito al sistema attualmente adottato nel nostro ordinamento tributario, basato sulla presentazione di una sola dichiarazione annuale IVA. Ad avviso di tali organismi internazionali, lo scarto temporale esistente tra la compilazione della dichiarazione annuale IVA e i pagamenti contribuisce a rendere debole e poco efficace l'attività di riscossione. L'articolo 5 estende la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore (Irpef,

Irap, sostituti d'imposta e IVA) anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (entro l'anno). In tal caso il credito che dovesse emergere dalla dichiarazione presentata oltre detto termine potrà essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. L'articolo 6 stabilisce le modalità con le quali, relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015, i debitori possono accedere alla definizione agevolata del debito. Aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. L'articolo 7 riapre i termini per esperire la procedura di emersione volontaria dei capitali in una finestra temporale che va dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) al 31 luglio 2017. Essa trova applicazione, sia per l'emersione di attività estere, sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali. Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016. La disposizione contenuta all'articolo 8 è diretta da incrementare per l'anno 2016 il Fondo sociale per occupazione e formazione per un importo pari a 592,6 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. L'articolo 9 autorizza fino al 31 dicembre 2016 la somma di euro 17.388.000 per la partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia denominata « Operazione Ippocrate » e alla missione delle Nazioni Unite denominata *United Nation Support Mission in Lybia* (UNSMIL). Con l'articolo 10 si prevede un contributo di 320 milioni di euro per l'anno 2016 e di 400 milioni di euro per l'anno 2018 per l'aggiornamento del contratto di programma – parte investimenti di Rete ferroviaria italiana spa, sul

quale il CIPE ha espresso parere favorevole nella seduta del 10 agosto scorso. L'articolo 11 assegna alla regione Campania un contributo straordinario per l'anno 2016, nel limite di 600 milioni di euro, al fine di ripianare il suo debito verso la società di trasporto regionale ferroviario EAV Srl, ai fini del raggiungimento dell'equilibrio economico della società. L'articolo 12 dispone misure finanziarie a favore dei comuni coinvolti in materia di accoglienza di stranieri. In particolare, il comma 1 incrementa di 600 milioni di euro per l'anno 2016 le spese inerenti l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri. Il comma 2 prevede il concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni che accolgono le persone richiedenti la protezione internazionale. L'articolo 13 dispone l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nonché misure in materia di accesso al credito delle imprese agricole. L'articolo 14 incrementa di 30 milioni per l'anno 2016 l'importo, attualmente pari a 140 milioni di euro, stabilito come limite massimo di spesa per il credito di imposta a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico previsto dalla legge finanziaria per il 2008. L'articolo 15 reca infine le disposizioni finanziarie.

Con riferimento alle parti di competenza della Commissione Ambiente, richiama l'attenzione sull'articolo 2. Ricorda che tale articolo, al comma 1, modifica l'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge n. 35 del 2013, così posticipando al 1° giugno 2017: il termine entro cui le società agenti della riscossione cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate; il termine a decorrere dal quale le suddette società possono svolgere l'attività di riscossione, spontanea o coattiva, delle entrate degli enti pubblici territoriali, nonché le altre attività strumentali, soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica.

Il comma 2 prevede che gli enti locali, con deliberazione da adottare entro il 1° giugno 2017, possono continuare ad avvalersi del soggetto preposto alla riscossione nazionale, per sé e per le società da essi partecipate, per l'esercizio dell'attività di riscossione. Il comma 3 consente in ogni caso a tutti gli enti locali, e non solo a quelli che già se ne avvalgono, entro il 30 settembre di ogni anno, di deliberare l'affidamento della riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale. La norma sembra pertanto escludere a regime, per tale affidamento, la procedura ad evidenza pubblica. Ricorda a tale proposito che, in base alla legislazione vigente (articolo 13, comma 25-bis, decreto-legge n. 145 del 2013), ora confluita nello schema di decreto legislativo, adottato in attuazione della delega di cui alla legge n. 124 del 2015, recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale, le attività individuate come servizio pubblico, tra le quali rientra quella di riscossione, possono essere gestite dall'ente locale competente all'organizzazione del servizio in una delle seguenti modalità: affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, anche a società a capitale misto pubblico-privato, ovvero gestione diretta mediante affidamento *in house*, o – limitatamente ai servizi diversi da quelli di rete – mediante azienda speciale o gestione in economia. La scelta delle modalità di gestione è effettuata con provvedimento motivato dell'ente competente, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento dal diritto europeo per la forma di gestione prescelta. Ricorda inoltre che il nuovo codice degli appalti e delle concessioni (decreto legislativo n. 50 del 2016) prevede che la concessione o un appalto pubblico aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o privato, non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica

un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; *b*) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante; *c*) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati. Un'amministrazione esercita su una persona giuridica il controllo analogo qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

Riservandosi di formulare una proposta di parere al termine del dibattito che eventualmente seguirà, fa presente che potrebbe essere opportuno un chiarimento in merito alla coerenza dell'esclusione, per l'affidamento del servizio di riscossione dei tributi locali, della procedura ad evidenza pubblica con la richiamata normativa in materia di affidamento dei contratti pubblici.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) chiede chiarimenti in merito ai tempi per l'espressione del parere alle Commissioni di

merito, auspicando che vi sia un margine di tempo adeguato per la valutazione della proposta del relatore.

Ermete REALACCI, *presidente*, nell'attestare la presenza della deputata Stella Bianchi, fa presente che il termine ultimo per l'espressione del prescritto parere è fissato per martedì 8 novembre.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 2 novembre 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.55.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 664 del 29 giugno 2016: a pagina 183, prima colonna, alla sesta riga, la parola: « conclusione » deve intendersi sostituita dalla seguente: « rinvio ».

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Zeno D'Agostino a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale. Nomina n. 81 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
Proposta di nomina del professor Sergio Prete a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio. Nomina n. 82 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	52

RISOLUZIONI:

7-01050 Mognato: Incidenti ferroviari causati da comportamenti individuali impropri e conseguenti sanzioni (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo n. 8-00211</i>)	53
ALLEGATO (<i>Nuovo testo approvato dalla Commissione</i>)	59

SEDE CONSULTIVA:

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	55
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 423 Caparini, C. 608 Decaro, C. 871 Molteni, C. 1085 Grimoldi, C. 1126 Molteni, C. 1177 Garofalo, C. 1263 Nastri, C. 1386 Caparini, C. 1512 Meta, C. 1537 Dell'Orco, C. 1616 Nastri, C. 1632 Gebhard, C. 1711 Buonanno, C. 1719 Grimoldi, C. 2063 Gandolfi, C. 2353 Prataviera, C. 2379 Cristian Iannuzzi, C. 2662 Melilla, C. 2736 Mucci, C. 2913 Turco e C. 3029 Schullian/A	58
Disposizioni per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci. C. 1964 Oliaro ed altri	58
AVVERTENZA	58

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 novembre 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.10.

**Proposta di nomina del dottor Zeno D'Agostino a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale.
Nomina n. 81.**

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina in oggetto, rinviato nella seduta del 26 ottobre 2016.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Diego DE LORENZIS (M5S) ricordando quanto ribadito nella seduta precedente sulle critiche espresse circa il metodo impiegato per le proposte di nomina – volendosi riferire alla mancata pubblicità dei *curricula* fatti pervenire al ministero dai candidati che gli risultano essere circa 200 con riferimento a tutte le posizioni da ricoprire –, annuncia, tuttavia, il parere favorevole al nominativo indicato come presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale a riprova che il MoVimento 5 Stelle non si oppone a prescindere ma svolge sempre anche una valutazione di merito della questione e, nel caso di specie, del profilo professionale del candidato.

Giorgio BRANDOLIN (PD) invita a considerare che i territori interessati all'attività del porto di Trieste, la regione Friuli Venezia Giulia e gli operatori economici hanno la necessità di veder superata l'esperienza del commissariamento straordinario dell'autorità portuale per poter, così, contare su un presidente con pieni poteri. Proprio al fine di poter affrontare le sfide che si profilano e chiudere i fronti aperti, che minacciano il buon funzionamento di un sistema portuale complesso e rilevante, invita ad un sostegno convinto alla proposta di nomina.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	27
Votanti	27
Maggioranza	14
Hanno votato <i>sì</i>	27
Hanno votato <i>no</i>	0

(La Commissione approva).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favore-

vole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Bordo Franco, Brandolin, Bruno Bossio, Cardinale, Carinelli, Carloni, Castricone, Catalano, Coppola, Crivellari, Cullotta, De Lorenzis, Dell'Orco, Marco Di Stefano, Fauttilli, Garofalo, Liuzzi, Martino Pierdomenico, Mauri, Meta, Minnucci, Mognato, Oliaro, Simoni, Spessotto, Tentori, in sostituzione di Gandolfi, e Tullo.

Proposta di nomina del professor Sergio Prete a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio.

Nomina n. 82.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole.*)

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina in oggetto, rinviato nella seduta del 26 ottobre 2016.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	32
Votanti	32
Maggioranza	17
Hanno votato <i>sì</i>	26
Hanno votato <i>no</i>	6

(La Commissione approva).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Bianchi Nicola, Bordo Franco, Brandolin, Bruno Bossio, Capone, in sostituzione di Ferro, Cardinale, Carinelli, Carloni, Castricone, Catalano, Coppola, Crivellari, Culotta, De Lorenzis, Dell'Orco, Marco Di Stefano, Fauttilli, Garofalo, Liuzzi, Martino Pierdomenico, Mauri, Meta, Minnucci, Mognato, Oliaro, Pagani, Simoni, Spessotto, Tentori, in sostituzione di Gandolfi, Tullo e Vico, in sostituzione di Anzaldi.

La seduta termina alle 14.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 2 novembre 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.30.

7-01050 Mognato: Incidenti ferroviari causati da comportamenti individuali impropri e conseguenti sanzioni.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo n. 8-00211).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta del 27 luglio 2016.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime il parere favorevole sui due impegni ivi prospettati.

In particolare, quanto al primo impegno, il Governo conferma il perseguimento

dell'attività già posta in essere di sensibilizzazione della popolazione in età adolescenziale e giovanile focalizzandola anche nelle nuove forme di comportamento in uso tra i giovani che possono avere ricadute negative sulla sicurezza individuale ed in generale sulla infrastruttura ferroviaria.

Per ciò che riguarda il tema della comunicazione, l'Agenzia nazionale della sicurezza ferroviaria è già da qualche anno che insiste nell'opera di sensibilizzazione rivolta ai giovani per l'uso consapevole, responsabile e sicuro dei mezzi di trasporto ferroviario, sviluppando una strategia di comunicazione innovativa con la polizia ferroviaria, con le scuole e anche attraverso le federazioni sportive.

Per ciò che concerne il secondo impegno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sta valutando una proposta di modifica elaborata, per le parti di competenza, dal Ministero dell'interno che tiene conto delle profonde trasformazioni del quadro normativo in cui si inserisce il decreto del Presidente della Repubblica 735/80.

Conclude richiamando i contenuti di una nota esplicativa della posizione del Ministero che pone a disposizione della Commissione.

Diego DE LORENZIS (M5S) considerato quanto ricordato nella mozione medesima circa l'obbligatorietà per il gestore della rete ferroviaria di adottare tutte le soluzioni tecniche atte a ridurre al minimo l'incidentalità, ritiene che quanto dichiarato dal Governo non può essere ritenuto soddisfacente giacché il punto centrale della problematica sulla sicurezza è questione che riguarda infrastrutture moderne e funzionanti, questione sulla quale il Governo ha tutti gli strumenti per intervenire. In tal senso, quindi, afferma di aspettarsi dal Governo ben più di quanto appena dichiarato.

Ricorda altresì che nel decreto-legge n. 193 del 22 ottobre 2016, presentato pochi giorni orsono vengono stanziati risorse a favore delle Ferrovie dello Stato,

risorse che ben avrebbero potuto essere vincolate a scopi in linea con quanto segnalato dalla mozione giacché se quest'ultima avesse il solo intento di intervenire sui comportamenti e non sulle infrastrutture vorrebbe dire, semplicemente, non risolvere il problema. Problema che è attuale se, solo per fare un esempio, si consideri che in un solo tratto di rete ferroviaria in Puglia sono presenti ben 17 passaggi a livello che non si riesce a trattare come da disposizioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Segnala, infine, che il ministro Delrio a suo tempo aveva annunciato lo stanziamento di 1,8 miliardi di euro destinati alla sicurezza delle reti ferroviarie, anche concesse.

Michele MOGNATO (PD) invita a considerare come lo scopo che si prefigge la risoluzione in oggetto si è ispirata riguarda principalmente anche se non esclusivamente, da fatti di attualità che vedono sempre diffondersi, soprattutto tra le giovani generazioni, comportamenti potenzialmente molto pericolosi per l'incolumità propria e altrui nell'accesso al sedime ferroviario, come per esempio l'abitudine ad eseguire i cosiddetti *selfie* occupando la sede delle linee ferroviarie per poi diffondere le immagini attraverso i *social network*.

Pertanto, pur comprendendo le ragioni espresse dal collega, non gli sembra in questo contesto possibile aprire un dibattito sulle infrastrutture di sicurezza e sulla necessità di intervento in questo settore.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che il testo in oggetto risale comunque alla primavera scorsa e che, se vi fosse stata l'esigenza di ampliarne i contenuti, sarebbe stato opportuno segnalarlo preventivamente e non nell'imminenza del voto.

Ritiene che la discussione si sia impropriamente avvitata su un tema che non è centrale nel testo all'esame in quanto la questione delle infrastrutture ferroviarie potrà essere affrontata in sede di esame

del contratto di programma con Reti Ferroviarie Italiane che è di imminente arrivo all'esame della Commissione.

Peraltro, allo scopo di contribuire a fare un po' di chiarezza in argomento, segnala che il citato finanziamento – di cui anch'egli condivide l'esigenza di un costante monitoraggio sul suo impiego – annunciato dal ministro Delrio riguardava l'adeguamento tecnologico per i tratti sprovvisti. Ricorda altresì l'esistenza di un piano concernente il superamento dei passaggi a livello nelle reti RFI mentre per le ferrovie concesse la Commissione non ha competenza. Chiede quindi se non sia considerato vantaggioso far confluire quanto emerso dalla discussione in merito alle infrastrutture al prossimo esame del ricordato contratto di programma con RFI e integrare le premesse della risoluzione con un richiamo al rafforzamento dei profili non solo infrastrutturali concernenti l'ambito della sicurezza.

Michele MOGNATO (PD) considerato che il tema centrale della risoluzione restano quelli concernenti la presenza inopportuna e pericolosa di persone sui binari e il corretto accesso e fruizione del complesso delle infrastrutture ferroviarie (stazioni, passaggio a livello, linee) ritiene opportuno cogliere il suggerimento del presidente mediante una integrazione del testo all'esame che espliciti chiaramente l'esigenza di garantire un organico sufficiente alla polizia ferroviaria, anche con nuove assunzioni.

Diego DE LORENZIS (M5S) annuncia di essere disponibile a dare voto favorevole alla risoluzione come riformulata.

La Commissione approva la risoluzione in titolo, come riformulata (vedi allegato).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la risoluzione approvata assume il numero 8-00211.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 novembre 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.50.

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.

C. 4110 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ivan CATALANO (CI), *relatore*, ricorda che il decreto-legge oggetto di esame in sede consultiva si inquadra nell'ambito delle iniziative urgenti connesse alla stabilizzazione della finanza pubblica.

Richiama quindi i contenuti dei primi tre articoli, che disciplinano lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia, soppressa dal primo luglio 2017, ed il subentro nei rapporti ad esse facenti capo di un nuovo ente pubblico economico denominato « Agenzia delle entrate – Riscossione » vigilato dal Ministero dell'economia e delle finanze e la cui attività è monitorata dall'Agenzia delle entrate medesima. L'ente assume la qualifica di ente della riscossione e ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione.

Il capo secondo interviene principalmente in ambito fiscale.

L'articolo 4 introduce la trasmissione telematica dei dati relativi alle fatture emesse, ricevute e registrate in ciascun trimestre prevedendone modalità e termini. Allo stesso modo è trasmessa la comunicazione dei dati contabili relativi

alle liquidazioni periodiche dell'IVA. Sono per converso eliminati alcuni oneri in capo ai contribuenti soggetti ad IVA, tra i quali si segnala, per quanto di interesse, la comunicazione da parte delle società di *leasing* e degli altri operatori commerciali che svolgono attività di noleggio e di locazione. Viene inoltre riconosciuto un credito d'imposta di 100 euro ai soggetti in attività nel 2017 per l'adeguamento tecnologico, qualora questi soggetti abbiano realizzato un volume d'affari non superiore a 50 mila euro. Ulteriori 50 euro sono riconosciuti a fronte dell'invio delle fatture secondo le modalità previste dal decreto-legge.

Si prevede inoltre la possibilità di effettuare dichiarazioni fiscali integrative (articolo 5), mentre l'articolo 6 disciplina la « rottamazione dei ruoli » e l'articolo 7 la riapertura dei termini per la collaborazione volontaria (la cosiddetta *voluntary disclosure*). In particolare l'articolo 6 prevede che il contribuente, relativamente ai carichi iscritti ai ruoli tra il 2000 e il 2015, possa estinguere il proprio debito corrispondendo quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi iscritti a ruolo, nonché l'aggio dovuto, i diritti di notifica e cartella di pagamento e le eventuali spese esecutive. Vengono invece evitate le sanzioni incluse nei ruoli, gli interessi di mora e le sanzioni civili dovute in via accessoria per i debiti previdenziali del contribuente. Si prevede un pagamento in quattro rate e il ritardo anche solo nel pagamento di una rata comporta la decadenza dai benefici riconosciuti. Si precisa che anche i debitori che hanno eseguito pagamenti parziali sono ammessi a fruire del beneficio. Sono poi disciplinate le modalità di applicazione e la tipologia di rapporti esclusi dall'intervento.

Con riferimento alla riapertura dei termini per la collaborazione volontaria, l'articolo 7 prevede che coloro che non hanno proceduto nei termini previsti precedentemente ad aderire possano farlo entro il 31 luglio 2017. Si definisce la procedura di applicazione della medesima richiamando le norme che disciplinavano il precedente intervento.

Il Capo III, rubricato misure urgenti per il finanziamento di esigenze indifferibili, contiene disposizioni varie relative al finanziamento del Fondo occupazione, cui vengono destinati 592,6 milioni di euro (articolo 8), alla partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia (operazione Ippocrate) e alla missione delle Nazioni Unite denominata *United Nations Support Mission* in Libia (UNSMIL – articolo 9), ad alcune disposizioni in favore dei comuni in tema di accoglienza (articolo 12), al rifinanziamento del Fondo per le piccole e medie imprese e per l'agroalimentare (articolo 13) e al potenziamento del *tax credit* per il cinema e l'audiovisivo (articolo 14).

In tale Capo sono altresì contenute le disposizioni di diretta competenza della Commissione: si tratta in particolare dell'articolo 10 e dell'articolo 11.

L'articolo 10 è rubricato Finanziamento investimenti FS e consta di due commi. Il primo comma prevede l'assegnazione di ulteriori risorse nell'ambito dell'aggiornamento 2016 del contratto di programma 2012-2016 e per l'esattezza di 320 milioni di euro per l'anno 2016 e 400 milioni di euro per l'anno 2018. Come è noto questa Commissione è in attesa di ricevere ed esaminare il testo di questo aggiornamento e nel valutare assai positivamente l'attribuzione di risorse senz'altro ingenti, auspica comunque la sollecita presentazione del testo dell'aggiornamento, integrato da tali nuove disponibilità.

Il comma secondo della medesima disposizione stabilisce che «le risorse stanziare per il 2016 per il contratto di servizio con RFI sono destinate al contratto 2016-2020, in corso di perfezionamento con il parere favorevole del CIPE nella seduta del 10 agosto 2016».

La norma contiene probabilmente un refuso in quanto non vi sono contratti di servizio tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana, ma un contratto di programma articolato in una parte investimenti (rispetto alla quale impatta il primo comma) e di una

parte servizi. Dal tenore della disposizioni, anche sulla base di quanto si legge nella relazione illustrativa, la disposizione appare riferirsi proprio a quest'ultima parte e sia semplicemente diretta a preservare l'assegnazione di tutte le risorse originariamente attribuite per l'anno 2016 ascrivendole al contratto di programma, parte servizi, che dovrebbe essere quanto prima a disposizione delle Camere. La norma è diretta a preservare le maggiori somme assegnate per il 2016 rispetto a quelle previste nell'ambito del vigente contratto 2009-2014 (si tratta di un delta di trenta milioni di euro).

Tali risorse non sarebbero utilizzabili salvo che il nuovo contratto non completi il proprio *iter* amministrativo entro il 31 dicembre 2016 posto che, in mancanza della norma qui opportunamente prevista, si applicherebbe la disposizione per la quale il contratto 2009-2014 continuerebbe ad applicarsi ai medesimi patti e condizioni già previsti.

L'articolo 11 tratta invece del trasporto regionale, prevedendo interventi relativi a due regioni: la Campania e il Molise. Con riferimento alla situazione della Campania si prevede un contributo straordinario di importo massimo pari a 600 milioni di euro, per far fronte ai debiti della regione con l'EAV (Ente Autonomo Volturno). Le risorse sono vincolate al pagamento da parte di EAV dei debiti contratti e al superamento dei contenziosi con i propri creditori, sulla base di un piano da essa stessa predisposto. L'adesione dei creditori al piano comporta la sospensione delle azioni esecutive o comunque la rinuncia ad intraprendere azioni esecutive. L'attuazione del piano ivi compresi i pagamenti non può eccedere l'arco temporale di tre anni dall'entrata in vigore del decreto-legge. Si prevede inoltre che le misure necessarie al conseguimento dell'equilibrio economico di EAV saranno perseguite dalla società, sotto la vigilanza della regione Campania, in regime ordinario dalla data di scadenza del commissario *ad acta* che, ai sensi dell'articolo 16, comma 5 del decreto-legge n. 83 del 2012, è stato in-

caricato di elaborare il piano di rientro dal disavanzo accertato e il piano dei pagamenti, attualmente in fase di attuazione (il piano aveva durata di 60 mesi, che si concluderanno nel 2017).

Sono previsti inoltre 90 milioni di euro per l'anno 2016 a copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale in Molise. La copertura finanziaria degli interventi è effettuata facendo ricorso alle risorse dei Fondi di sviluppo e coesione 2014-2020.

In conclusione l'articolo 15 prevede la destinazione di ingenti risorse al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, previsto dall'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004: si tratta di 4 miliardi e 260 milioni di euro di risorse per l'anno 2017, 4 miliardi e 185,5 milioni di euro per l'anno 2018, 3 miliardi e 270 milioni di euro per il 2019 e a partire dal 2020, 2 miliardi e 970 milioni di euro, precisando la copertura finanziaria dell'intervento.

Con riguardo alle coperture si prevede la riduzione per 417,86 milioni di euro per l'anno 2016 di missioni e programmi indicati nell'elenco allegato al decreto-legge. Tra queste riduzioni il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti registra 112,144 milioni di euro, di cui 99,964 predeterminate per legge, principalmente ascrivibili alla missione diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere sulla base di quanto emergerà nell'ambito della discussione.

Michele DELL'ORCO (M5S) reputa sconcertante il contenuto del decreto legge, in quanto si assegnano risorse a Rete ferroviaria italiana senza alcun vincolo per il loro utilizzo finalizzato ad aumentare la sicurezza e l'efficienza della rete.

Giudica ancor più gravi le misure di intervento sul trasporto regionale dell'articolo 11. Infatti, il trasferimento di ben 600 milioni di euro alla società EAV, per il tramite della regione Campania si qualifica come un vero e proprio favore al

presidente De Luca, che testimonia un atteggiamento ambiguo ed opaco del Governo. Infatti, in questo caso, come nei confronti della stessa regione Molise, di cui al secondo comma dell'articolo in commento, e in altri casi analoghi, il Governo non esita ad intervenire per ripianare i debiti dell'azienda locale dei trasporti, in altre situazioni – che pure si manifestano in termini simili ma in diversi contesti politici – si invocano misure draconiane quali il commissariamento, come effettivamente avvenuto in relazione all'esposizione debitoria dell'ATAC di Roma.

Roberta OLIVARO (CI) invita la Commissione a prestare attenzione ai contenuti dell'articolo 4 che, ai commi 7 ed 8, cancellando il meccanismo del *reverse charge*, potrebbe determinare una penalizzazione per il settore del trasporto portuale.

Evidenzia, al riguardo, come il meccanismo della sostanziale compensazione dei crediti e debiti IVA di cui godono numerosi altri paesi europei non è stato adottato in Italia, in virtù della possibilità di una liquidazione periodica, che comunque evita penalizzazioni per gli operatori interni rispetto ai loro concorrenti internazionali. Se però si esclude anche tale possibilità il rischio di una contrazione dei flussi di traffico è concreto, con conseguente riduzione dello stesso gettito fiscale, in piena contraddizione con la finalità della norma, che è invece rubricata tra le misure di recupero del gettito fiscale, valutato in circa 200 milioni.

Chiede pertanto al relatore di valutare tali elementi ai fini dell'inserimento nella proposta di parere di uno specifico rilievo in merito.

Segnala infine che, sempre con riferimento alla competitività dei porti italiani conseguente all'imposizione tributaria e fiscale, occorrerebbe altresì sviluppare un ragionamento sull'attuale regime di accatastamento dei beni portuali, che appare inconferente rispetto alla reale natura dei suddetti fondi.

Diego DE LORENZIS (M5S), condividendo le valutazioni espresse dal rappresentante del suo gruppo intervenuto in precedenza, osserva come nell'azione di ripiano dei debiti degli enti esercenti il trasporto pubblico locale manchi una strategia coerente ed omogenea e si preferisca procedere con interventi estemporanei e con logiche opache.

Esprime quindi perplessità anche sulla motivazione sottesa alla previsione concernente l'articolo 10, basata essenzialmente sulla preoccupazione che il contratto di programma con RFI per il periodo 2016-2020 non si perfezioni tempestivamente. Rileva al riguardo che appare singolare essersi ridotti all'ultimo momento, con il serio pericolo di non concludere la procedura entro la fine dell'anno, circostanza per la quale sarebbe utile verificare di chi siano le responsabilità.

Infine, prende atto che le risorse sono attinte dal Fondo Sviluppo e Coesione, con possibile riduzione di progetti già definiti e probabilmente cofinanziati con risorse dell'Unione europea, per le quali viene il dubbio che siano conseguentemente anch'esse ridimensionate.

Michele Pompeo META, *presidente*, prende atto che vi sono altri colleghi che intendono intervenire nel dibattito, il cui seguito avrà luogo in altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 2 novembre 2016.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Testo unificato C. 423 Caparini, C. 608 Decaro, C. 871 Molteni, C. 1085 Grimoldi, C. 1126 Molteni, C. 1177 Garofalo, C. 1263 Nastri, C. 1386 Caparini, C. 1512 Meta, C. 1537 Dell'Orco, C. 1616 Nastri, C. 1632 Gebhard, C. 1711 Buonanno, C. 1719 Grimoldi, C. 2063 Gandolfi, C. 2353 Prativiera, C. 2379 Cristian Iannuzzi, C. 2662 Melilla, C. 2736 Mucci, C. 2913 Turco e C. 3029 Schullian/A.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

Disposizioni per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci.

C. 1964 Oliaro ed altri.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO

7-01050 Mognato: Incidenti ferroviari causati da comportamenti individuali impropri e conseguenti sanzioni.**NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione,

premessi che:

l'incidentalità ferroviaria in Italia nel periodo 2007-2014 si attesta su livelli inferiori rispetto alla media europea, come pure rispetto al dato degli USA;

scomponendo il dato aggregato del numero totale degli incidenti per tipologie, l'Italia registra un dato superiore alla media per quanto concerne gli « incidenti alle persone per materiale rotabile in movimento »;

nell'anno 2014, secondo i dati dell'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, gli incidenti significativi, tipizzati secondo la classificazione ERA (European Railway Agency), sono stati 108, avuto riguardo alla rete infrastrutturale di rete ferroviaria italiana;

dall'analisi delle differenti tipologie di incidenti ferroviari, emerge che il maggior numero di eventi concerne investimenti di persone causati da materiale rotabile in movimento e dagli incidenti in corrispondenza ai passaggi di livello;

in effetti, l'83 per cento del totale degli incidenti fa riferimento a comportamenti individuali che violano leggi e norme nell'interazione con la ferrovia, e in particolare il 68 per cento riguarda persone che si sono introdotte senza autorizzazione nel sedime ferroviario, mentre il 15 per cento concerne incidenti occorsi ai passaggi a livello;

il 70 per cento delle presenze indebite di persone non autorizzate presenti negli impianti ferroviari riguarda le linee, e il restante 30 per cento le stazioni e i rispettivi passaggi a livello;

per quanto sopra esposto, risulta evidente la necessità di accrescere la consapevolezza degli utilizzatori e dei frequentatori delle infrastrutture ferroviarie sui gravi rischi conseguenti all'inosservanza delle fondamentali norme di sicurezza, ferma rimanendo l'obbligatorietà per il gestore della rete ferroviaria di adottare tutte le soluzioni tecniche atte a ridurre al minimo l'incidentalità;

il sistema sanzionatorio relativo agli accessi indebiti alle infrastrutture ferroviarie rinviene al decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980 recante « Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto », che non è stato più modificato dalla sua approvazione;

esso non tiene pertanto conto di nuove forme di comportamento che confliggano con la sicurezza individuale e generale dell'infrastruttura ferroviaria;

gli organi di stampa e di comunicazione hanno dato conto del diffondersi in specie presso i giovani di comportamenti potenzialmente molto pericolosi per l'incolumità propria e altrui nell'accesso al sedime ferroviario, come per esempio l'abitudine ad eseguire i cosiddetti *selfie* occupando la sede delle linee ferroviarie per poi diffondere le immagini attraverso i *social network*;

risulta evidente il rischio molto elevato connesso a questo tipo di comportamenti, anche per il meccanismo di emulazione che sovente interessa le giovani generazioni;

fermo restando che occorre intraprendere un percorso di potenziamento degli organici della polizia ferroviaria, è pertanto necessario intervenire da subito agendo sia sull'aggiornamento del quadro sanzionatorio previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, modificandolo per adattarlo alla situazione contemporanea, sia promuovendo una serie di azioni di sensibilizzazione e comunicazione in grado di accrescere, soprattutto tra i giovani, la consapevolezza in merito al corretto accesso e fruizione

del complesso delle infrastrutture ferroviarie (stazioni, passaggio a livello, linee),

impegna il Governo:

a predisporre una campagna di comunicazione e sensibilizzazione sull'incidentalità ferroviaria, con particolare riferimento alla popolazione in età adolescenziale e giovanile;

ad assumere iniziative per promuovere l'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, per adeguare il quadro sanzionatorio, che oggi effettivamente appare non più adeguato.

(8-00211) « Mognato, Fabbri, Tullo, Pagani, Carloni ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. Testo unificato C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancelleri, C. 3725 Basso e C. 3807 Ricciatti. <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	61
ALLEGATO 1 (Proposte emendative)	71
ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati)	81

SEDE CONSULTIVA:

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) <i>(Esame e rinvio)</i>	66
---	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 novembre 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario allo sviluppo economico, Antonio Gentile.

La seduta comincia alle 11.10.

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata.

Testo unificato C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancelleri, C. 3725 Basso e C. 3807 Ricciatti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 settembre 2016.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che sono stati presentati circa 70 emendamenti che sono in distribuzione (*vedi allegato 1*), i quali sono ammissibili. Avverte altresì che gli emendamenti Tentori 3.6, Becattini 3.7 e 3.15, Camani 3.16 e 5.1 sono stati ritirati.

Invita quindi il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati all'articolo 1.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Catalano 1.1, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: «*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: , nell'ambito dell'economia della condivisione.*».

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Allasia 1.2 e 1.3, esprime parere contrario sull'emendamento Catalano 1.4, esprime parere favorevole sull'emendamento Camani 1.6, a condizione che sia riformulato espungendo la parte consequenziale. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Ricciatti 1.5, Allasia 1.7 e 1.8, i quali risulterebbero comunque preclusi dall'approvazione dell'emendamento Camani 1.6, come riformulato. Esprime parere contrario su Catalano 1.9, Tentori 1.10 e Galgano 1.11 e parere favorevole sull'emendamento Galgano 1.12. Esprime quindi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Camani 1.01, a

condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

« ART. 2.
(Definizioni).

Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

a) “home restaurant”: l’attività finalizzata codivisione di eventi enogastronomici esercitata da di persone fisiche all’interno delle unità immobiliari ad uso abitativo di residenza o domicilio, proprie o di un soggetto terzo, per il tramite di piattaforme digitali che mettono in contatto gli utenti, anche a titolo gratuito e dove i pasti sono preparati all’interno delle medesime strutture;

b) “gestore”: un soggetto che gestisce la piattaforma digitale finalizzata all’organizzazione di eventi enogastronomici;

c) “utente operatore cuoco”: un soggetto che attraverso la piattaforma digitale svolge l’attività di home restaurant;

d) “utente fruitore”: un soggetto che attraverso la piattaforma digitale utilizza il servizio di home restaurant condiviso dall’utente operatore cuoco. ».

Il sottosegretario Antonio GENTILE esprime parere conforme a quello del relatore.

Adriana GALGANO (CI) accetta la riformulazione dell’emendamento catalano 1.1, di cui è cofirmataria.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Catalano 1.1 (*Nuova formulazione*), l’emendamento Allasia 1.2 e l’emendamento Camani 1.3 (*vedi allegato 2*); respinge quindi l’emendamento Catalano 1.4.

Vanessa CAMANI (PD) accetta la riformulazione del proprio emendamento 1.6.

La Commissione approva l’emendamento Camani 1.6 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Ricciatti 1.5, Allasia 1.7 e 1.8 sono preclusi dall’approvazione dell’emendamento Camani 1.6 (*Nuova formulazione*).

La Commissione respinge l’emendamento Catalano 1.9.

Veronica TENTORI (PD) ritira il proprio emendamento 1.10.

La Commissione respinge l’emendamento Galgani 1.11 e approva l’emendamento Galgano 1.12 (*vedi allegato 2*).

Vanessa CAMANI (PD) accetta la riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 1.01.

La Commissione approva l’articolo aggiuntivo Camani 1.01 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull’emendamento Tentori 2.1, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

« Sostituire l’articolo 2 con il seguente:

Art. 2.

(*Prescrizioni in capo al gestore*).

1. Il gestore della piattaforma digitale di *home restaurant* deve garantire che le informazioni relative alle attività degli utenti, iscritti alle piattaforme medesime, siano tracciate e conservate, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy. Le attività di *home restaurant* devono essere inserite nella piattaforma almeno trenta minuti prima del loro svolgimento. L’eventuale cancellazione del servizio prima della sua fruizione deve rimanere tracciata.

2. Il gestore è tenuto a mettere le informazioni di cui al comma 1 nella disponibilità degli enti di controllo competenti.

3. Le transazioni di denaro sono operate mediante le piattaforme digitali e avvengono esclusivamente attraverso sistemi di pagamento elettronico.

4. Le piattaforme digitali prevedono modalità di registrazione univoche dell'identità.

5. La partecipazione dell'utente fruitore all'evento enogastronomico richiede in ogni caso l'assenso da parte dell'utente operatore cuoco.

6. Il gestore verifica che gli utenti operatori cuochi siano coperti da polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dall'attività di *home restaurant* e verifica che l'unità immobiliare ad uso abitativo sia coperta da apposita polizza che assicuri per la responsabilità civile verso terzi.

7. Il gestore verifica che gli utenti operatori cuochi siano in possesso dei requisiti di cui alla presente legge per lo svolgimento dell'attività di *home restaurant*, ai fini dell'iscrizione alla piattaforma digitale

8. Il gestore, nel rispetto del principio di trasparenza, fornisce all'utente fruitore le corrette informazioni relative al servizio offerto e alle polizze assicurative stipulate di cui al comma 7, esplicitando che trattasi di un'attività non professionale di ristorazione.

9. Entro 90 giorni dalla data dell'approvazione della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinate le modalità per garantire il controllo delle attività svolte per il tramite delle piattaforme digitali di *home restaurant*. ».

Esprime quindi parere contrario sui restanti emendamenti presentati all'articolo 2.

Il sottosegretario Antonio GENTILE esprime parere conforme a quello del relatore.

Veronica TENTORI (PD) accetta la riformulazione del proprio emendamento 2.1.

La Commissione approva l'emendamento Tentori 2.1 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 2).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Catalano 2.2, Galgano 2.3 e 2.4, e Catalano 2.5 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento Tentori 2.1 (*Nuova formulazione*).

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Camani 3.1, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

« Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per lo svolgimento dell'attività di *home restaurant* gli utenti operatori cuochi si avvalgono della propria organizzazione familiare e utilizzano parte di una unità immobiliare ad uso abitativo che deve possedere i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I medesimi soggetti e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. ».

Esprime parere favorevole sull'emendamento Ricciatti 3.2, che tuttavia risulterebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento Camani 3.1, nel testo riformulato, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Galgano 3.3 e Catalano 3.4. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Catalano 3.5, a condizione che sia riformulato nei termini seguenti:

« Al comma 3 sostituire le parole: non può superare il numero massimo di 10 coperti al giorno e di 500 coperti all'anno purché le somme versate dagli ospiti a titolo di compenso non superino il limite di 5000 euro annui con le seguenti: è considerata saltuaria. A tal fine non può superare il limite di 500 coperti per anno solare, né generare proventi superiori a 5.000 euro annui. ».

Esprime parere contrario sull'emendamento Ricciatti 3.8, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Tentori 3.9. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Catalano 3.10, sugli identici emendamenti Squeri 3.11 e Alfreider 3.12, nonché sugli identici emendamenti Alfreider

der 3.13 e Squeri 3.14. Esprime parere favorevole sull'emendamento Galgano 3.17, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: «*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. All'attività di home restaurant si applicano le norme previste dal codice in materia di protezione dei dati personali.*».

Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Alfreider 3.18 e Squeri 3.19, sugli emendamenti Galgano 3.20 e Ricciatti 3.21, sugli identici emendamenti Squeri 3.22 e Alfreider 3.23, sugli emendamenti Galgano 3.24, Tentori 3.25, Ricciatti 3.26, 3.27 e 3.28, nonché sugli identici emendamenti Polidori 3.29, Alfreider 3.31 e Fantinati 3.34. Esprime altresì parere contrario sugli identici emendamenti Alfreider 3.30 e Squeri 3.32, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Tentori 3.35. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti Squeri 3.36 e Ricciatti 3.37, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Alfreider 3.01 e Squeri 3.02. Esprime infine parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Alfreider 3.03 e Polidori 3.04.

Il sottosegretario Antonio GENTILE esprime parere conforme a quello del relatore.

Vanessa CAMANI (PD) accetta la riformulazione del proprio emendamento 3.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Camani 3.1 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*) e respinge gli emendamenti Galgano 3.3 e Catalano 3.4.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Ricciatti 3.2 deve considerarsi assorbito dall'approvazione dell'emendamento Camani 3.1 (*Nuova formulazione*).

Adriana GALGANO (CI) sottoscrive l'emendamento Catalano 3.5 e accetta la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione l'emendamento Catalano 3.5 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza della deputata Ricciatti: si intende che abbia rinunciato al suo emendamento 3.8.

La Commissione approva l'emendamento Tentori 3.9 (*vedi allegato 2*).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Catalano 3.10, degli identici emendamenti Squeri 3.11 e Alfreider 3.12, nonché degli identici emendamenti Alfreider 3.13 e Squeri 3.14: si intende che vi abbiano rinunciato.

Adriana GALGANO (CI) accetta la riformulazione del proprio emendamento 3.17.

La Commissione approva l'emendamento Galgano 3.17 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Alfreider 3.18 e Squeri 3.19: si intende che vi abbiano rinunciato.

Adriana GALGANO (CI) ritira il proprio emendamento 3.20.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Ricciatti 3.21, nonché degli identici emendamenti Squeri 3.22 e Alfreider 3.23: si intende che vi abbiano rinunciato.

Adriana GALGANO (CI) ritira il proprio emendamento 3.24.

Veronica TENTORI (PD) ritira il proprio emendamento 3.25.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Ricciatti 3.26, 3.27 e 3.28, nonché degli identici emendamenti Polidori 3.29 e

Alfreider 3.31: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Fantinati 3.34.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Alfreider 3.30 e Squeri 3.32: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento 3.35 (*vedi allegato 2*).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Squeri 3.36, Ricciatti 3.37, degli identici articoli aggiuntivi Alfreider 3.01 e Squeri 3.02, nonché degli identici articoli aggiuntivi Alfreider 3.03 e Polidori 3.04: si intende che vi abbiano rinunciato.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Catalano 4.1, esprime parere favorevole sull'emendamento Camani 4.2, a condizione che sia riformulato nei termini seguenti: « Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le unità immobiliari ad uso abitativo utilizzate devono possedere le caratteristiche di abitabilità e d'igiene ai sensi della normativa vigente. ».

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Galgano 4.3, Allasia 4.12 e Squeri 4.4. Esprime parere favorevole sull'emendamento Tentori 4.6, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Ricciatti 4.7, Galgano 4.8 e Allasia 4.9. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Catalano 4.10 e Camani 4.11, a condizione che siano riformulati in identico testo nei seguenti termini: « *Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. L'attività di home restaurant non può essere esercitata nelle unità immobiliari ad uso abitativo in cui sono esercitate attività turistico-ricettive in forma non

imprenditoriale o attività di locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni, e viceversa. ».

Esprime infine parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Fantinati 4.01, Alfreider 4.02 e Polidori 4.03.

Il sottosegretario Antonio GENTILE esprime parere conforme a quello del relatore.

Adriana GALGANO (CI) ritira l'emendamento Catalano 4.1 di cui è cofirmataria.

Vanessa CAMANI (PD) accetta la riformulazione proposta al proprio emendamento 4.2.

La Commissione approva l'emendamento Camani 4.2 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Galgano 4.3 è precluso. Constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Allasia 4.12 e Squeri 4.4: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Tentori 4.6 (*vedi allegato 2*).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Ricciatti 4.7 e Galgano 4.8 sono preclusi. Constata l'assenza del deputato Allasia: si intende che abbia rinunciato al proprio emendamento 4.9.

Adriana GALGANO (CI) sottoscrive l'emendamento Catalano 4.10 e accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Vanessa CAMANI (PD) accetta la riformulazione del proprio emendamento 4.11 proposta dal relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Catalano 4.10, Camani 4.11 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*) e respinge gli identici articoli aggiuntivi Fantinati 4.01, Alfreider 4.02 e Polidori 4.03.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Squeri 5.2.

Il sottosegretario Antonio GENTILE, esprime parere conforme a del relatore.

Guglielmo EPIFANI, constata l'assenza del deputato Squeri: si intende che abbia rinunciato al proprio emendamento 5.2.

Comunica che il testo come modificato dalle proposte emendative approvate sarà inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 novembre 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 11.50.

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.

C. 4110 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, in sostituzione del deputato Taranto, impossibilitato a partecipare alla seduta, illustra i contenuti del provvedimento in titolo che si compone di 15 articoli e non contiene disposizioni direttamente riconducibili agli ambiti di competenza della X Commissione ad eccezione dell'articolo 13, comma 1. Tale norma dispone l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura di 895

milioni di euro per l'anno 2016. Il comma prevede, inoltre, che ulteriori 100 milioni di euro potranno essere individuati a valere sugli stanziamenti del Programma operativo nazionale « Imprese e competitività 2014-2010 », a titolarità del Ministero dello sviluppo economico. Ricordo che il Programma Operativo Nazionale (PON) Imprese e Competitività 2014-2020, approvato dalla Commissione europea il 23 giugno 2015 e successivamente modificato il 24 novembre 2015, intende sostenere un processo di riposizionamento competitivo del sistema produttivo del Mezzogiorno, nell'ottica di una politica industriale sul riequilibrio territoriale e sulla convergenza Mezzogiorno-Centro-Nord. Il PON Imprese e Competitività 2014-2020 intende accrescere gli investimenti nei settori chiave nelle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) e in quelle in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna). Evidenzia, in via generale, che il Fondo di garanzia per le PMI rientra tra gli strumenti finanziari, che il citato Regolamento UE n. 1303/2013 definisce come « sempre più importanti dato il loro effetto moltiplicatore sui fondi strutturali e di investimento europei – fondi SIE ».

Segnala quindi i seguenti articoli recanti disposizioni di interesse della X Commissione.

L'articolo 1 dispone – a decorrere dal 1° luglio 2017 – lo scioglimento di Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. Il personale è trasferito al nuovo ente – previo superamento di una procedura di selezione – senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica. Entro il 30 aprile 2017, l'Amministratore delegato di Equitalia è nominato commissario straordinario per l'adozione dello statuto e la gestione della fase transitoria.

L'articolo 4 in materia di recupero dell'evasione stabilisce l'abrogazione della comunicazione dell'elenco clienti e fornitori a decorrere dal 1° gennaio 2017 per i

soggetti passivi IVA (spesometro) e l'introduzione di due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi: la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute; la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. L'Agenzia delle entrate successivamente elabora e incrocia i dati e, dopo un mese, mette a disposizione dei contribuenti le informazioni relative ai dati comunicati, segnalando eventuali incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati. In tal caso il contribuente può fornire chiarimenti, segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero potrà versare quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso. La tempistica del recupero di tale somme è velocizzata in quanto l'Agenzia effettua tali controlli anche prima della presentazione della dichiarazione annuale. A favore dei soggetti in attività nel 2017 con un volume d'affari non superiore a euro 50.000 è riconosciuto un credito d'imposta di 100 euro per l'adeguamento tecnologico finalizzato all'effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle comunicazioni IVA periodiche. A favore dei soggetti che hanno esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri il credito è incrementato di 50 euro (commi 1 e 2). Sono previste specifiche sanzioni non penali in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle fatture e dei dati delle liquidazioni (comma 3). Dal 1° gennaio 2017 sono eliminati alcuni adempimenti: oltre allo spesometro, la comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, la presentazione all'Agenzia delle dogane degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, la comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi cosiddetti *black list*. La dichiarazione annuale IVA, a decorrere dal 2017, deve essere presentata nel periodo tra il 1° febbraio e il 30 aprile (commi 4 e 5). La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi – già rese obbligatorie, a

decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici – sono estese anche ai soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Inoltre è prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2017, la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, a favore delle imprese che abbiano esercitato l'opzione entro il 31 dicembre 2016 (comma 6). Infine sono ampliate le fattispecie di introduzione nel deposito IVA che possono essere effettuate senza il pagamento dell'imposta; si interviene inoltre sulle modalità di assolvimento dell'IVA all'atto dell'estrazione dei beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, compresi quelli di provenienza extracomunitaria. Tali modifiche decorrono a partire dal 1° aprile 2017 (commi 7 e 8).

L'articolo 5 estende la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore (Irpef, Irap, sostituti d'imposta) anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. In tal caso il credito che dovesse emergere dalla dichiarazione presentata oltre detto termine potrà essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni ridotte. La dichiarazione annuale IVA può essere integrata in senso favorevole entro i termini previsti per l'accertamento. L'eventuale credito derivante da un minor debito o da un maggior credito, emergente dalla dichiarazione integrativa presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale, oppure può essere utilizzato in compensazione o può essere chiesto a rimborso se ricorrono i

presupposti. Anche in tal caso resta ferma l'applicazione delle sanzioni ridotte. Si evidenzia che la norma, nel recepire l'orientamento consolidato della giurisprudenza espresso nella sentenza n. 13378 del 2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, disciplina con sistematicità la possibilità per il contribuente di presentare una dichiarazione integrativa a lui favorevole anche oltre il termine di un anno. Infatti il quadro normativo che emerge dalla sentenza della Cassazione determina uno squilibrio in favore dell'amministrazione finanziaria rispetto al contribuente, dal momento che mentre la prima ha facoltà di procedere alle rettifiche d'ufficio entro i generali termini di accertamento, a quest'ultimo è data facoltà di rettificare in proprio favore la dichiarazione, con conseguente possibilità di godere immediatamente dei benefici della rettifica mediante compensazione, unicamente entro il ben più ristretto termine di un anno. Il contribuente potrebbe solamente presentare istanza di rimborso per le imposte versate in eccesso entro quarantotto mesi dal versamento, potendo però incorrere in un rifiuto da parte del fisco contro il quale rimane unicamente la strada del contenzioso giurisdizionale.

L'articolo 6 consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015. Aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Il pagamento può avvenire in un'unica rata o in un massimo di quattro rate (comma 1). A tal fine dovrà essere presentata un'apposita dichiarazione, entro il 22 gennaio 2017, con la quale si manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata (comma 2). L'agente della riscossione comunica gli importi dovuti a ciascun contribuente che presenti la relativa istanza (comma 3). La procedura – disciplinata ai commi 5-7 – si estende, a specifiche condizioni, ai de-

bitori che abbiano già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione (comma 8). Il comma 9 regola l'ipotesi in cui il pregresso pagamento parziale consente, alla luce delle nuove disposizioni, di beneficiare della definizione agevolata. Oltre alle risorse proprie tradizionali UE, alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (ai sensi dell'articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999) ed ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, sono escluse dalla definizione agevolata le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, nonché le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada (comma 10). La definizione agevolata può tuttavia riguardare (comma 11) i soli interessi sulle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada. Il comma 12 disciplina il scarico automatico dell'agente della riscossione a seguito della definizione agevolata. Ai sensi del comma 13, per i debitori soggetti a procedure concorsuali, le somme impiegate nella definizione agevolata sono considerate crediti prededucibili.

L'articolo 7 reca disposizioni sulla riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate. Mediante l'introduzione dell'articolo 5-*octies* al decreto-legge n. 167 del 1990 – la norma in commento riapre i termini per esperire la procedura di *voluntary disclosure* in una finestra temporale che va dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) al 31 luglio 2017. Essa trova applicazione, sia per l'emersione di attività estere, sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali. Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016 (comma 1, lettera a)), del nuovo articolo 5-*octies* del decreto-legge n. 167 del 1990. Analogamente alle norme varate nel 2014, le disposizioni prevedono lo slittamento dei termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, nonché di contestazione delle sanzioni

(comma 1, lettera *b*)), del nuovo articolo 5-*octies*. Per le attività e gli investimenti esteri oggetto della nuova procedura è possibile usufruire di un esonero dagli obblighi dichiarativi, limitatamente al 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria, purché tali informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento all'istanza di *voluntary disclosure* e purché si versi in unica soluzione (entro il 30 settembre 2017) quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e sanzioni (comma 1, lettera *c*), del nuovo articolo 5-*octies*). Si chiarisce la non punibilità delle condotte di autoriciclaggio se commesse in relazione a specifici delitti tributari fino al versamento delle somme dovute per accedere alla procedura (comma 1, lettera *d*), del nuovo articolo 5-*octies*). Rispetto alla *voluntary disclosure* disciplinata nel 2014, si prevede una diversa procedura: il contribuente provvede spontaneamente a versare in unica soluzione (entro il 30 settembre 2017) o in un massimo di tre rate (di cui la prima entro il 30 settembre 2017), il *quantum* dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni. La procedura antecedente contemplava, invece, la presentazione di un'apposita richiesta all'amministrazione finanziaria e la fornitura della relativa documentazione; l'Agenzia delle entrate avrebbe poi provveduto ad emettere avviso di accertamento, ovvero ad invitare il contribuente all'adesione spontanea. Il versamento delle somme dovute comporta i medesimi effetti previsti dalla precedente *voluntary disclosure*, sia sotto il profilo penale, sia con riferimento al versante sanzionatorio amministrativo (non punibilità per alcuni reati e riduzione delle sanzioni). Gli effetti favorevoli penali e sanzionatori decorrono dal versamento in unica soluzione o della terza rata. L'Agenzia delle entrate comunica l'avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria (comma 1, lettera *e*)), del nuovo articolo 5-*octies*. Le norme disciplinano poi le conseguenze per il mancato o insufficiente versamento delle

somme dovute entro i termini di legge: in tal caso, l'Agenzia può esperire le procedure dell'adesione all'invito a comparire, secondo le norme vigenti prima del 31 dicembre 2015 (abrogate dalla legge di stabilità 2015 nell'alveo della complessiva riforma del ravvedimento operoso) (comma 1, lettera *f*)), del nuovo articolo 5-*octies*. Con riferimento alle conseguenze sanzionatorie del mancato o insufficiente versamento spontaneo, le norme differenziano il trattamento riservato al mancato versamento da quello previsto per il versamento insufficiente; inoltre, per il caso di insufficiente versamento, sono previste conseguenze diverse secondo lo scostamento dal *quantum* dovuto (comma 1, lettera *g*)), del nuovo articolo 5-*octies*. Sono poi previste agevolazioni sanzionatorie e procedurali (eliminazione del raddoppio dei termini di accertamento) in specifiche ipotesi di stipula o di entrata in vigore di trattati internazionali volti all'effettivo scambio di informazioni fiscali (comma 1, lettera *h*) e comma 2, del nuovo articolo 5-*octies*). Si disciplina una nuova ipotesi di reato, attribuendo rilevanza penale alle condotte di chiunque, fraudolentemente, si avvalga della procedura di collaborazione volontaria per far emergere attività finanziarie e patrimoniali o contanti provenienti da reati diversi da quelli per cui la *voluntary* preclude la punibilità (comma 1, lettera *i*)), del nuovo articolo 5-*octies*. Analogamente a quanto disposto dalla legge n. 186 del 2014, la procedura si estende ai soggetti non destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale autori di violazioni dichiarative per attività detenute in Italia, ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'IRAP e dell'IVA, nonché alle violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta. Disposizioni specifiche sono previste nel caso in cui la collaborazione volontaria sia esperita con riferimento a contanti o valori al portatore (comma 3 del nuovo articolo 5-*octies*). Il comma 2 dispone che le norme attuative siano adottate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione. Sono infine introdotte (comma 3) dispo-

sizioni in tema di potenziamento dell'attività di accertamento fiscale da parte degli enti locali: in particolare si pongono a carico dei comuni specifici obblighi informativi nei confronti dell'Agenzia delle entrate, con riferimento alle richieste di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati.

L'articolo 10 – reca norme in materia di finanziamento investimenti FS: il comma 1, autorizza la spesa di 320 milioni per l'anno 2016 e 400 milioni per il 2018 quale contributo al Contratto di programma – Parte investimenti, aggiornamento al 2016, della società Rete Ferroviaria Italiana (RFI S.p.A.), per la Parte investimenti. Il Contratto di programma, che ha ricevuto parere positivo dal CIPE, è in corso di perfezionamento e dovrà essere aggiornato con le nuove disponibilità ai fini dell'approvazione definitiva. Il comma 2 specifica che le risorse stanziare per il 2016 per il contratto di servizio con RFI sono destinate al «contratto 2016-2020 «in corso di perfezionamento. In base all'articolo 6, si consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015. Aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive

gravanti su crediti previdenziali. Il pagamento può avvenire in un'unica rata o in un massimo di quattro rate (comma 1). A tal fine dovrà essere presentata un'apposita dichiarazione, entro il 22 gennaio 2017, con la quale si manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata (comma 2). L'agente della riscossione comunica gli importi dovuti a ciascun contribuente che presenti la relativa istanza (comma 3).

L'articolo 11, recante misure urgenti per il trasporto regionale, attribuisce un contributo straordinario, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2016, alla regione Campania per far fronte ai propri debiti nei confronti della società di trasporto regionale ferroviario Ente Autonomo Volturno – EAV Srl. La società EAV è inoltre chiamata a definire un piano di accordo generale per la definizione delle partite debitorie. Assegna inoltre un contributo straordinario di 90 milioni per il 2016 al Molise a copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale nei confronti di Trenitalia Spa.

L'articolo 14, in materia di potenziamento di *tax credit* per il cinema e l'audiovisivo incrementa di 30 milioni per l'anno 2016 l'importo, attualmente pari a 140 milioni di euro, stabilito come limite massimo del credito di imposta a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

ALLEGATO 1

**Disciplina dell'attività di ristorazione. Testo unificato C. 3258 Mi-
nardo, C. 3337 Cancelleri, C. 3725 Basso e C. 3807 Ricciatti.****PROPOSTE EMENDATIVE**

ART. 1.

Al comma 1 dopo le parole: la presente legge aggiungere le seguenti: , nell'ambito dell'economia della condivisione, e sopprimere le parole: non professionale.

Conseguentemente:

1) *all'articolo 3, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* in materia di abitabilità e certificazione di impianti;

2) *all'articolo 3 sopprimere il secondo periodo del comma 2 e i commi 3, 4, 5, 6 e 7.*

1. 1. Catalano, Galgano, Quintarelli.

Al comma 1, dopo le parole: La presente legge, inserire le seguenti: ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali.

1. 2. Allasia.

Al comma 1, dopo le parole: atti a garantire aggiungere le seguenti: la trasparenza,.

1. 3. Camani, Tentori.

Al comma 1 sostituire le parole: garantire la tutela dei consumatori e la leale concorrenza *con le seguenti:* garantirne la fruizione e l'esercizio.

1. 4. Catalano, Galgano, Quintarelli.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Finalità).

1. 6. Camani, Tentori.

Al comma 2, sostituire le parole: strutture abitative di residenza o domicilio proprie o di un soggetto terzo con le seguenti: di unità immobiliari adibite ad abitazione principale di proprietà ovvero locate con contratto di locazione regolarmente registrato.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: nelle stesse strutture *con le seguenti:* nelle citate unità immobiliari.

1. 5. Ricciatti, Ferrara.

Al comma 2, sopprimere le parole: o di un soggetto terzo.

1. 7. Allasia.

Al comma 2, sostituire le parole: o di un soggetto terzo con le seguenti: ovvero locate con contratto di locazione registrato.

1. 8. Allasia.

Sopprimere il comma 3.

1. 9. Catalano, Galgano, Quintarelli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La presente legge ha lo scopo di valorizzare e di favorire la cultura del cibo tradizionale e di qualità, nell'ambito dell'economia della condivisione.

1. 10. Tentori, Camani.

Al comma 3 sostituire le parole: la cultura del cibo tradizionale e di qualità *con le seguenti:* la cultura del cibo e dei prodotti tradizionali e del territorio, del cibo e dei prodotti di qualità, del cibo e dei prodotti salutistici.

1. 11. Galgano, Catalano, Quintarelli.

Al comma 3 sopprimere le parole: in particolare attraverso l'utilizzo prioritario di prodotti del territorio.

1. 12. Galgano, Catalano, Quintarelli.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

a) « *home restaurant* »: l'attività finalizzata alla somministrazione di alimenti e bevande esercitata da persone fisiche all'interno delle strutture abitative di residenza o domicilio, proprie o di un soggetto terzo, per il tramite di piattaforme digitali che mettono in contatto gli utenti e possono offrire servizi di valore aggiunto; i pasti somministrati sono preparati all'interno delle medesime strutture;

b) « *gestore* »: un soggetto che gestisce la piattaforma digitale;

c) « *utente operatore cuoco* »: un soggetto che attraverso la piattaforma digitale svolge l'attività di *home restaurant*;

d) « *utente fruitore* »: un soggetto che attraverso la piattaforma digitale utilizza il servizio di *home restaurant* condiviso dall'utente operatore cuoco.

1. 01. Camani, Tentori.

ART. 2.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

(Prescrizioni in capo al gestore).

1. Il gestore della piattaforma digitale di *home restaurant* deve dotarsi di un apposito registro elettronico al fine di rendere tracciabili le attività degli utenti operatori cuochi, iscritti alle piattaforme medesime. Le attività di *home restaurant* devono essere inserite nel suddetto registro almeno trenta minuti prima del loro svolgimento. L'eventuale cancellazione del servizio prima della sua fruizione deve rimanere tracciata.

2. Il gestore è tenuto a mettere il registro di cui al comma 1 nella disponibilità degli enti di controllo competenti qualora ne facciano richiesta.

3. Le transazioni di denaro sono operate mediante le piattaforme digitali e avvengono esclusivamente attraverso sistemi di pagamento elettronico.

4. Le piattaforme digitali prevedono modalità di registrazione univoche dell'identità.

5. Al fine di garantire che l'attività di *home restaurant* sia di carattere domestico e privato, la partecipazione dell'utente fruitore all'evento culinario richiede l'assenso da parte dell'utente operatore cuoco.

6. Il gestore verifica che gli utenti operatori cuochi siano in possesso dei requisiti di cui alla presente legge per lo svolgimento dell'attività di *home restaurant*, ai fini dell'iscrizione alla piattaforma digitale.

7. Il gestore fornisce o richiede agli utenti operatori cuochi la stipula di polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dall'attività di *home restaurant*.

8. Il gestore, nel rispetto del principio di trasparenza, fornisce all'utente fruitore le corrette informazioni relative al servizio offerto e alle polizze assicurative stipulate di cui al comma 5, esplicitando che trattasi di un'attività non professionale di ristorazione.

9. Entro 90 giorni dalla data dell'approvazione della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità per garantire il controllo e l'interoperabilità delle piattaforme fornitrici di servizi di *home restaurant*.

2. 1. Tentori, Camani.

Al comma 1 dopo le parole: si avvale aggiungere la seguente: anche.

2. 2. Catalano, Galgano, Quintarelli.

Al comma 1, dopo le parole: piattaforme tecnologiche *aggiungere le seguenti:* , di siti internet e di applicazioni.

2. 3. Galgano, Catalano, Quintarelli.

Al comma 1, dopo la parola: possono *aggiungere le seguenti:* essere a titolo gratuito o.

2. 4. Galgano, Catalano, Quintarelli.

Sostituire i commi 2, 3 e 4 con il seguente:

2. Qualora l'attività di *home restaurant* si svolge con l'intermediazione di piattaforme tecnologiche, l'attività di intermediazione è considerata l'attività di impresa.

2. 5. Catalano, Galgano, Quintarelli.

ART. 3.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per lo svolgimento dell'attività di *home restaurant* gli utenti operatori cuochi si avvalgono della propria organizzazione familiare devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, commi 1 e 2 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

3. 1. Camani, Tentori.

Al comma 2, sostituire le parole: struttura abitativa *con le seguenti:* unità immobiliare ad uso abitativo.

3. 2. Ricciatti, Ferrara.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: di cui al comma 3 *con le seguenti:* di *home restaurant*.

3. 3. Galgano, Catalano, Quintarelli.

Al comma 3 sostituire le parole: non può superare il numero massimo di 10 coperti al giorno e di 500 coperti all'anno purché le somme versate dagli ospiti non superino il limite di 5.000 euro annui, *con le seguenti:* è da intendersi un servizio saltuario. A tal fine non può superare il limite di 500 coperti per anno solare e 100 coperti al mese, né generare proventi superiori a 5000,00 euro annui.

Conseguentemente:

1) *sostituire il comma 4 con il seguente:* in alternativa al regime ordinario vigente per la tassazione dei redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l) del TUIR, i ricavi dell'utente, dell'utente operatore cuoco, derivanti dall'attività di cui al comma 3 del presente articolo, sono soggetti a un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'impo-

sta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali in ragione di un'aliquota del 10 per cento. Per la liquidazione l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi;

2) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. I gestori di piattaforme di *home restaurant*, contestualmente ad ogni transazione economica che avviene tramite la piattaforma, operano la relativa ritenuta, a titolo di imposta e, entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, versano all'agenzia delle entrate l'importo corrispondente.

3. 4. Catalano.

Al comma 3 sostituire le parole: non può superare il numero massimo di 10 coperti al giorno e di 500 coperti all'anno purché le somme versate dagli ospiti a titolo di compenso non superino il limite di 5000 euro annui con le seguenti: è da intendersi un servizio saltuario. A tal fine non può superare il limite di 500 coperti per anno solare e 100 coperti al mese, né generare proventi superiori a 5000,00 euro annui.

3. 5. Catalano.

Al comma 3, sostituire le parole: può superare il numero massimo di 10 coperti al giorno e di 500 coperti all'anno purché le somme versate dagli ospiti a titolo di compenso non superino il limite di 5000 euro annui, con le seguenti: è da intendersi un servizio saltuario. A tal fine non può superare il limite di 500 coperti per anno solare e 100 coperti al mese.

3. 6. Tentori, Camani.

Al comma 3, sopprimere le parole: purché le somme versate dagli ospiti a titolo

di compenso non superino il limite di 5000 euro annui.

3. 7. Becattini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il pagamento del compenso di cui al comma 3 deve avvenire esclusivamente attraverso carta di credito o bancomat.

3. 8. Ricciatti, Ferrara.

Sopprimere il comma 4.

3. 9. Tentori, Camani.

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 4 con il seguente: In alternativa al regime ordinario vigente per la tassazione dei redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l) del TUIR, i ricavi dell'utente operatore cuoco, derivanti dall'attività di cui al comma 3 del presente articolo, sono soggetti a un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, in ragione di un'aliquota del 10 per cento. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi;

2) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. I gestori di piattaforme di *home restaurant*, contestualmente ad ogni transazione economica che avviene tramite la piattaforma, operano la relativa ritenuta a titolo di imposta e, entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, versano all'agenzia delle entrate l'importo corrispondente.

3. 10. Catalano.

Al comma 4 sostituire la parola: saltuarie con le seguenti: occasionali. I gestori della piattaforma operano in qualità di sostituti d'imposta degli esercenti attività di *home restaurant*, in relazione ai redditi generati mediante le piattaforme tecnologiche, a cui si applica una ritenuta d'acconto pari al 10 per cento.

***3. 11.** Squeri.

Al comma 4 sostituire la parola: saltuarie con le seguenti: occasionali. I gestori della piattaforma operano in qualità di sostituti d'imposta degli esercenti attività di *home restaurant*, in relazione ai redditi generati mediante le piattaforme tecnologiche, a cui si applica una ritenuta d'acconto pari al 10 per cento.

***3. 12.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 4 sostituire la parola: saltuarie con le seguenti: occasionali.

****3. 13.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 4 sostituire la parola: saltuarie con le seguenti: occasionali.

****3. 14.** Squeri.

Al comma 4, dopo la parola: saltuarie aggiungere le seguenti: , fino al raggiungimento di 10.000 euro. I redditi superiori a 10.000 euro sono cumulati con i redditi da lavoro dipendente o da lavoro autonomo e ad essi si applica l'aliquota corrispondente.

3. 15. Becattini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali attività non sono pertanto assoggettate alla disciplina IVA, e i proventi così realizzati, al netto delle spese inerenti documentabili, fino al limite

già previsto di 5000 euro annui si dichiarano come « redditi diversi » derivanti da attività commerciale non esercitata abitualmente, come definita dal comma 1, lettera i), dell'articolo 67 del TUIR.

3. 16. Camani, Tentori.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'attività di *home restaurant* si applicano le norme previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. 17. Galgano, Catalano, Quintarelli.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. I gestori della piattaforma operano in qualità di sostituti d'imposta degli esercenti attività di *home restaurant*, in relazione ai redditi generati mediante le piattaforme tecnologiche, a cui si applica una ritenuta d'acconto pari al 10 per cento.

***3. 18.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. I gestori della piattaforma operano in qualità di sostituti d'imposta degli esercenti attività di *home restaurant*, in relazione ai redditi generati mediante le piattaforme tecnologiche, a cui si applica una ritenuta d'acconto pari al 10 per cento.

***3. 19.** Squeri.

Sopprimere il comma 5.

3. 20. Galgano, Catalano, Quintarelli.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Qualora, a seguito delle verifiche periodiche per il possesso dei requisiti di

cui al comma 5, siano riscontrate mancanze o irregolarità a carico dei locali o delle attrezzature ovvero dei soggetti che esercitano l'attività di *home restaurant*, la ASL competente, in relazione ai relativi rischi di ordine igienico-sanitario, propone al comune: a) l'eliminazione delle mancanze o irregolarità, fissando un termine; b) la sospensione dell'attività di *home restaurant*; c) la revoca dell'autorizzazione sanitaria e dell'esercizio dell'attività di *home restaurant*.

5-ter. I provvedimenti di cui al comma 3 sono adottati dal comune entro sette giorni dalla proposta inviata dalla ASL, indipendentemente e senza pregiudizio dell'eventuale azione penale o sanzione amministrativa pecuniaria.

3. 21. Ricciatti, Ferrara.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Ai titolari delle attività disciplinate dalla presente legge si applicano gli articoli 687, 689, 691 del codice penale e le altre disposizioni per la prevenzione dell'alcolismo.

***3. 22.** Squeri.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Ai titolari delle attività disciplinate dalla presente legge si applicano gli articoli 687, 689, 691 del codice penale e le altre disposizioni per la prevenzione dell'alcolismo.

***3. 23.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

a) al comma 2 dell'articolo 4 sopprimere le parole: alla data di presentazione della SCIA;

b) sopprimere l'articolo 5.

3. 24. Galgano, Catalano, Quintarelli.

Sopprimere il comma 6.

3. 25. Tentori, Camani.

Al comma 6, dopo le parole: comunicare al comune *inserire le seguenti:* e alla Azienda sanitaria locale competente.

3. 26. Ricciatti, Ferrara.

Al comma 6 dopo le parole: comunicare al comune *aggiungere le seguenti:* in forma scritta.

3. 27. Ricciatti, Ferrara.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. Nella comunicazione scritta di cui al comma 1 devono essere indicati i dati catastali dell'unità immobiliare destinata all'attività di *home restaurant* la quota dell'unità, anche in riferimento all'utilizzo di terrazzi e di giardini, utilizzata a tale fine.

6-ter. Il comune, entro sette giorni dalla comunicazione di cui al comma 6, di concerto con la ASL competente, effettua un sopralluogo al fine di verificare l'idoneità dell'unità immobiliare. Il comune e la ASL competente, entro i successivi quindici giorni dalla data del sopralluogo, con atto congiunto dichiarano l'idoneità dell'unità immobiliare ad uso abitativo all'attività di *home restaurant*. In assenza dell'atto di cui al presente comma l'attività di *home restaurant* non può essere avviata.

6-quater. In caso di cessazione dell'attività di *home restaurant*, questa deve essere comunicata immediatamente al comune e alla ASL competente.

3. 28. Ricciatti, Ferrara.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Il comune, all'atto del ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 6 rilascia al segnalante un codice identificativo, che

dovrà essere reso visibile, insieme al codice fiscale, su ogni piattaforma tecnologica in cui l'attività è pubblicizzata.

***3. 29.** Polidori, Giammanco.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Il comune, all'atto del ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al comma 6 rilascia al segnalante un codice identificativo, che dovrà essere reso visibile, insieme al codice fiscale, su ogni piattaforma tecnologica in cui l'attività è pubblicizzata.

***3. 31.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Il comune, all'atto del ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 6 rilascia al segnalante un codice identificativo, che dovrà essere reso visibile, insieme al codice fiscale, su ogni piattaforma tecnologica in cui l'attività è pubblicizzata.

***3. 34.** Fantinati.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al comma precedente svolge anche la funzione di autorizzazione ai fini dell'articolo 152, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

****3. 30.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

7. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al comma precedente svolge anche la funzione di autorizzazione ai fini dell'articolo 152, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

****3. 32.** Squeri.

Sopprimere il comma 7.

3. 35. Tentori, Camani.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Rimane ferma l'applicazione di tutte le normative penali, civili ed amministrative in materia di somministrazione di alimenti e bevande per le attività di cui al comma 3.

3. 36. Squeri.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Nel caso in cui l'attività di *home restaurant* sia esercitata:

a) in unità immobiliare di proprietà adibita ad uso abitativo principale è obbligatorio l'assenso dell'assemblea condominiale attraverso apposita autorizzazione;

b) in unità immobiliare adibita ad uso abitativo principale, concessa in locazione con contratto regolarmente registrato « , è obbligatorio l'assenso scritto del proprietario », che deve darne comunicazione all'amministratore di condominio.

3. 37. Ricciatti, Ferrara.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Controlli).

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nei locali destinati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni, imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità.

2. Per i fini di tutela dall'ordine e sicurezza pubblica il Comune comunica al Prefetto, entro 10 giorni dalla ricezione, gli estremi delle segnalazioni certificate di inizio attività di cui all'articolo 3 della presente legge.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 2 gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti.

4. Ai titolari delle attività disciplinate dalla presente legge si applicano gli articoli 687, 689, 691 del codice penale e le altre disposizioni per la prevenzione dell'alcolismo.

***3. 01.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Controlli).

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nei locali destinati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni, imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità.

2. Per i fini di tutela dall'ordine e sicurezza pubblica il Comune comunica al Prefetto, entro 10 giorni dalla ricezione, gli estremi delle segnalazioni certificate di inizio attività di cui all'articolo 3 della presente legge.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 2 gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti.

4. Ai titolari delle attività disciplinate dalla presente legge si applicano gli articoli 687, 689, 691 del codice penale e le altre disposizioni per la prevenzione dell'alcolismo.

***3. 02.** Squeri.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Controlli).

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in

qualsiasi ora nei locali destinati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni, imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità.

2. Per i fini di tutela dall'ordine e sicurezza pubblica il Comune comunica al Prefetto, entro 10 giorni dalla ricezione, gli estremi delle segnalazioni certificate di inizio attività di cui all'articolo 3 della presente legge.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 2 gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti.

****3. 03.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Controlli).

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nei locali destinati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni, imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità.

2. Per i fini di tutela dall'ordine e sicurezza pubblica il Comune comunica al Prefetto, entro 10 giorni dalla ricezione, gli estremi delle segnalazioni certificate di inizio attività di cui all'articolo 3 della presente legge.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 2 gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti.

****3. 04.** Polidori, Giammanco.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Catalano, Galgano, Quintarelli.

Al comma 1, premettere il seguente:

1. Le strutture abitative utilizzate devono possedere le caratteristiche di abitabilità e d'igiene ai sensi della normativa vigente.

4. 2. Camani, Tentori.

Al comma 1, dopo la parola: soddisfare aggiungere le seguenti: i requisiti igienico-sanitari per uso abitativo e.

4. 3. Catalano, Galgano, Quintarelli.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'esercizio dell'attività di *home restaurant* è subordinato al rilascio di un'autorizzazione deliberata dall'assemblea del condominio.

4. 12. Allasia.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

2. Qualora l'abitazione sia sita in un condominio, per lo svolgimento dell'attività di ristorazione in abitazione privata sarà necessaria una delibera del condominio stesso approvata con la maggioranza di cui all'articolo 1136, comma 5, del codice civile, che consenta tale attività e che dovrà essere allegata alla SCIA di cui al comma 6 dell'articolo 3 della presente legge.

4. 4. Squeri.

Sopprimere il comma 2.

4. 6. Tentori, Camani.

Al comma 2, sostituire le parole: la residenza o il domicilio con le seguenti: l'abitazione principale in proprietà o in locazione.

4. 7. Ricciatti, Ferrara.

Al comma 2, dopo le parole: del soggetto titolare aggiungere le seguenti: o di un soggetto terzo.

4. 8. Galgano, Catalano, Quintarelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il comune destinatario della comunicazione provvede ad effettuare apposito sopralluogo al fine di confermare l'idoneità dell'immobile all'esercizio dell'attività di *home restaurant*.

4. 9. Allasia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'attività di *home restaurant* non può essere esercitata negli immobili in cui sono esercitate attività turistico-ricettive in forma non imprenditoriale o attività di locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni, e viceversa.

4. 10. Catalano, Galgano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. L'attività di *home restaurant* non può essere esercitata negli edifici in cui sono esercitate attività turistico-ricettive in forma non imprenditoriale o attività di locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni, e viceversa.

4. 11. Camani, Martella, Tentori.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Coordinamento con le attività ricettive).

1. L'attività di *home restaurant* non può essere esercitata negli edifici in cui sono esercitate attività turistico-ricettive in

forma non imprenditoriale o attività di locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni, e viceversa.

2. Ai fini del raggiungimento dei limiti di diversa natura previsti dalla legislazione vigente, nazionale e regionale, le attività di *home restaurant*, le attività turistico-ricettive svolte in forma non imprenditoriale e le attività di locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni, se gestite da persone che siano tra loro legate da vincoli di coniugio, di parentela entro il secondo grado o di affinità entro il terzo, si considerano come un'unica attività, anche se ubicate in edifici diversi.

****4. 01.** Fantinati.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Coordinamento con le attività ricettive).

1. L'attività di *home restaurant* non può essere esercitata negli edifici in cui sono esercitate attività turistico-ricettive in forma non imprenditoriale o attività di locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni, e viceversa.

2. Ai fini del raggiungimento dei limiti di diversa natura previsti dalla legislazione vigente, nazionale e regionale, le attività di *home restaurant*, le attività turistico-ricettive svolte in forma non imprenditoriale e le attività di locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni, se gestite da persone che siano tra loro legate da vincoli di coniugio, di parentela entro il secondo grado o di affinità entro il terzo, si considerano come un'unica attività, anche se ubicate in edifici diversi.

****4. 02.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Coordinamento con le attività ricettive).

1. L'attività di *home restaurant* non può essere esercitata negli edifici in cui sono esercitate attività turistico-ricettive in forma non imprenditoriale o attività di locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni, e viceversa.

2. Ai fini del raggiungimento dei limiti di diversa natura previsti dalla legislazione vigente, nazionale e regionale, le attività di *home restaurant*, le attività turistico-ricettive svolte in forma non imprenditoriale e le attività di locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni, se gestite da persone che siano tra loro legate da vincoli di coniugio, di parentela entro il secondo grado o di affinità entro il terzo, si considerano come un'unica attività, anche se ubicate in edifici diversi.

****4. 03.** Polidori, Giammanco.

ART. 5.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'esercizio dell'attività di *home restaurant* in assenza dei requisiti prescritti dalla presente legge comporta la cessazione dell'attività medesima e le sanzioni previste dalle normative vigenti.

5. 1. Camani, Tentori.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Le violazioni delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3000 a 12.000 euro. In caso di recidiva è disposta la cessazione dell'attività.

5. 2. Squeri.

ALLEGATO 2

**Disciplina dell'attività di ristorazione. Testo unificato C. 3258 Mi-
nardo, C. 3337 Cancelleri, C. 3725 Basso e C. 3807 Ricciatti.**

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: La presente legge, *inserire le seguenti:* ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali.

1. 2. Allasia.

Al comma 1, dopo le parole: atti a garantire *aggiungere le seguenti:* la trasparenza,.

1. 3. Camani, Tentori.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: , nell'ambito dell'economia della condivisione.

1. 1. *(Nuova formulazione)* Catalano, Galgano, Quintarelli.

Sopprimere il comma 2.

1. 6. *(Nuova formulazione)* Camani, Tentori.

Al comma 3 sopprimere le parole: in particolare attraverso l'utilizzo prioritario di prodotti del territorio.

1. 12. Galgano, Catalano, Quintarelli.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 2.

(Definizioni).

Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

a) « home restaurant »: l'attività finalizzata condivisione di eventi enogastronomici esercitata da di persone fisiche all'interno delle unità immobiliari ad uso abitativo di residenza o domicilio, proprie o di un soggetto terzo, per il tramite di piattaforme digitali che mettono in contatto gli utenti, anche a titolo gratuito e dove i pasti sono preparati all'interno delle medesime strutture;

b) « gestore »: un soggetto che gestisce la piattaforma digitale finalizzata all'organizzazione di eventi enogastronomici;

c) « utente operatore cuoco »: un soggetto che attraverso la piattaforma digitale svolge l'attività di *home restaurant*;

d) « utente fruitore »: un soggetto che attraverso la piattaforma digitale utilizza il servizio di *home restaurant* condiviso dall'utente operatore cuoco.

1. 01. *(Nuova formulazione)* Camani, Tentori.

ART. 2.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

(Prescrizioni in capo al gestore).

1. Il gestore della piattaforma digitale di *home restaurant* deve garantire che le

informazioni relative alle attività degli utenti, iscritti alle piattaforme medesime, siano tracciate e conservate, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy. Le attività di *home restaurant* devono essere inserite nella piattaforma almeno trenta minuti prima del loro svolgimento. L'eventuale cancellazione del servizio prima della sua fruizione deve rimanere tracciata.

2. Il gestore è tenuto a mettere le informazioni di cui al comma 1 nella disponibilità degli enti di controllo competenti.

3. Le transazioni di denaro sono operate mediante le piattaforme digitali e avvengono esclusivamente attraverso sistemi di pagamento elettronico.

4. Le piattaforme digitali prevedono modalità di registrazione univoche dell'identità.

5. La partecipazione dell'utente fruitore all'evento enogastronomico richiede in ogni caso l'assenso da parte dell'utente operatore cuoco.

6. Il gestore verifica che gli utenti operatori cuochi siano coperti da polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dall'attività di *home restaurant* e verifica che l'unità immobiliare ad uso abitativo sia coperta da apposita polizza che assicuri per la responsabilità civile verso terzi.

7. Il gestore verifica che gli utenti operatori cuochi siano in possesso dei requisiti di cui alla presente legge per lo svolgimento dell'attività di *home restaurant*, ai fini dell'iscrizione alla piattaforma digitale.

8. Il gestore, nel rispetto del principio di trasparenza, fornisce all'utente fruitore le corrette informazioni relative al servizio offerto e alle polizze assicurative stipulate di cui al comma 7, esplicitando che trattasi di un'attività non professionale di ristorazione.

9. Entro 90 giorni dalla data dell'approvazione della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinate le

modalità per garantire il controllo delle attività svolte per il tramite delle piattaforme digitali di *home restaurant*.

2. 1. (Nuova formulazione) Tentori, Camani.

ART. 3.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per lo svolgimento dell'attività di *home restaurant* gli utenti operatori cuochi si avvalgono della propria organizzazione familiare e utilizzano parte di una unità immobiliare ad uso abitativo che deve possedere i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I medesimi soggetti e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

3. 1. (Nuova formulazione) Camani, Tentori.

Al comma 3 sostituire le parole: non può superare il numero massimo di 10 coperti al giorno e di 500 coperti all'anno purché le somme versate dagli ospiti a titolo di compenso non superino il limite di 5.000 euro annui *con le seguenti:* è considerata saltuaria. A tal fine non può superare il limite di 500 coperti per anno solare, né generare proventi superiori a 5.000 euro annui.

3. 5. (Nuova formulazione) Catalano, Galgano.

Sopprimere il comma 4.

3. 9. Tentori, Camani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'attività di *home restaurant* si applicano le norme previste dal codice in materia di protezione dei dati personali.

3. 17. (Nuova formulazione) Galgano, Catalano, Quintarelli.

Sopprimere il comma 7.

3. 35. Tentori, Camani.

ART. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le unità immobiliari ad uso abitativo utilizzate devono possedere le caratteristiche di abitabilità e d'igiene ai sensi della normativa vigente.

4. 2. (Nuova formulazione) Camani, Tentori.

Sopprimere il comma 2.

4. 6. Tentori, Camani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'attività di *home restaurant* non può essere esercitata nelle unità immobiliari ad uso abitativo in cui sono esercitate attività turistico-ricettive in forma non imprenditoriale o attività di locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni, e viceversa.

***4. 10.** Catalano, Galgano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. L'attività di *home restaurant* non può essere esercitata nelle unità immobiliari ad uso abitativo in cui sono esercitate attività turistico-ricettive in forma non imprenditoriale o attività di locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni, e viceversa.

***4. 11.** Camani, Martella, Tentori.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Atto n. 348 (Rilievi alla I Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 84

SEDE CONSULTIVA:

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) *(Esame e rinvio)* 88

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 92

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 novembre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Atto n. 348.

(Rilievi alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, segnala preliminarmente che, sulla base di quanto richiesto alla Presidenza della Camera, la Commissione dovrà concludere il suo esame entro il 18 novembre 2016 e, co-

munque, in tempi compatibili con la programmazione dei lavori della I Commissione.

Dà, quindi, la parola al relatore, on. Giuseppe Zappulla, per lo svolgimento del suo intervento introduttivo sul provvedimento.

Giuseppe ZAPPULLA (PD), *relatore*, rileva preliminarmente che, come si legge nella relazione illustrativa dello schema di decreto, la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è resa necessaria per adeguarne la struttura alle modificazioni introdotte nell'assetto dell'amministrazione dall'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), sulla base, rispettivamente, del decreto legislativo n. 149 del 2015 e del decreto legislativo n. 150 del 2015. I provvedimenti istitutivi dell'Ispettorato e dell'ANPAL hanno, infatti, espressamente stabilito che, a seguito della loro istituzione e del conseguente trasferimento presso di essi del relativo personale ministeriale, il Ministero debba provvedere, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 10 del

decreto legislativo n. 149 del 2015 e dell'articolo 4, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 150 del 2015, a modificare la propria organizzazione e rideterminare le dotazioni organiche del personale. Tali decreti legislativi hanno, infatti, disposto la soppressione di due direzioni generali, quella per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione e quella per l'attività ispettiva, a favore dell'ANPAL e dell'Ispettorato. Anche l'articolazione periferica del Ministero dovrà essere adeguata al nuovo assetto amministrativo, dal momento che il decreto legislativo n. 149 del 2015 ha previsto la confluenza nell'Ispettorato nazionale del lavoro delle Direzioni interregionali del lavoro e delle Direzioni territoriali del lavoro.

Nel nuovo schema non sono, pertanto, previste la direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione e la direzione generale per l'attività ispettiva, mentre è soppressa la disciplina relativa all'articolazione territoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Alla luce di tali premesse, lo schema di decreto in esame, pertanto, ridetermina la dotazione organica del Ministero, ridefinisce l'assetto delle strutture di livello dirigenziale generale (Segretario generale e Direzioni generali), la loro articolazione interna in uffici dirigenziali non generali (Divisioni), nonché le relative funzioni e attribuzioni, mantenendo invariato il saldo delle posizioni all'interno del Ministero.

Infatti, come si legge nella relazione tecnica, il decreto dispone, mantenendo sostanzialmente invariata l'architettura istituzionale, che il Ministero sia costituito da un Segretario generale, con funzioni di coordinamento, con sei posti di livello dirigenziale non generale, con la riduzione di un posto, rispetto all'ordinamento vigente; otto direzioni generali, anziché dieci, con complessivi trentasette posti di livello dirigenziale non generale, in luogo degli attuali quarantasei. Rimangono confermati: un posto di funzione dirigenziale di livello generale di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; due posti funzione di livello

dirigenziale generale da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per lo svolgimento di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o di altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento; sette posti di livello dirigenziale non generale presso gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.

Sempre la relazione tecnica rileva che, relativamente ai dodici posti della dotazione organica di prima fascia, in conseguenza della nomina del Direttore generale dell'Ispettorato e del collocamento fuori ruolo del dirigente generale dei ruoli dal Ministero, è stato reso indisponibile, per tutta la durata triennale dell'incarico, un posto di funzione di livello dirigenziale generale dell'attuale dotazione organica del Ministero.

Passa, quindi, a illustrare più dettagliatamente il contenuto dello schema di decreto, che consta di sedici articoli, suddivisi in tre Capi.

Al Capo I, che riguarda l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'articolo 1 conferma sostanzialmente le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121, prevedendo che le funzioni esercitate dal Ministero sono quelle di cui agli articoli 45 e 46, lettere *c*) e *d*), del decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive modificazioni, nel rispetto delle competenze regionali.

L'articolo 2 dispone la riorganizzazione della struttura centrale del Ministero, che risulta, in particolare, articolato in un segretariato generale con funzioni di coordinamento; otto direzioni generali; un posto funzione dirigenziale di livello generale, per i compiti di responsabile della prevenzione della corruzione, per quelli di responsabile della trasparenza, nonché di responsabile dell'Autorità di *audit*, che si avvale degli Uffici del Segretariato generale; due posti funzione dirigenziale di livello generale; cinquanta posti funzione di livello dirigenziale non generale, di cui sette incardinati presso gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, sei

presso il Segretariato generale e trentasette per le direzioni generali. Segnala che, a seguito della riorganizzazione, la norma dispone la riduzione delle Direzioni generali da dieci a otto e dei posti funzione di livello dirigenziale non generale da sessanta a cinquanta. Di questi sette permangono incardinati presso gli Uffici di diretta collaborazione, mentre sei sono collocati presso il segretariato generale, a fronte dei sette attualmente previsti, e trentasette sono collocati presso le direzioni generali, a fronte degli attuali quarantasei. A seguito del riordino, sono, inoltre, soppressi i riferimenti all'amministrazione territoriale del Ministero.

L'articolo 3 ridetermina le funzioni del Segretario generale, attualmente disciplinate dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 121 del 2014. In particolare, non sono più previste le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo su Italia Lavoro Spa, il cui controllo azionario, sulla base dell'articolo 4, comma 13, del decreto legislativo n. 150 del 2015, è passato all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Inoltre, segnala che la norma attribuisce al Segretario generale anche funzioni propedeutiche all'atto di indirizzo del Ministro, di vigilanza e di monitoraggio degli obiettivi di *performance* e della corretta gestione delle risorse dell'Ispettorato e dell'ANPAL, nonché funzioni di verifica e controllo dei livelli essenziali delle prestazioni e di monitoraggio delle politiche nazionali e del lavoro. Si prevede, inoltre, che il Segretariato operi, in qualità di *audit* anche con riferimento al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e che sia responsabile del Piano di rafforzamento amministrativo dei Programmi operativi nazionali cofinanziati dai Fondi comunitari di cui è titolare il Ministero. Sulla base della norma, inoltre, è soppressa una posizione dirigenziale non generale presso il Servizio ispettivo incaricato presso il Segretariato generale.

Segnala, quindi, che gli articoli da 4 a 11, relativi alle singole Direzioni generali, adeguano la disciplina delle stesse alla soppressione degli uffici territoriali del Dicastero.

In particolare, rileva che l'articolo 4 disciplina la nuova struttura della Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari, tenendo conto del passaggio degli uffici territoriali del Ministero all'Ispettorato. Si sopprime, inoltre, il riferimento alle competenze della Direzione in ordine al conferimento degli incarichi di livello dirigenziale non generale, mentre si stabilisce che la direzione curi il contenzioso relativo alla gestione del personale, anche con riferimento al recupero del danno erariale. Rileva che il numero delle posizioni dirigenziali non generali è ridotto da sette a sei, coerentemente con la soppressione di una posizione, sulla base dei decreti istitutivi e attuativi dell'ANPAL.

Fa presente, poi, che il successivo articolo 5 provvede a rinominare la Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione, aggiungendovi il riferimento al monitoraggio dei dati, in conseguenza dell'attribuzione, anch'essa disciplinata dall'articolo in esame, delle funzioni di monitoraggio e elaborazione dei dati concernenti il mercato del lavoro, ivi compresi quelli inerenti le attività degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero.

Passa all'articolo 6, che rinomina la Direzione generale della tutela della condizioni di lavoro e delle relazioni industriali in Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, articolata in sei uffici di livello dirigenziale non generale. Segnala che a tale Direzione generale è attribuita la cura della gestione del diritto di interpello, in precedenza attribuita alla soppressa Direzione generale per l'attività ispettiva.

Osserva che l'articolo 7 riguarda la Direzione generale degli ammortizzatori sociali, cui sono attribuite residue funzioni in materia di formazione, sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo n. 150 del 2015. Di conseguenza, la Direzione è rinominata in Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione e a essa è attribuito un ulteriore ufficio di livello dirigenziale non generale,

il cui numero, pertanto, passa da quattro a cinque. Segnala, inoltre, che dal novero delle competenze finora esercitate dalla Direzione è eliminata quella, ora attribuita all'ANPAL, relativa all'attuazione degli interventi in materia di incentivi per l'occupazione nell'ambito di progetti innovativi e speciali in materia di *welfare*, con particolare riferimento a quelli finalizzati allo sviluppo di politiche attive del lavoro e all'inserimento occupazionale. Tra i nuovi compiti assegnati alla Direzione segnala quelli in materia di vigilanza e controllo degli enti nazionali di formazione professionale, di promozione e coordinamento delle politiche di formazione e delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro, di autorizzazione all'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione e sui fondi bilaterali, di coordinamento in materia di aiuti di Stato alla formazione, di riconoscimento delle qualifiche professionali e di ripartizione dei fondi destinati alle politiche di formazione.

Il successivo articolo 8 riguarda la Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, il cui numero di uffici di livello dirigenziale non generale è ridotto da sette a sei. I compiti ad essa attribuiti rimangono sostanzialmente invariati rispetto a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 121 del 2014.

Rileva che l'articolo 9 riguarda la Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, che succede alla Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali. Nel segnalare che il numero di uffici di livello dirigenziale non generale rimane invariato, osserva che lo schema provvede a riorganizzare le competenze della Direzione, alla luce dell'attribuzione all'ANPAL di quelle relative all'attività di indirizzo, coordinamento e iniziative integrate per l'inserimento e il reinserimento nel lavoro e l'inclusione attiva delle persone con disabilità e di quelle relative alla promozione e al monitoraggio delle politiche in favore delle persone non autosufficienti e al coordinamento delle politiche per l'inclusione

sociale, la tutela e la promozione dei diritti e delle opportunità delle persone con disabilità.

Fa presente, poi, che l'articolo 10 riguarda la Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, recando, a fini sistematici, disposizioni di coordinamento del testo, mentre l'articolo 11, che non apporta sostanziali modifiche alla normativa vigente, riguarda la Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.

Rileva che il Capo II contiene disposizioni in materia di organizzazione del personale, segnalando, in particolare, che l'articolo 12 reca la tabella della nuova dotazione organica del Ministero, rinviando a successivi decreti il riparto dei contingenti nei profili professionali ed il successivo riparto dei contingenti di organico del personale dirigenziale e non dirigenziale nelle strutture del Dicastero. In particolare, la nuova tabella relativa alle dotazioni organiche del Ministero prevede 12 dirigenti di I fascia, 50 dirigenti di II fascia, 652 personale di Area III, 433 di Area II e 22 di Area I, per un totale complessivo di 1.169 unità di personale. La relazione tecnica evidenzia come la dotazione organica del Ministero, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 121 del 2014, sia pari a 7.331 unità di personale, di cui 14 dirigenti di I fascia, 145 dirigenti di II fascia, 4.337 unità di personale di Area III, 2.780 di Area II e 55 di Area I. Di tali unità 6.046 sono transitate o devono transitare nella dotazione organica dell'Ispettorato (un dirigente di I fascia, 88 di II fascia, 3.648 unità di personale dell'Area III, 2.278 di Area II, 30 di Area I) e 117 a quella dell'ANPAL (un dirigente di I fascia, 7 di II fascia, 37 unità di personale di Area III, 69 di Area II e 3 di Area I).

Fa presente, poi, che anche l'articolo 13 rinvia a successivi decreti l'individuazione delle funzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale, per tenere conto del passaggio all'Ispettorato delle strutture periferiche del Ministero.

Segnala, infine, che nell'ambito del Capo III, intitolato « norme di abrogazione

e finali», l'articolo 14 reca norme transitorie, relative al periodo precedente l'emanazione di questi ultimi decreti, e norme finali. Al riguardo, si prevede che fino all'adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 13 del presente decreto, ciascuna Struttura ministeriale opererà avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina. L'articolo 15 dispone l'abrogazione del vigente regolamento di organizzazione del Ministero, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 121 del 2014, mentre l'articolo 16 reca la clausola di invarianza finanziaria. Si prevede inoltre che, ogni due anni, l'organizzazione del Ministero sia sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne funzionalità e efficienza, stabilendo che resti fermo quanto previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016 recante disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Istituto di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2015 all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo alla seduta di domani, 3 novembre.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 novembre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.55.

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.

C. 4110 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 26 ottobre scorso, l'espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite V e VI, avrà luogo nella seduta convocata per domani, 3 novembre.

Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Antonella Incerti, per la sua relazione introduttiva.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, rileva preliminarmente che il testo consta di sedici articoli, suddivisi in quattro capi: il Capo I reca misure urgenti in materia di riscossione, il Capo II attiene a misure urgenti in materia fiscale, il Capo III contiene le misure urgenti per il finanziamento di esigenze indifferibili, mentre il Capo IV reca le misure finanziarie e finali.

Passando all'esame del contenuto del provvedimento, segnala che, nell'ambito del Capo I, l'articolo 1 dispone lo scioglimento, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle società del Gruppo Equitalia, senza l'esperimento di alcuna procedura di liquidazione. Il comma 1 prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, il divieto per tali società di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Dalla medesima data – si dovrebbe trattare, con ogni evidenza della data del 1° luglio 2017 – sulla base dei commi 2 e 3, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, contestualmente riattribuito all'Agenzia delle entrate, è svolto da un nuovo ente pubblico economico, denominato « Agenzia delle entrate-Riscossione » sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro

dell'economia e delle finanze. Tale ente, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia e assume la qualifica e i poteri di agente della riscossione. Gli organi dell'ente sono il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti.

Con riferimento, in particolare, alle competenze della Commissione, osserva che il comma 9 prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2017, il personale delle società del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, sia trasferito, senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica maturata alla data del trasferimento, alla Agenzia delle entrate-Riscossione, previo superamento di una apposita procedura di selezione e di verifica delle competenze. Ad esso si applica l'articolo 2112, primo e terzo comma, del codice civile, in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda. In particolare, il primo comma prevede che, in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continui con il cessionario e il lavoratore conservi tutti i diritti che ne derivano. Il terzo comma prevede, invece, che il cessionario sia tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario, precisando che l'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

Osserva che, per quanto riguarda il personale del Gruppo Equitalia proveniente da altre amministrazioni pubbliche, il comma 10 stabilisce il suo ricollocamento nella posizione economica e giuridica originariamente posseduta nell'amministrazione di provenienza, che, prima di potere effettuare nuove assunzioni, deve

provvedere al riassorbimento di tale personale mediante il ricorso alle procedure di mobilità e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. La norma dispone, inoltre, che il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili. In mancanza di posti vacanti, il personale può essere ricollocato, previa intesa, presso altra amministrazione con carenze di organico, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di mobilità e, comunque, nell'ambito delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate.

L'articolo, inoltre, introduce disposizioni che disciplinano la fase transitoria e l'attività di riscossione dell'Agenzia delle entrate – Riscossione. Tra l'altro, segnala che il comma 11 stabilisce che l'Agenzia delle entrate acquisti, al valore nominale, le azioni di Equitalia S.p.A., detenute dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e che, a seguito di tale acquisto e in proporzione alla partecipazione societaria detenuta alla data dello stesso acquisto, si trasferisce in capo al cessionario l'obbligo di versamento delle somme da corrispondere a qualunque titolo, in conseguenza dell'attività di riscossione svolta fino a tale data.

Segnala, quindi, che gli articoli 2 e 3 recano disposizioni relative, rispettivamente, alla riscossione delle entrate locali e al potenziamento della riscossione. In particolare, segnala che l'articolo 3 consente all'Agenzia delle entrate di acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego presenti nelle banche dati dell'INPS per l'attivazione mirata delle norme relative al pignoramento di stipendi, salari o altre indennità. Analoghi poteri sono riconosciuti all'ente Agenzia delle entrate – Riscossione per lo svolgimento dei propri compiti di istituto. La relazione illustrativa evidenzia che la previsione normativa regola le modalità di accesso ai dati dell'INPS, già consentito, in via generale, in base all'articolo 35, comma 26, del decreto-legge n. 223 del

2006, prevedendo uno specifico canale diretto e più immediato di accesso alle informazioni, a prescindere da puntuali richieste di dati e informazioni.

Passa al Capo II, che reca disposizioni in materia fiscale. In particolare, l'articolo 4 introduce modifiche alla normativa vigente per favorire il recupero dell'evasione dell'IVA. L'articolo 5, nel recepire l'orientamento consolidato della giurisprudenza espresso nella sentenza n. 13378 del 2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, estende la possibilità per il contribuente, già prevista dall'ordinamento vigente, di presentare una dichiarazione integrativa, con riferimento all'IRAP, all'IRPEF e ai sostituti di imposta, a lui favorevole anche oltre il termine di un anno, utilizzando l'eventuale credito in compensazione dei debiti maturati nel periodo di imposta successivo e con l'applicazione di sanzioni ridotte. L'articolo 6 prevede la possibilità della definizione agevolata dei carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, corrispondendo quanto dovuto a titolo di capitale e di interessi iscritti a ruolo, nonché di aggio, di diritti di notifica della cartella di pagamento ed eventualmente di spese esecutive. In tal modo – come evidenzia la relazione illustrativa – la definizione permette di evitare il pagamento delle sanzioni incluse nei carichi affidati in riscossione, degli interessi di mora nonché delle cosiddette « sanzioni civili », accessorie ai crediti di natura previdenziale. È ammesso il pagamento rateizzato delle somme dovute, entro il limite massimo di quattro rate, con applicazione dei relativi interessi di dilazione. Sono escluse dalla definizione agevolata le risorse proprie tradizionali dell'Unione europea (dazi doganali, contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero e dell'isoglucosio, nonché l'IVA armonizzata UE, l'IVA riscossa all'importazione), le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie per

provvedimenti e sentenze penali di condanna, le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.

Segnala che il successivo articolo 7 dispone la riapertura, fino al 31 luglio 2017, dei termini per esperire la procedura della collaborazione volontaria (la cosiddetta « *voluntary disclosure* ») con riferimento sia all'emersione di attività estere sia alle violazioni dichiarative relative a imposte erariali.

Al Capo III, recante disposizioni per il finanziamento di esigenze indifferibili, osserva, in particolare, che l'articolo 8 dispone l'incremento di 592,6 milioni di euro nel 2016 del Fondo sociale per occupazione e formazione, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Agli oneri si provvede mediante l'utilizzo delle economie accertate, per il medesimo 2016, a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica delle misure di salvaguardia dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa.

L'articolo 9 autorizza, fino al 31 dicembre 2016, la spesa di 17,3 milioni di euro per il finanziamento della partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia denominata « Missione Ippocrate » e alla missione delle Nazioni Unite denominata *United Nations Support Mission in Libya* (UNSMIL). L'articolo 10 autorizza la spesa di 320 milioni di euro per il 2016 e di 400 milioni di euro per il 2018 a titolo di contributo al contratto di programma – Parte investimenti di Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.a.

Fa presente, poi, che l'articolo 11 attribuisce contributi straordinari per il 2016 a copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico locale alle regioni Campania e Molise, pari, rispettivamente, a 600 milioni di euro e a 90 milioni di euro.

L'articolo 12 dispone, al comma 1, l'aumento di 600 milioni di euro nel 2016 delle spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di

accoglienza per stranieri. Il comma 2 autorizza la spesa di 100 milioni di euro nel 2016 a titolo di concorso dello Stato agli oneri sostenuti dai Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale.

Il successivo articolo 13, recante norme per la promozione e lo sviluppo del settore agroalimentare, prevede l'incremento della dotazione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per un importo pari a 895 milioni di euro nel 2016, nonché misure per facilitare l'accesso al credito delle imprese agricole, attraverso, tra l'altro, la concessione da parte dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) di garanzie a titolo gratuito, per il finanziamento delle quali la norma autorizza la spesa di 30 milioni di euro per il 2016.

L'articolo 14, infine, dispone l'incremento di 30 milioni per l'anno 2016 del limite massimo di spesa per il credito di imposta a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico previsto dalla legge finanziaria per il 2008.

Passa, infine, al Capo IV, riguardante le misure finanziarie e finali. In particolare, l'articolo 15, recante norme finanziarie, dispone, al comma 1, l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Segnala che la compensazione di tali maggiori oneri nonché di quelli recati dagli altri articoli del provvedimento, prevista dal comma 2, è realizzata anche, quanto a 417,83 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione di alcuni Ministeri, nelle misure indicate nell'elenco allegato al decreto-legge.

A tale proposito, osserva che, per quanto riguarda il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tale elenco espone la riduzione delle dotazioni finanziarie pre-determinate per legge per un ammontare

pari a 5 milioni di euro per il 2016, di cui 2 milioni di euro riferiti al Programma « Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione » nell'ambito della Missione 26 (Politiche per il lavoro); 1 milione di euro nel 2016 riferito al Programma « Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali » nell'ambito della Missione 25 (Politiche previdenziali); 2 milioni di euro nel 2016 riferiti al Programma « Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva » nell'ambito della Missione 24 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia). Segnala che, poiché l'elenco allegato è formulato per missioni e programmi, non è possibile individuare nel dettaglio i capitoli di spesa incisi e quindi le singole autorizzazioni di spesa che vengono ridotte.

Da ultimo, ricorda, che l'articolo 16 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge, che ha luogo il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Emanuele PRATAVIERA (Misto-FARE ! - Pri) rileva che il decreto-legge in esame rappresenta l'occasione per la Commissione di avviare una riflessione sulle potenziali positive ricadute del provvedimento sull'economia. A suo avviso, è, infatti, innegabile che numerose aziende non riescono a superare la crisi in cui versano anche a causa della loro esposizione debitoria nei confronti di Equitalia. In questa occasione, intende, tuttavia, soffermarsi sull'articolo 11, che attribuisce contributi straordinari per il 2016 a copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico locale alle regioni Campania e Molise, pari, rispettivamente, a 600 milioni di euro e a 90 milioni di euro. A suo giudizio, si tratta di una norma non condivisibile, sulla quale il Parlamento dovrebbe avviare un dibattito serio e costruttivo, con particolare riferimento alle responsabilità di coloro che hanno causato debiti così elevati. Si tratta, infatti, dell'occasione per riflettere su quali strumenti adottare per risolvere in maniera definitiva tali situa-

zioni, evitando il loro ripetersi nel tempo. Sottolinea che la sua critica non ha carattere localistico, in quanto applica il medesimo metro di giudizio anche ad una delle due aziende di trasporto pubblico locale della provincia di Venezia, da cui lui stesso proviene, i cui servizi continuano ad essere garantiti nonostante la loro palese insostenibilità, nella convinzione che, comunque, saranno i contribuenti a provvedere. Si tratta di disposizioni che, a suo parere, non solo sono ingiuste per i motivi illustrati ma che danno anche un segnale distorto alle altre regioni, i cui servizi di trasporto non versano in condizioni migliori, senza tuttavia essere beneficate dal decreto-legge in esame.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata nella giornata di domani.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 2 novembre 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-07920 Fabbri: Iniziative volte a garantire assistenza sanitaria di base ai minori stranieri presenti sul territorio nazionale	93
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	96
5-08256 Lorefice: Sui ritardi nella pubblicazione del decreto di aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza e sull'inclusione nei medesimi dell'endometriosi	93
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	98
5-09718 Brignone: Iniziative volte a garantire la tutela dei diritti e una migliore assistenza a tutti i malati terminali	94
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	99
SEDE CONSULTIVA:	
DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	94
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95

INTERROGAZIONI

Mercoledì 2 novembre 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.30.

5-07920 Fabbri: Iniziative volte a garantire assistenza sanitaria di base ai minori stranieri presenti sul territorio nazionale.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marilena FABBRI (PD), replicando, prende atto con soddisfazione del fatto che, sulla base delle disposizioni normative ricordate dal sottosegretario De Fi-

lippo, tutti i minori stranieri presenti sul territorio italiano sarebbero automaticamente iscritti al Servizio sanitario nazionale, anche se non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno.

Stigmatizza, quindi, il pericoloso e miope atteggiamento assunto dall'amministrazione regionale veneta, che ha scelto di non erogare l'assistenza sanitaria ai minori stranieri presenti nella regione, se figli di genitori non in regola con le norme sul permesso di soggiorno.

5-08256 Lorefice: Sui ritardi nella pubblicazione del decreto di aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza e sull'inclusione nei medesimi dell'endometriosi.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marialucia LOREFICE (M5S), replicando, rammenta che gli impegni testé ribaditi dal sottosegretario circa la decisione di ricomprendere, in sede di aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), anche l'endometriosi nell'elenco delle patologie croniche ed invalidanti, erano già stati enunciati in passato, sia dall'attuale sia dal precedente ministro della salute. Osserva quindi che potrà dirsi soddisfatta solo se tale promessa, a suo avviso di carattere propagandistico, sarà tempestivamente trasformata in misure concrete.

Ribadisce pertanto come il nodo centrale sia costituito dall'effettiva presentazione alle Camere dello schema del decreto del presidente del Consiglio dei ministri concernente l'aggiornamento dei LEA.

5-09718 Brignone: Iniziative volte a garantire la tutela dei diritti e una migliore assistenza a tutti i malati terminali.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Beatrice BRIGNONE (Misto-AL-P), pur ringraziando il sottosegretario per la dettagliata risposta, evidenzia tuttavia come essa si riferisca a un singolo caso specifico.

Ribadisce, pertanto, l'esigenza che il nostro Paese si doti quanto prima di un adeguato sistema di assistenza ai malati terminali, rivedendo a tal fine il sistema degli standard ospedalieri con la previsione delle cure palliative e l'inserimento di queste ultime nei Livelli essenziali di assistenza, cui veniva fatto riferimento nell'interrogazione precedente.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 novembre 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.55.

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.

C. 4110 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Ezio Primo CASATI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere alle Commissioni V (Bilancio) e VI (Finanze) sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 193 del 2016 (C. 4110), recante disposizioni in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.

Fa presente, quindi, che il decreto-legge in oggetto si compone di 16 articoli, compresa l'entrata in vigore. Per quanto riguarda il contenuto, segnala tra le disposizioni più rilevanti quelle concernenti rispettivamente: lo scioglimento di Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze (articolo 1), l'introduzione di misure per il recupero dell'evasione (articolo 4), l'estensione della possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore (IRPEF, IRAP, sostituti d'imposta e IVA) anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (articolo 5), la riapertura dei termini per esperire la procedura di *voluntary disclosure* in una finestra temporale che va dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto-legge) al 31 luglio 2017 (articolo 7), l'incremento, per l'anno 2016, del Fondo sociale per occupazione e formazione nella misura di

592,6 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga (articolo 8), l'autorizzazione fino al 31 dicembre 2016 della somma di 17.388.000 euro per la partecipazione di personale militare all'operazione di supporto sanitario in Libia – operazione « Ippocrate » (articolo 9), l'incremento di 600 milioni di euro per l'anno 2016 delle spese inerenti l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri (articolo 12). Infine, l'articolo 15 dispone la copertura finanziaria del provvedimento ed incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).

Evidenzia come, considerate le materie oggetto del decreto-legge in discussione, le competenze della Commissione Affari sociali siano assolutamente limitate e connesse soprattutto all'articolo 15 che, per quanto riguarda specificamente le coperture, dispone che si provveda attraverso una riduzione per complessivi 417,83 milioni di euro per il 2016 delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, come indicate nell'elenco di cui all'Allegato al decreto-legge.

In tale elenco è ricompreso il Ministero della salute, con una riduzione pari a 4 milioni e 100.000 euro (per quanto riguarda la missione « Tutela della salute »: 500.000 euro sul programma « Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante », 1 milione di euro sul programma « Sanità pubblica veterinaria », 400.000 euro sul programma « Programmazione del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza », 1 milione di euro sul programma « Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano », 1 milione di euro sul programma « Sicurezza

degli alimenti e nutrizione »; per quanto riguarda la missione « Ricerca e innovazione », 200.000 euro sul programma « Ricerca per il settore della sanità pubblica »).

Fa presente, quindi, che nell'elenco di cui all'Allegato al decreto-legge in discussione è ricompreso altresì il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una riduzione pari a 5 milioni (2 milioni di euro sulla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »).

Anna Margherita MIOTTO (PD), manifesta preoccupazione per la riduzione di 4 milioni di euro che il provvedimento in esame dispone sulla dotazione per il 2016 del Ministero della salute, sottolineando in particolare la necessità di fugare ogni preoccupazione circa le eventuali ripercussioni che tali misure potrebbero comportare anche per i prossimi anni.

Ezio Primo CASATI (PD), *relatore*, replica alle perplessità espressa dalla collega Miotto rilevando come la predetta riduzione appare essere sostanzialmente riconducibili a minori spese o a fondi non impegnati (o non impegnabili) entro la fine del 2016 da parte del Ministero competente.

Assicura comunque ampia disponibilità a svolgere gli opportuni approfondimenti, al fine di fugare ogni dubbio.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

ALLEGATO 1

5-07920 Fabbri: Iniziative volte a garantire assistenza sanitaria di base ai minori stranieri presenti sul territorio nazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione in esame, ritengo opportuno ricordare, *in primis*, che la Conferenza delle Regioni e Province autonome ha approvato, in data 7 settembre 2016, l'intesa al DPCM recante l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza.

Il provvedimento, allo stato, è all'esame della Presidenza del Consiglio dei Ministri che curerà la trasmissione al Parlamento per il prescritto parere delle competenti Commissioni parlamentari, tenuto conto che come è noto si tratta di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; fatta questa necessaria premessa, anticipo che lo schema ha aggiornato ed incluso ulteriori prestazioni sanitarie che il SSN è tenuto a fornire a tutti i cittadini gratuitamente o dietro pagamento del ticket.

Nell'ambito di tale provvedimento trovano particolare rilievo i contenuti di cui all'articolo 62, comma 4, che prevedono che « i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono iscritti al Servizio Sanitario Nazionale ed usufruiscono dell'assistenza sanitaria in condizioni di parità con i cittadini italiani residenti ».

È d'uopo segnalare che la tutela dei suddetti minori è stata già prevista nell'Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 32 del 7 febbraio 2013 – documento che raccoglie le disposizioni normative nazionali e regionali al fine di garantire una maggiore uniformità dei percorsi di accesso e di erogazione delle prestazioni sanitarie a favore della popo-

lazione straniera – avendo disposto l'iscrizione obbligatoria al SSR dei minori stranieri, a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno.

Di conseguenza l'iscrizione al SSN consente la scelta del Pediatra di libera scelta (PLS) a tutti i minori « irregolari » assicurando, in tal modo, la continuità delle cure.

Completano il quadro normativo le disposizioni previste dal decreto legislativo 286/1998 « T.U. Disciplina dell'immigrazione e sulla condizione dello straniero », che all'articolo 35, ha assicurato ai cittadini non regolari, oltre ai programmi di medicina preventiva, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, per malattia ed infortunio, garantendo in particolare:

la tutela della gravidanza e della maternità;

la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo;

l'erogazione di vaccinazioni;

interventi di profilassi internazionale;

la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventualmente la bonifica dei focolai.

Le prestazioni sanitarie sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse sufficienti, ad ecce-

zione delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria a parità di trattamento con il cittadino italiano. Lo stato di indigenza può essere auto dichiarato.

Il regolamento di attuazione, decreto del Presidente della Repubblica 394/1999,

ha ulteriormente disciplinato tale ultima disposizione, prevedendo all'articolo 43, comma 4 che in caso di insolvenza delle prestazioni sanitarie ambulatoriali, comprensive delle quote di partecipazione, le stesse siano poste a carico della ASL.

ALLEGATO 2

5-08256 Lorefice: Sui ritardi nella pubblicazione del decreto di aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza e sull'inclusione nei medesimi dell'endometriosi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come ho già riferito all'On.le Fabbri, ricordo che la Conferenza delle Regioni e Province autonome ha approvato, in data 7 settembre 2016, l'intesa al DPCM recante l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza.

Il provvedimento, allo stato, è all'esame della Presidenza del Consiglio dei Ministri che curerà la trasmissione al Parlamento per il prescritto parere delle competenti Commissioni parlamentari, tenuto conto che, come è noto, si tratta di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nel merito delle questioni poste, ritengo doveroso precisare che il Ministero della salute è sempre stato molto attento alla tematica dell'endometriosi e alle profonde ripercussioni cui vanno incontro le pazienti affette da tale patologia nelle forme cliniche più gravi e diffuse. In tal senso si è inteso riconoscere, pertanto, a queste ultime il diritto ad usufruire in esenzione di alcune prestazioni specialistiche di controllo nell'ambito di percorsi di *follow-up*.

Pertanto, all'interno dell'aggiornamento complessivo dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), previsto dal Patto per la Salute 2014-2016, è stato proposto l'inserimento della endometriosi nell'elenco delle patologie croniche ed invalidanti limitatamente agli stadi clinici III e IV della classificazione ASRM: i dati di letteratura disponibili stimano che questi stadi clinici riguardino il 10 per cento delle pazienti. Le prestazioni di specialistica ambulatoriale concesse in esenzione si limitano a quelle appropriate per le esigenze assistenziali di monitoraggio della patologia, in considerazione della estensione della malattia stessa.

Colgo l'occasione per assicurare che i livelli essenziali di assistenza consentono l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria nei confronti di tutte le patologie e che nei nuovi LEA vengono inserite nuove patologie sottoposte a specifica tutela: in particolare, tra le malattie croniche ed invalidanti 6 nuove patologie, mentre tra le malattie rare oltre 110 nuove entità, tra singole malattie rare e gruppi.

ALLEGATO 3

5-09718 Brignone: Iniziative volte a garantire la tutela dei diritti e una migliore assistenza a tutti i malati terminali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero della salute, attesa la gravità dell'episodio in esame, relativo al decesso di un paziente di 74 anni avvenuto il 24 settembre 2016 presso l'Azienda Ospedaliera San Camillo di Roma, ha ritenuto necessario e urgente, disporre una ispezione, a cura del gruppo, istituito dal Ministro della salute il 27 marzo 2015.

L'Ispezione ha avuto luogo l'11 ottobre 2016. Di seguito riporto il contenuto della relazione preliminare presentata dagli ispettori.

«Il paziente era assistito presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero del San Camillo, dove era giunto con urgenza il 22 settembre alle ore 5, trasportato dal Servizio 118, per un dolore al fianco destro riferibile ad una caduta accidentale avvenuta circa 7 giorni prima.

Il paziente, affetto da una neoplasia prostatica con ripetizioni a livello epatico ed osseo, si presentava in condizioni generali mediocri, ma vigile ed orientato. Venivano effettuate le indagini diagnostiche e le terapie del caso. Nel corso della giornata le condizioni si aggravavano e, alle ore 13 circa, ne è stata data informazione alla famiglia.

Trascorse dodici ore dall'accesso e ritenuto, da parte dei medici del Pronto soccorso, di ricoverare il paziente, si procedeva alla ricerca di un posto letto adeguato in una Unità Operativa di medicina o di Oncologia all'interno del Presidio stesso. Durante l'attesa della disponibilità del posto letto, il paziente veniva allocato in un settore comunicante con l'area dedicata all'attività di Pronto Soccorso dei codici bianchi e verdi ed ivi, considerate le

condizioni terminali e nonostante l'assistenza clinica, alle ore 14,17 del 24 settembre 2016 avveniva *l'exitus*.

Sulla base della documentazione disponibile e dei colloqui intercorsi con la Dirigenza Generale e Sanitaria dell'Azienda Ospedaliera e del Presidio, si evince che, pur essendo la gestione clinica del caso specifico condotta correttamente, la collocazione del paziente appare inidonea e non rispondente alle necessità dettate da un dignitoso contesto di accompagnamento fino *all'exitus*.

Il percorso di questo paziente va considerato nella sua interezza, dalla presa in carico territoriale da parte del medico di famiglia alla definizione di un percorso sia oncologico che assistenziale, fino al momento del ricovero in P.S., struttura oggetto della visita effettuata. Gli ispettori ritengono che molte delle cause che hanno portato ad una definizione di inappropriato percorso vadano individuate nella fase extraospedaliera. A questo scopo, si riservano di avviare una approfondita indagine conoscitiva sia sugli eventuali percorsi territoriali che riguardano il paziente, sia sulle tematiche più generali riguardanti la rete oncologica, la rete di presa in carico territoriale e gli aspetti legati all'assistenza domiciliare e/o presso strutture appropriate disponibili nella regione Lazio.

Per quanto riguarda, invece, la struttura di emergenza dell'Ospedale San Camillo, nel rinviare ad aspetti più di dettaglio e di approfondimento delle tematiche relative al fenomeno del sovraffollamento del Pronto Soccorso, dei rapporti spesso difficoltosi tra il Pronto Soccorso e

le strutture di ricovero, e di quelli ancor più problematici tra le strutture di ricovero e presa in carico, pubblica o privata, da parte di strutture di post acuzie o residenziali, si sottolinea che presso l'ospedale, a partire dal gennaio 2016, erano stati affrontati, con soluzioni idonee ed anche efficaci, nuove modalità di gestione dei percorsi e di alleggerimento del carico dei pazienti barellati in attesa di ricovero. Purtroppo, una serie di eventi imprevedibili, come un incendio nella "holding area" nonché un ritardo nel ripristinare l'efficacia di queste misure, hanno riportato la gestione alle precedenti criticità strutturali ».

Per superare le anomalie emerse in tale circostanza nella struttura, gli ispettori suggeriscono alcune prime raccomandazioni e proposte di miglioramento.

L'assenza di una Osservazione Breve Intensiva (OBI), e ancor più la precarietà dei locali e dei percorsi, richiedono una modifica strutturale più incisiva di quella provvisoriamente messa in atto, recentemente, con i fondi del Giubileo della Misericordia 2016.

In particolare, è necessaria l'istituzione di una adeguata OBI, di un'area per i colloqui psichiatrici più idonea e, naturalmente, di un locale più adatto ai pazienti terminali che necessitano di assistenza umanamente più dignitosa e che risultano essere assolutamente non infrequenti.

La frequenza di casi analoghi di pazienti terminali, anche se non tutti oncologici, registrata durante la visita effettuata (70 decessi nel 2015 e oltre 40 alla data del 30 settembre 2016) evidenzia, sicuramente, difetti di organizzazione a livello territoriale (percorsi oncologici per pazienti terminali, assistenza domiciliare integrata, comunicazione ospedale-territorio) e, pertanto, si ribadisce la necessità di una più approfondita analisi di questi ed altri aspetti della rete territoriale, rinviando gli opportuni suggerimenti nell'ambito della relazione definitiva.

Aggiungo, che gli esiti della ispezione che ho sopra riportato, sono stati sottoposti con nota del Ministro della salute in data 17 ottobre 2016, al Presidente Zingaretti – in qualità di Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione Lazio –.

Successivamente, in data 24 ottobre 2016 è stato adottato il decreto del Commissario *ad acta* finalizzato a: incrementare lo standard regionale di posti nelle *hospice*; ridefinire ed aggiornare il fabbisogno regionale di posti in *hospice* – in ottemperanza alle indicazioni contenute nei Programmi Operativi 2016-2018; stabilire che la programmazione dei posti in *hospice* dovrà essere coerente con i LEA, demandare alle ASL la stipula di specifici accordi interaziendali, per la definizione di percorsi di presa in carico e di accesso ai servizi assistenziali.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	101
DL 193/2016 – Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	101
Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. T.u. C. 3258 Minardo e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	104
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	107

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 novembre 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 15.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 193/2016 – Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'esame in Assemblea del decreto-legge è calendarizzato a partire dal prossimo mercoledì 9 novembre e che le Commissioni in sede consultiva devono pertanto esprimere i pareri di competenza entro martedì 8 novembre. Considerato tuttavia che il termine per la presentazione di emendamenti presso le Commissioni di merito è stato fissato per la giornata di venerdì 4 novembre, fa presente che potrebbe essere preferibile concludere i lavori in sede consultiva già nella giornata di domani allo scopo di consentire alle Commissioni riunite di tenere conto, nel prosieguo dei loro lavori, del parere espresso in questa sede.

Invita dunque la relatrice, onorevole Capozzolo, a svolgere la relazione.

Sabrina CAPOZZOLO (PD), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge in titolo si compone di 15 articoli, ripartiti in quattro Capi.

Il I e il II Capo recano disposizioni, anche di carattere ordinamentale, in materia fiscale, laddove il III Capo contiene un complesso di misure di carattere finanziario per far fronte ad una serie di esigenze indifferibili, tra le quali, per ciò

che più interessa la Commissione, l'incremento, per l'anno 2016, del Fondo sociale per occupazione e formazione, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga (articolo 8) e l'accesso al credito delle imprese agricole (articolo 13, commi 2, 3 e 4). Il capo IV contiene infine le disposizioni finanziarie e finali.

Il capo I (Misure urgenti in materia di riscossione), consta dei primi tre articoli.

L'articolo 1 dispone – a decorrere dal 1° luglio 2017 – lo scioglimento di Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, mentre l'articolo 3, rubricato «Potenziamento della riscossione», consente all'Agenzia delle entrate di utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale.

Il capo II (Misure urgenti in materia fiscale) comprende gli articoli da 4 a 7.

L'articolo 4 stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA l'abrogazione della comunicazione dell'elenco clienti e fornitori (spesometro) e l'introduzione di due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi: la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute; la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

Riconosce poi a favore dei soggetti in attività nel 2017 con un volume d'affari non superiore a euro 50.000 un credito d'imposta di 100 euro per l'adeguamento tecnologico finalizzato all'effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle comunicazioni IVA periodiche, incrementato di 50 euro a favore dei soggetti che hanno esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (commi 1 e 2).

Prevede specifiche sanzioni non penali in caso di omessa, incompleta o infedele

comunicazione delle fatture e dei dati delle liquidazioni (comma 3) e, ai commi 4 e 5, elimina ulteriori adempimenti, quali la comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, la presentazione all'Agenzia delle dogane degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, la comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi cosiddetti black list e stabilisce che la dichiarazione annuale IVA, a decorrere dal 2017, debba essere presentata nel periodo tra il 1° febbraio e il 30 aprile.

L'articolo 5 estende la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore (Irpef, Irap, sostituti d'imposta e IVA) anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (entro l'anno).

L'articolo 6 consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015, mentre l'articolo 7 riapre i termini per esperire la procedura di voluntary disclosure in una finestra temporale che va dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) al 31 luglio 2017.

Il capo III (Misure urgenti per il finanziamento di esigenze indifferibili) comprende gli articoli da 8 a 14. In particolare, l'articolo 8 dispone l'incremento, per l'anno 2016, del Fondo sociale per occupazione e formazione nella misura di 592,6 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.

Tale disposizione appare di particolare interesse per la Commissione in quanto l'articolo 1, comma 307, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di Stabilità 2016), nell'ambito delle risorse del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione finalizzate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2016, ha destinato fino a 18 milioni di euro per il

riconoscimento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga per il Settore della Pesca.

L'articolo 9 contiene un'autorizzazione di spesa fino al 31 dicembre 2016 per la partecipazione di personale militare all'operazione « Ippocrate » di supporto sanitario in Libia – e per la prosecuzione della partecipazione del personale militare nell'operazione delle Nazioni Unite United Nations Support mission in Lybia (Unsmil).

L'articolo 10 reca disposizioni per il finanziamento di investimenti delle Ferrovie dello stato, laddove l'articolo 11 reca misure urgenti per il trasporto regionale, mentre l'articolo 12 contiene misure finanziarie in favore dei Comuni coinvolti nell'accoglienza di stranieri.

L'articolo 13, al comma 1, dispone l'incremento della dotazione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura di 895 milioni di euro per l'anno 2016 e stabilisce che ulteriori 100 milioni di euro possano essere individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale « Imprese e competitività 2014-2010 », a titolarità del Ministero dello Sviluppo economico.

I commi da 2 a 4 intervengono invece in materia di accesso al credito delle imprese agricole.

Più in particolare, il comma 2 autorizza la spesa di 30 milioni di euro per il 2016 a favore dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per la concessione delle garanzie previste dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102

L'autorizzazione di spesa è finalizzata a far sì che la concessione di tali garanzie possa avvenire a titolo gratuito, senza alcun onere a carico dell'impresa richiedente. L'importo massimo di costo non deve comunque superare 15.000 euro, limite previsto perché l'intervento possa essere configurato come aiuto *de minimis* in agricoltura.

Il comma 3 modifica poi il comma 132 dell'articolo 2 della legge n.662/1996 (so-

stituito da ultimo dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 luglio 2016, n. 73, c.d. collegato agricolo) prevedendo che Ismea possa intervenire finanziariamente, sia a condizioni agevolate sia a condizioni di mercato, anche in società e cooperative economicamente e finanziariamente sane che operano nel campo della produzione (attualmente l'intervento è limitato alle imprese che operano nel campo della trasformazione e commercializzazione) dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura nonché dei beni prodotti nell'ambito delle attività agricole individuate dall'articolo 32, co.2, lett. c) del Testo unico delle imposte sui redditi (*rectius*: le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali).

Il comma 4 aggiunge invece un comma 1-bis all'articolo 20 della legge n. 154/2016 (c.d. collegato agricolo) prevedendo che per gli interventi previsti dal comma 1 (trattasi degli interventi contenuti nel comma 132 dell'articolo 2 della legge n. 662/1996) ISMEA può utilizzare le risorse che residuano dal regime di aiuti previsti dall'articolo 66, comma 3, della legge n. 289 del 2002.

Si rileva, al riguardo, che il riferimento all'articolo 20 della legge n. 154/2016 (c.d. collegato agricolo) non appare corretto limitandosi tale disposizione a modificare il comma 132 dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996 al quale andrebbe correttamente rapportata la modifica introdotta.

L'articolo 14 interviene poi ad incrementare la tax credit per il cinema e l'audiovisivo.

Infine, il capo IV (Disposizioni finanziarie e finali) consta di due articoli: l'articolo 15 incrementa il Fondo per interventi strutturati di politica economica

(F.I.S.P.E.) individuando le necessarie coperture, mentre l'articolo 16 stabilisce l'entrata in vigore.

Da ultimo, segnala che, per quanto riguarda specificamente le coperture, il comma 2 dell'articolo 15 provvede, tra l'altro, attraverso una riduzione per complessivi 417,83 milioni di euro per il 2016 delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco Allegato al decreto legge.

Per queste finalità, viene ridotta di 1,2 milioni di euro la dotazione finanziaria del MIPAAF a valere sulla Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programmi 1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (200.000 euro) e 1.5 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (1 milione di euro).

Filippo GALLINELLA (M5S) con riferimento all'introduzione per i soggetti passivi IVA di due nuovi adempimenti in materia di comunicazioni da effettuare telematicamente ogni tre mesi, di cui all'articolo 4 del disegno di legge, si domanda se tale previsione non corra il rischio di tradursi in un costo eccessivamente oneroso per le aziende agricole e se la modalità di trasmissione dei dati per via telematica sia di fatto attivabile anche da parte degli operatori del settore agricolo.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata.

T.u. C. 3258 Minardo e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimersi entro le 15.30 di domani, così da consentire alla Commissione di merito di licenziare il provvedimento nei tempi previsti dal calendario dei lavori dell'Aula.

Avverte altresì che il testo del quale la Commissione avvia oggi l'esame non tiene conto degli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nella giornata odierna e che, delle modifiche apportate al testo, sarà dato conto domani. Ovviamente, il testo sul quale la Commissione esprimerà il parere nella giornata di domani sarà quello risultante dagli emendamenti approvati.

Invita quindi il relatore, onorevole Romanini, a svolgere la relazione.

Giuseppe ROMANINI (PD), *relatore*, fa presente che il testo unificato si compone di cinque articoli, aventi ad oggetto la disciplina dell'attività non professionale di ristorazione esercitata da persone fisiche in abitazione privata, sinora non normata a livello legislativo. L'articolo 1 definisce la *home restaurant* o home food come attività finalizzata alla somministrazione di alimenti e bevande esercitata da persone fisiche all'interno delle strutture abitative di residenza o domicilio proprie o di un soggetto terzo, utilizzando i prodotti preparati nelle stesse strutture.

La finalità della proposta di legge – sulla quale si fonda la competenza della XIII Commissione – è quella di valorizzare la cultura del cibo tradizionale, in particolare attraverso l'utilizzo prioritario di prodotti tipici del territorio (articolo 1).

L'attività di *home restaurant* si avvale di piattaforme tecnologiche di incontro tra domanda ed offerta che possono prevedere commissioni sul compenso dei servizi erogati come costo di transazione e deve essere registrata dalle piattaforme tecnologiche in un apposito registro elettronico. Le transazioni di denaro avvengono esclusivamente attraverso sistemi di pagamento elettronico e modalità di registrazioni univoche dell'identità. Entro 90 giorni dalla data di approvazione della proposta di legge, con decreto del Ministro dell'econo-

mia e delle finanze sono determinate le modalità per garantire il controllo e l'interoperabilità delle piattaforme fornitrici di servizi di *home restaurant* (articolo 2).

Nell'ambito di applicazione della proposta di legge non rientrano le attività svolte in ambito privato o comunque da persone unite da vincoli di parentela o di amicizia, che costituiscono attività libere e non soggette a procedura amministrativa (articolo 3, comma 1).

I requisiti per lo svolgimento dell'attività di *home restaurant* previsti dalla proposta di legge sono: l'utilizzo della propria organizzazione familiare e di parte di una struttura abitativa, propria o di un soggetto terzo, che deve possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti; il possesso da parte dei soggetti esercenti tale attività dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, commi 1 e 2 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (articolo 3, comma 2).

L'attività di *home restaurant* non può superare il numero massimo di 10 coperti al giorno e di 500 coperti all'anno purché le somme versate dagli ospiti a titolo di compenso non superino il limite di 5000 euro annui (articolo 3, comma 3). Questi sono i limiti che devono essere rispettati al fine di poter configurare l'attività come avente carattere non professionale e la verifica del rispetto di tali limiti, secondo l'impianto della proposta di legge, dovrebbe essere garantito dalla tracciabilità sulle piattaforme tecnologiche di tutti i passaggi nei quali l'attività si esplica.

All'attività di *home restaurant* si applica il regime fiscale previsto dalla normativa vigente per le attività saltuarie (articolo 3, comma 4).

L'esercizio dell'attività di *home restaurant* è subordinato, inoltre, al possesso dei requisiti riferiti agli immobili previsti all'articolo 4, nonché al possesso dell'attestato dell'analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP) ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2009, sull'igiene dei prodotti alimentari (articolo 3, comma 5).

Al fine dell'esercizio dell'attività di *home restaurant* i soggetti interessati sono tenuti a comunicare al comune competente la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); non costituisce invece requisito necessario l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio (articolo 3, comma 6).

Inoltre, i soggetti esercenti l'attività di *home restaurant* devono sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi a copertura degli eventuali danni relativi all'esercizio dell'attività stessa, compresi i servizi complementari e sussidiari (articolo 3, comma 7).

Gli immobili nei quali si intende esercitare l'attività di *home restaurant* devono rispettare i requisiti di sicurezza alimentare previsti dall'allegato II, capitolo III, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2009 ed essere individuati come residenza o domicilio del soggetto titolare alla data di presentazione della SCIA. L'utilizzo dell'immobile per attività di *home restaurant* non comporta la modifica della destinazione d'uso del medesimo immobile (articolo 4).

Si prevede inoltre che l'esercizio dell'attività di *home restaurant* in assenza di segnalazione certificata di inizio attività comporta la cessazione dell'attività medesima e la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 10, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287.

L'articolo 5 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Riservandosi di sottoporre alla Commissione una proposta di parere nella giornata di domani che tenga conto degli emendamenti approvati dalla Commissione Attività Produttive, sottolinea sin d'ora alcune criticità a suo avviso presenti nel testo.

In primo luogo, sotto il profilo dei requisiti soggettivi – aspetto che assume particolare rilevanza anche con riferimento al perseguimento della stessa finalità dell'intervento normativo, ossia la valorizzazione dei prodotti locali tipici – il testo non chiarisce se coloro che intendono svolgere l'attività di *home restaurant*

debbano – come ritiene personalmente – o meno possedere specifici requisiti professionali. In proposito, ricorda che il comma 6 dell'articolo 71, del decreto legislativo n. 59 del 2010, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 147 del 2012, prevede che l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito solo a chi è in possesso di uno dei requisiti professionali in essa menzionati.

Ricorda, a tal proposito, che alcune regioni (Toscana, Abruzzo ed Emilia Romagna) hanno adottato normative regionali in materia di formazione obbligatoria per il commercio al dettaglio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande.

Rileva, inoltre, che nel testo risulta assente ogni disciplina sui controlli ai quali devono sottostare gli esercenti l'*home restaurant* che, a suo avviso, dovrebbero coincidere con quelli previsti per i locali nei quali si esercita in via professionale la somministrazione di cibi e bevande.

Adriano ZACCAGNINI (Misto), dopo aver espresso apprezzamento per l'impianto complessivo del testo in esame, che muove nella direzione di normare una forma di *sharing economy*, evidenzia la necessità di richiamare, in sede di parere, l'attenzione della Commissione di merito sull'introduzione di disposizioni che rendano effettivamente l'attività di *home restaurant* uno strumento di valorizzazione dei prodotti tipici locali per evitare che tale finalità espressa nella proposta di legge rimanga una mera petizione di principio e che lo scopo di promuovere le economie locali resti solo sulla carta.

Evidenzia, inoltre, l'opportunità di inserire nel testo in esame una disposizione che riguardi i piccoli agricoltori, al fine di consentire anche a tale categoria di soggetti di svolgere, entro determinati limiti e condizioni, l'attività di trasformazione dei loro prodotti. Osserva del resto che, sul punto, si potrebbero ricavare dalla normativa europea indicazioni per una disci-

plina più flessibile di quella che, in taluni casi, si riscontra a livello di legge regionale, e che giudica restrittiva.

Chiara GAGNARLI (M5S) esprime perplessità sul fatto che il testo in esame presenti profili di competenza della XIII Commissione, essendo volto a disciplinare un'attività economica svolta in modo non professionale, che si caratterizza prevalentemente per l'uso di piattaforme tecnologiche e per il suo risvolto sociale. Ciò posto, pur esprimendo un apprezzamento in linea di principio per l'attenzione rivolta dal collega Zaccagnini sul tema della valorizzazione dei prodotti tipici del territorio, evidenzia che la proposta di legge interviene su un fenomeno già in essere, che riguarda spesso cibi esotici, che appartengono a culture diverse da quelle tradizionali. Per tale motivo, ritiene restrittivo, oltre che difficilmente controllabile, una limitazione dell'attività di *home restaurant* all'utilizzo di soli prodotti locali.

Riguardo alla possibilità di estendere l'ambito di applicazione della disciplina in esame all'attività di trasformazione svolta dai piccoli agricoltori, riterrebbe più opportuno collocare tale previsione normativa nell'ambito dei provvedimenti sull'agricoltura contadina.

Giuseppe ROMANINI (PD), *relatore*, ringrazia i colleghi per il dibattito svoltosi, del quale terrà conto nel predisporre la proposta di parere. Ritiene anch'egli inappropriato affrontare il tema della trasformazione dei prodotti agricoli nel contesto di un provvedimento incentrato sull'attività di ristorazione in ambito domestico. Condivide, invece, pienamente la necessità espressa dai colleghi di prevedere che la Commissione di merito chiarisca come intenda dare attuazione alla finalità di valorizzazione dei prodotti tipici locali, espressa nel testo in esame solo in termini di disposizione di principio. Del resto è proprio su tale disposizione che si fonda la competenza della XIII Commissione e a tale finalità di promozione dei prodotti di qualità si lega il tema dei requisiti sog-

gettivi. Sul punto ribadisce la necessità – che appare condivisa dai colleghi – di rafforzare l'impianto normativo del provvedimento integrandone le disposizioni con il riferimento al possesso dei requisiti professionali richiesti dalla richiamata normativa per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito

dell'esame alla seduta già prevista per domani.

La seduta termina alle 15.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. Nuovo testo C. 3258 Minardo e abb. (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	108
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	115
DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (<i>Parere alle Commissioni V e VI (Esame e rinvio)</i>)	111
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	114

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 novembre 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 15.05.

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata.

Nuovo testo C. 3258 Minardo e abb.

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, segnala innanzitutto che il provvedimento in esame è stato oggetto nella mattinata odierna di numerose modifiche, approvate dalla Commissione Attività produttive, delle quali darà conto nella relazione illustrativa.

Il nuovo testo, che si compone ora di sette articoli, disciplina l'attività di ristorazione in abitazione privata, con la finalità, esplicitata all'articolo 1, di fornire strumenti atti a garantire la trasparenza,

la tutela dei consumatori e la leale concorrenza, nell'ambito dell'economia della condivisione. La legge ha lo scopo di valorizzare e di favorire la cultura del cibo tradizionale e di qualità, in particolare attraverso l'utilizzo prioritario di prodotti tipici del territorio.

L'articolo 2 reca le definizioni. Su tali disposizioni la X Commissione è intervenuta in maniera approfondita, al fine di adeguare il testo di legge ai principi contenuti nella Comunicazione della Commissione europea « Un'agenda europea per l'economia collaborativa » (SWD(2016)184final), già all'esame delle Commissioni Trasporti e Attività produttive.

In particolare, si intende per *home restaurant* l'attività finalizzata alla condivisione di eventi enogastronomici esercitata da persone fisiche all'interno delle unità immobiliari ad uso abitativo di residenza o domicilio, proprie o di un soggetto terzo, per il tramite di piattaforme digitali che mettono in contatto gli utenti, anche a titolo gratuito e dove i pasti sono preparati all'interno delle medesime strutture; per *gestore* si intende un soggetto che gestisce la piattaforma digitale finalizzata

all'organizzazione di eventi enogastronomici; per *utente operatore cuoco* un soggetto che attraverso la piattaforma digitale svolge l'attività di *home restaurant* e per *utente fruitore* un soggetto che attraverso la piattaforma digitale utilizza il servizio di *home restaurant* condiviso dall'utente operatore cuoco.

Il provvedimento indica quindi, all'articolo 3, una lunga serie di prescrizioni in capo al gestore della piattaforma digitale di *home restaurant*, cui è attribuito un ruolo rilevantissimo. L'articolo è stato significativamente modificato dalla Commissione di merito al fine di assicurare la massima applicazione di principio di trasparenza. Il gestore deve innanzitutto garantire che le informazioni relative alle attività degli utenti, iscritti alle piattaforme medesime, siano tracciate e conservate, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy. È quindi tenuto a mettere tali informazioni nella disponibilità degli enti di controllo competenti. Le transazioni di denaro sono operate mediante le piattaforme digitali – che prevedono modalità di registrazione univoche dell'identità – e avvengono esclusivamente attraverso sistemi di pagamento elettronico. Il gestore deve anche verificare che gli utenti operatori cuochi siano in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento dell'attività di *home restaurant*, ai fini dell'iscrizione alla piattaforma digitale.

L'articolo 4 definisce l'ambito di applicazione e svolgimento dell'attività di *home restaurant*. Di particolare rilievo il comma 2, che prevede che per lo svolgimento dell'attività di *home restaurant* gli utenti operatori cuochi si avvalgano della propria organizzazione familiare e utilizzino parte di una unità immobiliare ad uso abitativo che deve possedere i requisiti, anche di carattere igienico sanitario, previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I medesimi soggetti devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Il comma 3 del medesimo articolo sottolinea il carattere saltuario dell'attività di *home restaurant*, che non può superare il

limite di 500 coperti per anno solare né generare proventi superiori a 5.000 euro annui. In coerenza con tale impostazione, al fine dell'esercizio dell'attività i soggetti titolari sono tenuti unicamente a comunicare al comune competente la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e non sono invece tenuti all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio (REC).

L'articolo 5 indica i requisiti degli immobili destinati all'attività di *home restaurant* e l'articolo 6 individua le sanzioni applicabili nel caso di esercizio dell'attività in assenza di segnalazione certificata di inizio attività.

L'articolo 7 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Rileva, in conclusione come il provvedimento in esame introduca una disciplina inedita nel nostro ordinamento giuridico, che è stata oggetto di ampio e condiviso dibattito presso la Commissione Attività produttive. Per quanto di competenza della XIV Commissione, rilevano in particolare i profili di tutela della concorrenza e le indicazioni recate dalla già citata Agenda europea per l'economia collaborativa, che, in particolare, invita gli Stati membri a favorire la *sharing economy*, mantenendo un livello contenuto di adempimenti in capo ai gestori delle attività.

Poiché il testo del provvedimento, come modificato dalla X Commissione, appare in linea con tali indicazioni, ritiene che, ove i colleghi concordino, si potrebbe procedere già nella seduta odierna all'espressione del parere, del quale anticipa il contenuto favorevole.

Massimo Enrico BARONI (M5S) giudica di particolare interesse la proposta di legge in discussione, che ha registrato nella Commissione Attività produttive un'ampia convergenza delle forze politiche, ivi compreso il M5S, che ha partecipato con una proposta a prima firma della collega Cancellieri.

Richiama l'attenzione dei colleghi, in particolare, sul contributo che tale provvedimento potrebbe dare alle numerose persone che soffrono di malattie croniche

– secondo studi scientifici il 25 per cento della popolazione residente in Lombardia – e che potrebbero avvalersi dei servizi di coloro che, nello stesso palazzo o comunque nelle vicinanze, avviano un'attività di *home restaurant*. Da questo punto di vista giudica rivoluzionaria la proposta normativa in esame, che rappresenta una importante occasione per aiutare tante persone in difficoltà e che contribuisce a fortificare la rete di rapporti sociali.

Manifesta invece alcune perplessità in ordine alle disposizioni recate dal comma 3 dell'articolo 4, laddove si stabilisce che l'attività di *home restaurant* non possa superare il limite di 500 coperti per anno solare né generare proventi superiori a 5.000 euro annui. Si tratta di limiti troppo bassi, suscettibili di generare attività in nero, e che auspica possano essere oggetto di un ripensamento nel corso del successivo *iter* del provvedimento in Assemblea.

Preannuncia, quindi, il voto favorevole del suo gruppo sul nuovo testo in esame.

Luisa BOSSA (PD) condivide le perplessità manifestate dal collega Baroni in ordine ai parametri eccessivamente ristretti recati dal comma 3 dell'articolo 4, evidenziando in proposito che occorrerebbe anche comprendere cosa si intenda per « proventi » dell'attività.

Vanessa CAMANI (PD) richiama anzitutto l'attenzione dei colleghi sul fatto che il provvedimento in esame reca norme di settore che debbono collocarsi nel più generale quadro della *sharing economy*, oggetto di una proposta di legge ancora in discussione presso le Commissioni Trasporti e Attività produttive. Sarebbe stato perciò preferibile, a suo avviso, definire innanzitutto le norme di cornice, per passare poi a quelle di dettaglio. Si è invece voluto procedere in senso inverso, partendo dal particolare; di qui anche la difficoltà di normare un fenomeno che esiste già e rispetto al quale occorre garantire un equilibrio tra le opportunità del mercato da un lato e l'equità e la leale concorrenza dall'altro.

Intende inoltre sottolineare come la disciplina in discussione riguardi un'atti-

vità strettamente non professionale, per la quale infatti non è richiesta né l'apertura di una partita IVA, né l'adempimento dei conseguenti obblighi fiscali e di formazione professionale. Si è quindi tentato di mettere in piedi un sistema di controllo per così dire « leggero », che opera via piattaforma internet, e che tenta di individuare un compromesso tra garanzia del consumatore e obblighi in capo al gestore della piattaforma, unico soggetto riconosciuto dal provvedimento titolare di impresa.

Quanto al limite relativo al numero i pasti annui, si tratta di una questione ancora oggetto di approfondimento presso la X Commissione. Il numero di 500 pasti è stato individuato facendo riferimento alle indicazioni contenute nelle diverse proposte di legge in materia e anche sulla base di quantificazioni emerse in sede di audizioni, sempre con riferimento ad una attività che, lo ricorda, non ha carattere professionale.

Diverso è il ragionamento sul tetto dei 5.000 euro di ricavo annui, sul quale auspica un compromesso migliorativo nel corso del successivo esame del provvedimento, trattandosi anche a suo avviso di un limite eccessivamente basso.

Invita, in conclusione, la relatrice a valutare la possibilità di inserire nel parere un richiamo alla Comunicazione della Commissione europea sulla *sharing economy* richiamata nella sua relazione, sottolineando l'obiettivo di facilitare nuove forme di economia e liberare in tal modo nuove energie, anche a tal fine riducendo al minimo gli adempimenti.

Michele BORDO, *presidente*, precisa che le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 4 – che stabiliscono il limite dei proventi annui che l'attività di *home restaurant* può generare – fanno riferimento alla normativa vigente in materia di lavoro occasionale autonomo, che fissa a 5.000 euro annui la soglia di esenzione dall'obbligo contributivo. Oltre tale cifra si è tenuti all'iscrizione alla Gestione Separata dell'INPS. Anche il limite di 500 pasti annui deve essere ricondotto, a suo avviso,

al carattere saltuario dell'attività in questione.

Massimo Enrico BARONI (M5S) ribadisce le proprie perplessità relativamente alla soglia dei proventi annui fissata, la cui quantificazione è peraltro rimessa a procedure di autocertificazione, di difficile controllo in assenza di scontrini fiscali. Si tratta quindi di una questione che merita a suo avviso ulteriore approfondimento. Riterrebbe altresì preferibile fare riferimento, nel caso dell'*home restaurant*, ad attività professionale non continuativa anziché ad attività non professionale.

Luisa BOSSA (PD) conferma il proprio giudizio negativo sul limite eccessivamente basso dei proventi consentiti dall'articolo 4, anche tenuto conto dell'alto costo delle materie prime.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) esprime perplessità in ordine alla possibilità di definire quale attività professionale quella dell'*home restaurant*, poiché dovrebbero essere richiesti in tal caso, a norma di legge, una complessa serie di adempimenti.

Quanto alla soglia dei 5.000 euro di proventi, occorrerebbe svolgere sul punto una valutazione in sede europea, anche tenendo conto dei costi di esercizio.

Michele BORDO, *presidente*, richiama l'attenzione dei colleghi sugli ambiti di competenza della XIV Commissione, anche in considerazione dell'approfondito dibattito che, sulle questioni di merito, è in corso presso la X Commissione.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, ringrazia i colleghi per l'ampio dibattito svolto, vertente prevalentemente su profili che attengono al merito del provvedimento. Sottolinea quindi come il collega Baroni abbia illustrato le potenzialità della *sharing economy* anche in altri ambiti, quali ad esempio le attività di cuoco a domicilio.

Quanto all'*home restaurant*, ribadisce come la disciplina in esame non richieda

requisiti professionali agli operatori, né l'iscrizione al registro degli esercenti commerciali, ma imponga unicamente il requisito dell'onorabilità e adempimenti di carattere igienico sanitario e di adeguatezza degli immobili adoperati.

Rilevata, in conclusione, la compatibilità con il diritto dell'Unione europea delle disposizioni della proposta di legge, sia con riferimento alle disposizioni del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea in tema di concorrenza, che con riguardo ai contenuti della Comunicazione della Commissione europea « Un'agenda europea per l'economia collaborativa » (SWD(2016)184final), formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*), che richiama in premessa i richiamati atti ed evidenzia l'opportunità di approfondire i limiti entro i quali l'attività di *home restaurant* è definibile saltuaria, nel rispetto del principio di concorrenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.

C. 4110 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, illustra i contenuti del decreto-legge recante disposizioni in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.

L'articolo 1 dispone – a decorrere dal 1° luglio 2017 – lo scioglimento di Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. Il personale è trasferito al nuovo ente – previo superamento di una procedura di selezione – senza soluzione di

continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica. Entro il 30 aprile 2017, l'Amministratore delegato di Equitalia è nominato commissario straordinario per l'adozione dello statuto e la gestione della fase transitoria.

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di riscossione locale e proroga, dal 31 dicembre 2016 al 1° giugno 2017, il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la precedente scadenza a decorrere dalla quale Equitalia avrebbe dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate. Si consente, agli enti locali di deliberare entro il 1° giugno 2017, di continuare ad avvalersi del soggetto preposto alla riscossione nazionale. In ogni caso, entro il 30 settembre di ogni anno, gli enti locali possono deliberare l'affidamento della riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale.

L'articolo 3 consente all'Agenzia delle entrate di utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale.

L'articolo 4 reca disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione. Si stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA l'abrogazione della comunicazione dell'elenco clienti e fornitori (spesometro) e l'introduzione di due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi: la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute; la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. Sono inoltre previsti crediti di imposta a favore dei soggetti in attività nel 2017 con un volume d'affari non superiore a euro 50.000 per l'adeguamento tecnologico finalizzato all'effettuazione di tali comunicazioni. Sono previste specifiche sanzioni non penali in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle fatture e dei dati delle liquidazioni.

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi – già

rese obbligatorie, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici – sono estese anche ai soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Inoltre è prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2017, la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, a favore delle imprese che abbiano esercitato l'opzione entro il 31 dicembre 2016 (comma 6). Infine sono ampliate le fattispecie di introduzione nel deposito IVA che possono essere effettuate senza il pagamento dell'imposta; si interviene inoltre sulle modalità di assolvimento dell'IVA all'atto dell'estrazione dei beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, compresi quelli di provenienza extracomunitaria. Tali modifiche decorrono a partire dal 1° aprile 2017 (commi 7 e 8).

L'articolo 5 estende la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore (Irpef, Irap, sostituti d'imposta) anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. In tal caso il credito che dovesse emergere dalla dichiarazione presentata oltre detto termine potrà essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

L'articolo 6 consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015. Aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Il pagamento può avvenire in un'unica rata o in un massimo di quattro rate (comma 1).

L'articolo 7, mediante l'introduzione dell'articolo 5-*octies* al decreto-legge n. 167 del 1990, riapre i termini per esperire la procedura di *voluntary disclosure* in una finestra temporale che va dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) al 31 luglio 2017. Essa trova applicazione, sia per l'emersione di attività estere, sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali. Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016. Sono quindi introdotte disposizioni in tema di potenziamento dell'attività di accertamento fiscale da parte degli enti locali: in particolare si pongono a carico dei comuni specifici obblighi informativi nei confronti dell'Agenzia delle entrate, con riferimento alle richieste di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati.

L'articolo 8 dispone l'incremento, per l'anno 2016, del Fondo sociale per occupazione e formazione nella misura di 592,6 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

L'articolo 9 autorizza fino al 31 dicembre 2016 la somma di euro 17.388.000 per la partecipazione di personale militare all'operazione di supporto sanitario in Libia – operazione « Ippocrate »-. La richiamata autorizzazione di spesa si applica, altresì, sempre fino al 31 dicembre 2016, al personale militare impegnato nell'operazione delle Nazioni Unite *United Nations Support mission in Lybia* (Unsmil). Vengono disciplinati, altresì, i profili normativi connessi alle missioni e si prevede per specifici aspetti (quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale) una normativa strumentale al loro svolgimento individuata essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente.

L'articolo 10 autorizza la spesa di 320 milioni per l'anno 2016 e 400 milioni per il 2018 quale contributo al Contratto di programma – Parte investimenti, aggiornamento al 2016, della società Rete Fer-

roviaria Italiana (RFI S.p.A.), per la Parte investimenti. Il Contratto di programma, che ha ricevuto parere positivo dal CIPE, è in corso di perfezionamento e dovrà essere aggiornato con le nuove disponibilità ai fini dell'approvazione definitiva.

L'articolo 11 attribuisce un contributo straordinario, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2016, alla Regione Campania per far fronte ai propri debiti nei confronti della società di trasporto regionale ferroviario Ente Autonomo Volturmo – EAV s.r.l. Assegna inoltre un contributo straordinario di 90 milioni per il 2016 al Molise a copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale nei confronti di Trenitalia S.p.A.

L'articolo 12 reca misure urgenti a favore dei Comuni in materia di accoglienza. Il comma 1 incrementa di 600 milioni di euro per l'anno 2016 le spese inerenti l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri. Il comma 2 prevede il concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono le persone richiedenti la protezione internazionale.

L'articolo 13 reca misure per il rifinanziamento a favore delle PMI e per la promozione e lo sviluppo dell'agroalimentare. La dotazione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata nella misura di 895 milioni di euro per l'anno 2016. Il comma prevede, inoltre, che ulteriori 100 milioni di euro potranno essere individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale « Imprese e competitività 2014-2010 », del Ministero dello Sviluppo economico. Si interviene poi in materia di accesso al credito delle imprese agricole, prevedendo (comma 2) che le garanzie a prima richiesta concesse da Ismea potranno essere fornite a titolo gratuito, nel limite di un tetto di spesa per ciascuna garanzia concessa pari a 15.000 euro, soglia utile affinché l'intervento possa essere configurato come aiuto *de minimis*

nel settore agricolo. A tal fine, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016.

L'articolo 14 reca il potenziamento di *tax credit* per il cinema e l'audiovisivo, incrementando di 30 milioni per l'anno 2016 l'importo, attualmente pari a 140 milioni di euro, stabilito come limite massimo del credito di imposta a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico.

L'articolo 15 dispone la copertura finanziaria del provvedimento ed incrementa il Fondo per interventi strutturati di politica economica (F.I.S.P.E.).

L'articolo 16 dispone in ordine alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame fissandola al giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, il 24 ottobre 2016.

Sergio BATTELLI (M5S) chiede chiarimenti in ordine ai contenuti dell'articolo 12 del provvedimento, poiché non appare chiaro se i 600 milioni di euro stanziati per l'anno 2016 siano destinati unicamente ai richiedenti protezione internazionale, oppure al complessivo sistema di accoglienza.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, precisa che le risorse previste dal comma 1 dell'articolo 12 sono destinate a coprire le spese già sostenute dai gestori dei centri di trattenimento e accoglienza, siano essi enti locali o soggetti del terzo settore.

Tea ALBINI (PD) esprime perplessità su alcune disposizioni del decreto-legge, che meritano a suo avviso alcuni chiarimenti, innanzitutto con riferimento ai rapporti tra cittadini ed enti locali che hanno affidato ad Equitalia la riscossione dei tributi. Richiama inoltre le norme di cui

all'articolo 6, laddove si escludono dalla definizione agevolata le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada (comma 10), senza tuttavia fare riferimento ad altre tipologie di sanzioni, per le quali non vi sono indicazioni. Alcuni dubbi sorgono anche con riferimento al fatto che gli enti locali iscrivono in bilancio cifre da riscuotere, calcolate aggiungendovi interessi e sanzioni: come sanare in tal caso il mancato incasso incorporando queste ultime voci? Evidenzia, infine, come gli interessi passivi non siano definiti da Equitalia, ma siano determinati per legge, e debbano essere versati secondo procedure stabilite dai soggetti detentori del credito.

Massimo Enrico BARONI (M5S), dopo aver richiamato la nota vicenda della multa da 98 miliardi di euro comminata ai concessionari di *slot machines*, osserva come, in tema di voluntary disclosure, la direzione giusta non possa essere quella dell'esigibilità di interessi su multe non pagate. Occorre a suo avviso operare le rivalutazioni più serenamente, soprattutto con riferimento a coloro che sono in gravi difficoltà economiche e non sono in grado di pagare.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

ALLEGATO

**Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata.
(Nuovo testo C. 3258 Minardo e abb.)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il testo unificato C. 3258 Minardo e abb. recante: « Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata »;

richiamati i contenuti della Comunicazione della Commissione europea « Un'agenda europea per l'economia collaborativa » (SWD(2016)184final), che attribuisce grande rilievo alla *sharing economy* ed invita gli Stati membri a favorirne lo sviluppo, quale contributo importante alla crescita e all'occupazione nell'Unione europea;

evidenziato in tale quadro il rilievo del provvedimento in esame, che disciplina un settore della *sharing economy* quale è l'attività di ristorazione in abitazione privata;

rilevata, in proposito, l'opportunità di definire in modo più compiuto la natura saltuaria dell'attività di *home restaurant*, anche al fine di garantire il pieno rispetto del principio di concorrenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento 116

Mercoledì 2 novembre 2016. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 16.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento.

La deputata VILLECCO CALIPARI (PD), in qualità di relatrice, prosegue nell'illustrazione del documento all'ordine del

giorno, formulando osservazioni e proposte. Intervengono il presidente STUCCHI (LN-Aut) ed i senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S), Giuseppe ESPOSITO (AP (NCD-UDC)) e Paolo ROMANI (FI-PdL XVII).

La relatrice propone quindi di esprimere un parere favorevole con un'osservazione.

Il Comitato approva.

La seduta termina alle 16.40.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Seguito della discussione di una questione riguardante l'esame in Assemblea di progetti di legge iscritti in calendario su richiesta di un gruppo di opposizione	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4110, di conversione in legge del decreto-legge n. 193 del 2016, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.	
Audizione di rappresentanze sindacali del gruppo Equitalia	13
Audizione dell'Amministratore delegato di Equitalia SpA, Ernesto Maria Ruffini	13
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Dottor Francesco Greco	13
Audizione dei rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti	13
Audizione del Professor Stefano Loconte	14
Audizione dei rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili	14
Audizione dei rappresentanti del Corpo della Guardia di finanza	14
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	15
Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica. Atto n. 328 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	15
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari. Atto n. 338 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	16
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	17
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. Emendamenti C. 4080 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	16

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti. Atto n. 344 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio*) 18

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso. Atto n. 345 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio*) 19

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di coordinamento in materia penale. Atto n. 346 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio*) . 19

SEDE CONSULTIVA:

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Esame e rinvio*) 19

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. C. 3671-bis Governo, C. 3609 Fabbri e C. 3884 Fanucci (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione come testo base del disegno di legge C. 3671-bis*) 22

RISOLUZIONI:

7-01123 Berretta: Sulla stipulazione di accordi di collaborazione tra i tribunali e la commissione nazionale per il diritto di asilo e le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (*Discussione e rinvio*) 22

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 24

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 25

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Esame e rinvio*) 25

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 28

ERRATA CORRIGE 28

V Bilancio, tesoro e programmazione

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 120, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO:

Sui lavori della Commissione 29

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127 Governo (*Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione*) 29

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080 Governo, approvato dal Senato, ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*) 36

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 37

VI Finanze

RISOLUZIONI:

7-01114 Paglia: Estensione del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione ai soggetti che abbiano ceduto o suddiviso a titolo non oneroso la proprietà dei titoli con parenti.	
7-01130 Villarosa: Estensione del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione ai soggetti che non abbiano acquistato direttamente tali titoli dalle predette banche (<i>Seguito della discussione congiunta – Approvazione della risoluzione n. 7-01114 – Rinvio del seguito della discussione della risoluzione n. 7-01130</i>)	38

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO DEI NOVE:

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080-3181-A, approvato dal Senato	40
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	40
--	----

SEDE REFERENTE:

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. C. 1533-B Mariani, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	41
Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti. C. 3844, approvato dalla 7ª Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	44
Sull'ordine dei lavori	45

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca. Atto n. 329 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	45
--	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	47
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	50
---	----

ERRATA CORRIGE	50
----------------------	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Zeno D'Agostino a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale. Nomina n. 81 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
Proposta di nomina del professor Sergio Prete a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio. Nomina n. 82 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	52

RISOLUZIONI:

7-01050 Mognato: Incidenti ferroviari causati da comportamenti individuali impropri e conseguenti sanzioni (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo n. 8-00211</i>)	53
ALLEGATO (Nuovo testo approvato dalla Commissione)	59

SEDE CONSULTIVA:

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	55
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 423 Caparini, C. 608 Decaro, C. 871 Molteni, C. 1085 Grimoldi, C. 1126 Molteni, C. 1177 Garofalo, C. 1263 Nastri, C. 1386 Caparini, C. 1512 Meta, C. 1537 Dell'Orco, C. 1616 Nastri, C. 1632 Gebhard, C. 1711 Buonanno, C. 1719 Grimoldi, C. 2063 Gandolfi, C. 2353 Pratavia, C. 2379 Cristian Iannuzzi, C. 2662 Melilla, C. 2736 Mucci, C. 2913 Turco e C. 3029 Schullian/A	58
Disposizioni per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci. C. 1964 Oliaro ed altri	58
AVVERTENZA	58

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE REFERENTE:

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. Testo unificato C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancelleri, C. 3725 Basso e C. 3807 Ricciatti. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	61
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative</i>)	71
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	81

SEDE CONSULTIVA:

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	66
---	----

XI Lavoro pubblico e privato

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Atto n. 348 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	84
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	88
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	92

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI:

5-07920 Fabbri: Iniziative volte a garantire assistenza sanitaria di base ai minori stranieri presenti sul territorio nazionale	93
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	96
5-08256 Loreface: Sui ritardi nella pubblicazione del decreto di aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza e sull'inclusione nei medesimi dell'endometriosi	93
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	98
5-09718 Brignone: Iniziative volte a garantire la tutela dei diritti e una migliore assistenza a tutti i malati terminali	94
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	99

SEDE CONSULTIVA:

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	94
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	101
DL 193/2016 – Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	101
Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. T.u. C. 3258 Minardo e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	104
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	107

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. Nuovo testo C. 3258 Minardo e abb. (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	108
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	115
DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	111
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	114

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento	116
---	-----

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



17SMC0007310